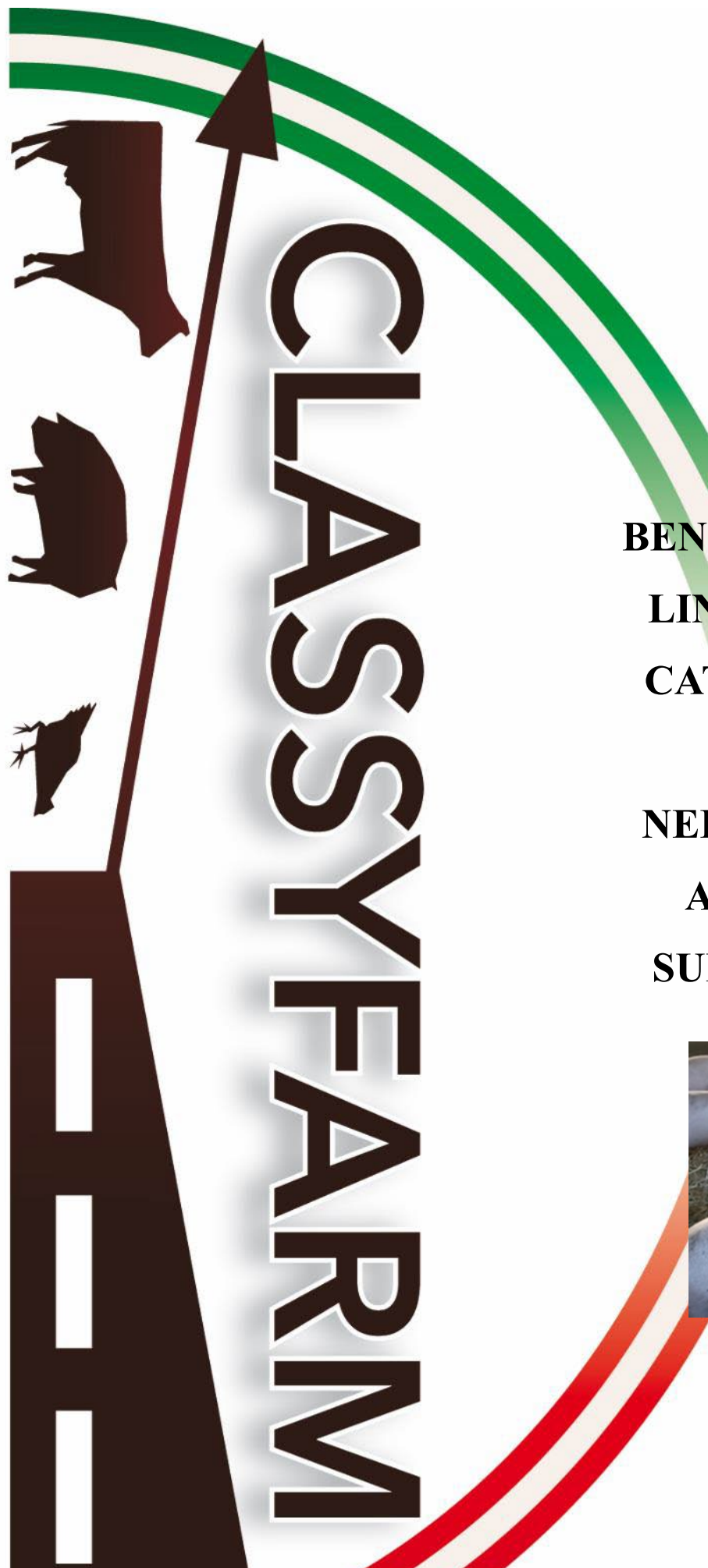




Ministero della Salute

**BENESSERE ANIMALE:
LINEE GUIDA PER LA
CATEGORIZZAZIONE
DEL RISCHIO
NELL'ALLEVAMENTO
ALL'APERTO DEL
SUINO DA INGRASSO**



Istituto Zooprofilattico Sperimentale
della Lombardia e dell'Emilia Romagna

CReNBA

Centro di Riferenza
Nazionale per
il Benessere Animale

BENESSERE ANIMALE:
***LINEE GUIDA PER LA CATEGORIZZAZIONE DEL
RISCHIO NELL'ALLEVAMENTO ALL'APERTO DEL
SUINO DA INGRASSO***



Istituto Zooprofilattico Sperimentale
della Lombardia e dell'Emilia Romagna

CRenBA

Centro di Referenza Nazionale per
il Benessere Animale



BRESCIA

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna

“Bruno Ubertini”

ANNO 2025

A cura di:

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna "Bruno Ubertini"

Centro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale

Ministero della Salute

Tutti i diritti riservati. La riproduzione intera o parziale del testo e delle illustrazioni in esso contenute è consentita solo previa autorizzazione scritta degli Autori e citazione della fonte.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna "Bruno Ubertini"

Centro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale

Via Antonio Bianchi, 9 - 25124 Brescia – ITALY

Responsabile CReNBA

Dr. Luigi Bertocchi

Email: luigi.bertocchi@izsler.it

This book is licensed under Creative Commons Attribution - Not commercial 4.0 International. For reading a copy of the license visit the website: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>



INDICE GENERALE

LA VALUTAZIONE DELLE BUONE CONDIZIONI DI BENESSERE NELL'ALLEVAMENTO DEGLI ANIMALI DA REDDITO	8
APPLICAZIONE IN CAMPO DEL SISTEMA	11
Area A: Management aziendale	12
A.1 Numero di addetti che si occupano degli animali	13
A.2 Formazione degli addetti.....	14
A.3 Numero di ispezioni	16
A.4 Gestione degli animali	17
A.5 Gestione dei gruppi	18
A.6 Trattamento degli animali malati o feriti	20
A.7 Abbattimento degli animali: procedure scritte e formazione.....	22
A.8 Gestione degli alimenti e della razione giornaliera.....	29
A.9 Alimentazione: frequenza	31
A.10 Mutilazioni: Operazioni non consentite.....	32
A.11 Procedure d'allevamento - Disposizioni generali.....	34
A.12 Procedure d'allevamento - Biosicurezza lotta agli infestanti	35
AREA B. Strutture ed attrezzature.....	37
Tipologie di box/recinto.....	38
B.13 Presenza di ripari nelle aree esterne non accessibili ai fabbricati	39
B.14 Gestione degli alimenti.....	40
B.15 Infermeria	42
B.16 Isolamento degli animali a rischio o aggressivi	44
B.17 Densità animale	45
B.18 Conformità pavimentazione box/recinto	48
B.19 Assenza di materiali e attrezzature nocivi per gli animali	50
B.20 Caratteristiche Pavimenti e strutture	52
B.21 Area di decubito	54
B.22 Temperatura, Umidità Relativa e Polverosità	57
B.23 Presenza di gas nocivi	60
B.24 Rumore	62
B.25 Illuminazione.....	63
B.26 Materiale manipolabile – Materiale per esplorazione e manipolazione.....	64
B.27 Alimentazione: accesso agli alimenti	72
B.28 Distribuzione dell'alimento	74

B.29 Acqua di abbeverata: disponibilità.....	75
AREA C. Animal-based measures.....	77
C.30 Morsicatura Coda	78
C.31 Zoppie.....	80
C.32 Pulizia degli animali.....	82
C.33 Disordini respiratori	85
C.34 Disordini enterici.....	87
C.35 Body Condition Score	89
C.36 Prolasso rettale	91
C.37 Ernie	93
C.38 Bursiti.....	95
C.39 Lesioni corpo.....	97
C.40 Interazioni sociali negative – C.41 Comportamento esplorativo – C.42 Comportamento esplorativo materiale manipolabile	100
C.43 Interazione uomo-animale.....	103
AREA Grandi rischi e sistemi di allarme	104
44 Illuminazione per l'ispezione.....	105
45 Ispezione delle attrezzature automatiche o meccaniche	106
46 Allarme impianto di ventilazione e impianto di riserva.....	108
47 – 48 Tenuta dei registri di carico e scarico degli animali (mortalità) e dei trattamenti farmacologici	110
49 Somministrazioni di sostanze illecite.....	114
50 Misure preventive al taglio della coda	115
L'INSERIMENTO DEI DATI NEL PROGRAMMA CLASSYFARM PER LA VALUTAZIONE DEL BENESSERE NELL'ALLEVAMENTO DEGLI ANIMALI DA REDDITO.....	118
APPLICAZIONE DEL SISTEMA E INSERIMENTO DEI DATI PER IL CALCOLO DEL LIVELLO DI BENESSERE/INDICE DI RISCHIO	118
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI	119

LA VALUTAZIONE DELLE BUONE CONDIZIONI DI BENESSERE NELL'ALLEVAMENTO DEGLI ANIMALI DA REDDITO

Il Ministero della Salute, attraverso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna (IZSLER), si avvale dal 2004 delle competenze del Centro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale (CReNBA), che svolge attività di supporto tecnico-scientifico promuovendo la ricerca e la formazione nel settore del benessere animale.

Stabilire quale sia un buon livello di benessere per gli animali allevati è senz'altro un esercizio complesso in quanto è possibile confondere la loro reale condizione di vita con le proprie aspettative e le specifiche conoscenze che ognuno ha nel campo dell'allevamento zootecnico.

Dal punto di vista medico-scientifico, la “diagnosi del livello di benessere” di un animale allevato deve necessariamente basarsi sull'analisi di molti fattori connessi con le condizioni di vita dell'animale, il rispetto dei suoi fabbisogni e la sua capacità di adattamento all'ambiente. Tutte queste condizioni devono essere registrate e valutate attraverso specifici indicatori e i risultati devono essere analizzati attraverso un metodo il più possibile obiettivo e scientifico. In definitiva, la valutazione del benessere animale è un difficile esercizio di astrazione dal consueto e quotidiano approccio sanitario, zootecnico o affettivo che ogni persona può mettere in atto quando a vario titolo si relaziona con gli animali da reddito.

Per questo il Ministero della Salute, con il supporto del CReNBA, basandosi sulle normative vigenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti e sulle più recenti e autorevoli conoscenze scientifiche, ha sviluppato nuove check-list a disposizione dei veterinari aziendali, con lo scopo di rendere agevole, autorevole, omogenea e validata la verifica delle condizioni di benessere animale negli allevamenti italiani.

L'obiettivo finale dell'applicazione del nuovo protocollo, oltre a consentire l'individuazione di situazioni pericolose per le condizioni di benessere animale, sarà altresì quello di poter categorizzare in fasce di rischio gli allevamenti e di potersi confrontare con le medie nazionali, regionali e provinciali. Il nuovo sistema permette infatti di classificare gli allevamenti in vario modo, quello più semplice e di immediata comprensione si basa su 3 livelli di rischio:

- livello 1 = rischio alto, condizione inaccettabile/negativa/di pericolo o stress; indica la possibilità che una parte degli animali stia vivendo o possa incorrere in una situazione negativa “distress”, dovuta all'impossibilità di godere a pieno di una o più delle 5 libertà;
- livello 2 = rischio controllato o condizione accettabile, compatibile con la possibilità che tutti gli animali della mandria possano soddisfare le proprie 5 libertà e non subire condizioni di stress;
- livello 3 = rischio basso o condizione ottimale, positiva e di beneficio, dovuta non solo al pieno adattamento dell'animale al suo ambiente e al rispetto delle 5 libertà, ma anche alla possibilità di poter vivere esperienze positive, appaganti e soddisfacenti in grado di produrre “eustress”.

Inoltre, la distinzione delle condizioni di rischio in aree diverse, permetterà anche di indirizzare in modo appropriato gli interventi preventivi sui principali fattori di debolezza del sistema zootecnico di ogni singola azienda, migliorando di conseguenza le condizioni di vita degli animali.

La procedura di valutazione del benessere animale, che sta alla base del sistema CReNBA, tiene conto delle numerose indicazioni contenute nel Decreto Legislativo 146/2001 sulla protezione degli animali da reddito, delle misure previste nel Decreto Legislativo 122/2011 sulla protezione dei suini, nella Circolare del Ministero della Salute 0022766-P-12/12/2012 sugli ambiti interpretativi della Direttiva 2008/120/CE, nella Raccomandazione UE 2016/336 relativa all'applicazione della direttiva 2008/120/CE del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini in relazione alle misure intese a ridurre la necessità del mozzamento della coda, nei report e nelle pubblicazioni scientifiche dei più importanti gruppi di ricerca ed enti Europei, tra cui l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA).

Il metodo si basa sull'analisi di due gruppi di dati: quelli previsti dai Decreti Legislativi 146/2001 e 122/2011 collegati ai pericoli che derivano dalle condizioni ambientali (management, strutture, attrezzature e condizioni microclimatiche) e quelli derivati dalla rilevazione dei più importanti indicatori diretti di benessere o animal-based measures (ABMs) previsti dalla più recente letteratura scientifica. I primi parametri sono raccolti in 3 aree di rischio: Area A - "Management aziendale e personale"; Area B - "Strutture ed attrezzature" ed Area - "Grandi rischi e sistemi di allarme" e per ciascuno di essi è riportata la categoria di non conformità corrispondente, come da Decisione della Commissione 2006/778/CE del 14-11-2006 relativa ai *"requisiti minimi applicabili alla raccolta di informazioni durante le ispezioni effettuate nei luoghi di produzione in cui sono allevate alcune specie di animali"* (art.3 punto c) ed allegato II). Per il secondo gruppo di parametri (ABMs), relativi all'analisi della presenza o meno di effetti avversi per il benessere animale, è riservata una quarta area (Area C) con le principali "animal-based measures".

Scopo ultimo è poter confrontare i diversi allevamenti sulla base delle stesse valutazioni, garantendo la maggiore oggettività della valutazione delle condizioni di benessere in cui vivono gli animali.

Nel presente manuale sono riportate tutte le osservazioni contenute nella nuova check-list, ognuna preceduta dalla citazione della disposizione normativa che la prescrive oltre che da tutte le indicazioni provenienti da opinioni EFSA o linee guida ufficiali inerenti. Infine, ogni osservazione è seguita da una breve spiegazione sull'argomento, con lo scopo di illustrare più a fondo la condizione da valutare ed aiutare il veterinario valutatore a prendere la decisione migliore.

Le attività di osservazione e rilevazione del veterinario valutatore sono prevalentemente suddivise in tre opzioni di scelta:

- “inaccettabile” o “insufficiente”: ossia condizioni che potrebbero impedire a uno o più animali di soddisfare le proprie esigenze biologiche e di godere delle 5 libertà alla base del benessere animale; questo livello per il questionario compilato dal veterinario ufficiale equivale ad una potenziale “non conformità legislativa” ove prevista.
- “accettabile” o “migliorabile”: ovvero condizioni di vita che, salvo eccezioni, garantiscono il soddisfacimento delle 5 libertà e delle esigenze psicofisiche per tutti gli animali presenti; questo livello per il questionario compilato dal veterinario ufficiale equivale ad un livello di “conformità legislativa”.
- “ottimale” o “superiore”: ossia la presenza di particolari condizioni positive che garantiscono a tutti gli animali di vivere in condizioni ottimali chiaramente migliori rispetto ai minimi previsti dalla legge; questo livello per il questionario compilato dal veterinario ufficiale equivale al livello “superiore ai requisiti previsti”.

Per il valutatore sarà sufficiente indicare una tra le tre condizioni di scelta.

Il risultato finale dell’applicazione del sistema di valutazione è quello di identificare non solo le condizioni negative nelle loro diverse forme, ma anche quello di individuare, attraverso un indice numerico globale di benessere il livello di rischio dell’allevamento.

Il risultato parziale di ogni area (A, B, C e Grandi rischi) fornisce invece un’indicazione circa il peso e l’importanza che ognuna di esse ha nella composizione finale dell’indice di rischio per il benessere animale indipendentemente dalle non conformità legislative.

Alla fine dell’intero processo di valutazione è prodotto un documento finale di elaborazione dei dati e riepilogo dei punti critici nel quale sono presenti:

- l’elenco dei punti critici, ovvero i criteri con risposta non conforme o insufficiente;
- il livello di rischio complessivo, relativo alle condizioni di benessere degli animali presenti in allevamento;
- il livello di rischio degli animali in relazione ad ognuna delle 4 aree di valutazione.

APPLICAZIONE IN CAMPO DEL SISTEMA

Questo protocollo di lavoro serve per rilevare il livello di benessere animale nell'allevamento suino dallo svezzamento all'ingrasso. Inoltre, l'applicazione di questo sistema risulta necessaria per valutarne il livello di rischio relativo agli aspetti manageriali e strutturali dell'allevamento per il benessere animale. Un'importante implementazione del lavoro è fornita dall'osservazione degli animali presenti in allevamento difatti il rilievo delle ABMs è in grado di identificare condizioni di malessere anche quando non si ravvisano situazioni ambientali negative. Ciò è possibile perché la condizione di scarso benessere può essere collegata all'incapacità dell'animale di adattarsi all'ambiente in cui vive, anche se risulta tutto idoneo dal punto di vista normativo.

Nel presente manuale gli argomenti sono trattati sia per il settore svezzamento che per quello di ingrasso. I parametri di valutazione sono identici per entrambe le categorie.

Siccome il giudizio sul livello di benessere va espresso sull'intera popolazione, nell'allevamento suino da ingrasso le sottopopolazioni di animali che saranno oggetto di valutazione sono due: i suinetti svezzati (suini dallo svezzamento all'età di 10 settimane); i suini all'ingrasso (suini dall'età di 10 settimane alla macellazione o all'impiego come riproduttore).

La possibilità, di utilizzare le procedure presenti in questo manuale, e di accedere al programma di elaborazione dei dati rilevati è prevista per i veterinari aziendali che hanno frequentato e superato un corso per veterinari aziendali con la presenza del modulo specifico ClassyFarm come previsto dalle indicazioni del Ministero. Le altre modalità di accesso sono definite dal Ministero della Salute in funzione delle necessità.

Area A: Management aziendale

Il management aziendale è fondamentale per il benessere animale e comprende tutte quelle operazioni che coinvolgono gli addetti agli animali. Sebbene le caratteristiche strutturali di un allevamento, istintivamente, possano sembrare più importanti in termini di effetti sulle condizioni di benessere degli animali, quest'ultime in realtà sono maggiormente influenzate dalla gestione quotidiana delle principali attività routinarie eseguite dal personale. Grazie alle informazioni raccolte durante la prima fase di applicazione del sistema di valutazione del benessere dei suini all'ingrasso, è emerso che le azioni degli operatori, sia dirette sull'animale che indirette, possono favorire condizioni di benessere anche in strutture apparentemente poco adeguate, oppure al contrario, possono provocare situazioni di malessere in strutture moderne e all'avanguardia.

A.1 Numero di addetti che si occupano degli animali

“Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 1).

Elemento di verifica 1
NUMERO DI ADDETTI CHE SI OCCUPANO DEGLI ANIMALI <i>(Categoria di non conformità: Personale)</i>
<i>“Gli animali devono essere accuditi da un numero sufficiente di addetti”</i>
Il numero di addetti deve essere sufficiente tale da garantire la salute e il benessere per tutti gli animali in allevamento: verificare il rapporto n. addetti - n. animali (i limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio)
Numero non sufficiente di addetti: indicativamente un operatore per più di 420 animali presenti al momento della visita
Numero sufficiente di addetti: indicativamente un operatore per 210 - 420 animali presenti al momento della visita
Numero ottimale di addetti: indicativamente un operatore per meno di 210 animali presenti al momento della visita

Gli addetti sono coloro che lavorano in allevamento a tempo pieno (1 persona) o parziale (minimo mezza giornata = mezza persona) per svolgere le operazioni di alimentazione e cura degli animali e degli ambienti, escludendo gli operatori che lavorano esclusivamente nei campi.

Negli allevamenti di suini da ingrasso all'aperto indicativamente si giudica accettabile il rapporto di un addetto per 210-420 animali totali e ottimale quello di un addetto per meno di 210 capi totali. Tuttavia, essendo presenti diversi livelli di automazione delle normali procedure di allevamento, l'espressione del giudizio necessita di una valutazione globale tenendo conto dell'effettiva attività di cui l'operatore deve farsi carico.

A.2 Formazione degli addetti

“Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 1).

“Qualsiasi persona che assume o comunque impiega personale addetto ai suini garantisce che gli addetti agli animali abbiano ricevuto istruzioni pratiche sulle disposizioni di cui all'articolo 3 e all'allegato I” (D. L. vo 122/2011, articolo 5, punto 1).

La formazione del personale per riconoscere quando gli animali subiscono le conseguenze sul benessere associate al raggruppamento è fondamentale. (EFSA 2022)

Elemento di verifica 2 FORMAZIONE DEGLI ADDETTI (proprietario e detentore) <i>(Categoria di non conformità: Personale)</i>
<i>“Gli addetti devono avere capacità e conoscenze adeguate” e “Qualsiasi persona che assume o comunque impiega personale addetto ai suini garantisce che gli addetti agli animali abbiano ricevuto istruzioni pratiche sulle disposizioni di cui all'articolo 3 e all'allegato I del Decreto Legislativo 122/2011”.</i> Valutare la formazione del personale. La formazione risulta adeguata quando tutto il personale ha ricevuto istruzioni pratiche, e almeno il detentore (o suo delegato) ha 5 anni di esperienza nel settore o possiede un titolo di studio inerente; inoltre è richiesto come requisito basilare, l’aver frequentato un corso di formazione inerente al benessere del suino (sia il detentore o un suo delegato sia il proprietario)
Capacità e conoscenze non adeguate: esperienza indicativamente minore di 5 anni e nessun titolo formativo e/o nessun corso di formazione inerente e/o presenza anche di un solo addetto agli animali senza nessuna istruzione pratica ricevuta
Capacità e conoscenze adeguate: esperienza indicativamente di almeno 5 anni per il settore ingrasso o presenza di titolo di studio e di corso di formazione inerente e istruzioni pratiche fornite a tutti gli addetti (in forma scritta o da verificare tramite semplici quesiti)
Capacità e conoscenze ottimali: esperienza indicativamente di almeno 5 anni per il settore ingrasso o presenza di titolo di studio e presenza di più corsi di formazione specifici e periodici (ogni 3 anni) con ricaduta in allevamento e presenza di istruzioni pratiche per tutti gli addetti

Si considera come formazione adeguata una esperienza pratica nel settore o un titolo di studio inerente e la partecipazione a corsi di formazione specifici sul benessere animale. I titoli di studio inerente ritenuti idonei sono: laurea in agraria, medicina veterinaria e lauree brevi o magistrali in produzioni animali o aree tematiche inerenti (LM42 (Laurea in Medicina veterinaria), L25 (Scienze e tecnologie agrarie e forestali), L38 (Tecnologie della produzione animale), LM69 (Scienze e tecnologie agrarie), LM86 (Scienze zootecniche e tecnologie animali)).

I corsi di formazione dovrebbero essere strutturati prevedendo, ad esempio, una durata di almeno 8 ore (2 mezze giornate o 2 incontri serali) con argomenti riguardanti il benessere animale e i principali fattori di rischio identificando chiaramente le principali esigenze dei suini e illustrando i principi elementari del loro comportamento.

I corsi di aggiornamento, di almeno 4 ore (1 mezza giornata o 2 incontri serali brevi), dovrebbero essere ripetuti con cadenza regolare durante il periodo lavorativo (almeno 1 corso ogni 3 anni). Per corsi periodici si considerano come ottimale la frequenza di 1 evento formativo all'anno.

Se l'allevamento è seguito da più operatori, si considera adeguata la partecipazione ai corsi di formazione anche di un solo addetto (sia esso il detentore o dipendente assunto) e del proprietario.

Il corso di formazione è obbligatorio per l'allevatore soccidario (affidatario dei suini) e per il soccidante (proprietario dei suini) nel caso in cui i suini siano allevati con contratti di soccida (filiera integrate). Tutti gli addetti agli animali devono ricevere delle istruzioni pratiche sulla gestione e sul benessere dei suini. Deve essere mantenuta traccia delle procedure di formazione e/o delle istruzioni operative rivolte al personale presente in allevamento.

A.3 Numero di ispezioni

“Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un’assistenza frequente dell’uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze.” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 2).

Elemento di verifica 3
NUMERO DI ISPEZIONI (Categoria di non conformità: Ispezione e controllo degli animali)
“Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento il cui benessere richieda un’assistenza frequente dell’uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno” Si considerano le visite effettuate in funzione dello stato di benessere degli animali
Numero di ispezioni inferiore alle esigenze degli animali
Numero di ispezioni adeguate alle esigenze degli animali
Numero di ispezioni adeguate alle esigenze degli animali con registrazione degli eventi avversi

Per corretta ispezione degli animali si intende che tutti gli animali vengono osservati e valutati in funzione dello stato di benessere un numero di volte adeguato alle esigenze degli animali.

Il valutatore verifica che almeno un addetto dell’allevamento effettui una corretta ispezione degli animali quotidianamente.

L’operazione dovrebbe essere svolta esclusivamente con questo intento al fine di porre la massima attenzione nell’individuare possibili pericoli per il benessere e qualsiasi anomalia sanitaria, comportamentale o fisiologica degli animali, consentendo un rapido intervento risolutivo. La valutazione di tale attività si configura come requisito ottimale quando le ispezioni vengono effettuate per un numero di volte adeguato alle esigenze degli animali e diviene particolarmente positiva quando oltre ad osservare, l’addetto scrive e registra i comportamenti anomali (posture, stereotipie, segni di lotta, ecc.), i segni clinici o le lesioni riscontrate.

A.4 Gestione degli animali

"1. Le autorità sanitarie territorialmente competenti:

a) dispongono ispezioni per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto, da effettuare anche in occasione di altri controlli; in tale attività, la conformità delle modalità di allevamento e custodia degli animali alle disposizioni di cui all'allegato deve essere valutata tenuto conto della specie, del grado di sviluppo, adattamento e addomesticamento, nonché delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche;" (D. L. vo 146/2001, art. 4, punto 1 lettera a).

"Nessun animale deve essere custodito in un allevamento se non sia ragionevole attendersi, in base al suo genotipo o fenotipo, che ciò possa avvenire senza effetti negativi sulla sua salute o sul suo benessere" (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 21).

Elemento di verifica 4
GESTIONE DEGLI ANIMALI
<i>(Categoria di non conformità: Ispezione e controllo degli animali)</i>
<i>"La conformità delle modalità di allevamento e custodia degli animali [...] deve essere valutata tenuto conto della specie, del grado di sviluppo, adattamento e addomesticamento, nonché delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche"</i>
Presenza anche di un solo parametro non sufficiente
Tutti i parametri sono sufficienti

I suini devono essere allevati in categorie omogenee per evitare situazioni ove le caratteristiche fisiche dell'animale ostacolano la salute e il benessere dei soggetti di differente categoria. Si possono riconoscere almeno tre tipologie di aree funzionali che possono garantire una gestione che soddisfi i requisiti richiesti dalla normativa vigente e tuteli il benessere animale:

a) area di governo;

c) area destinata al pascolo. Nonché alcuni allevamenti hanno un preciso indirizzo produttivo e allevano solo alcune categorie di animali, come ad es. gli ingrassi che allevano solo suini all'ingrasso. Il valutatore verifica la concordanza delle dichiarazioni del detentore durante le ispezioni degli animali. Il criterio risulta non adeguato nel caso in cui vi è la presenza anche di un solo parametro non sufficiente. Il criterio risulta adeguato nel caso in cui tutti i parametri sono sufficienti.

A.5 Gestione dei gruppi

"D. SUINETTI E SUINI ALL'INGRASSO

- 1. Quando i suini sono tenuti in gruppo occorre prendere misure per evitare lotte che vadano oltre il comportamento normale.*
- 2. Essi dovrebbero essere tenuti in gruppi con il minimo di commistione possibile. Qualora si debbano mescolare suini che non si conoscono, occorre farlo il prima possibile, di preferenza prima dello svezzamento o entro una settimana dallo svezzamento. All'atto dei mescolamenti, i suini devono disporre di spazi adeguati per allontanarsi e nascondersi dagli altri suini.*
- 3. Qualora si manifestino segni di lotta violenta, occorre immediatamente indagare le cause e adottare idonee misure, quali fornire agli animali abbondante paglia, se possibile, oppure altro materiale per esplorazione. Gli animali a rischio o particolarmente aggressivi vanno separati dal gruppo.*
- 4. La somministrazione di tranquillanti per facilitare la commistione va limitata a condizioni eccezionali e dietro prescrizione di un veterinario" (D. L. vo 122/2011, allegato 1, parte II, lettera D, punti 1-4).*

Elemento di verifica 5
GESTIONE DEI GRUPPI
<i>(Categoria di non conformità: Ispezione e controllo degli animali)</i>
<i>"Quando i suini sono tenuti in gruppo occorre prendere misure per evitare lotte che vadano oltre il comportamento normale".</i>
Si considerano le procedure atte ad evitare comportamenti aggressivi (es. formazione dei gruppi nelle ore serali, utilizzo di sostanze odorose vaporizzate, aggiunta di alimento all'entrata nel box, aggiunta di materiale manipolabile in quantità maggiore o di diversa tipologia, utilizzo, in casi eccezionali, di tranquillanti dietro prescrizione veterinaria)
Assenza di misure adeguate
Presenza di misure atte ad evitare comportamenti aggressivi

Oltre agli accorgimenti citati dalla legge per la riduzione delle aggressioni, quali la riduzione dei rimescolamenti, gli spazi a disposizione, il materiale manipolabile e la somministrazione di tranquillanti in casi eccezionali, può risultare utile adottare alcuni accorgimenti manageriali come: formare i gruppi nelle ore serali, utilizzare alcune essenze odorose vaporizzate (prodotti fitoterapici), fornire un abbondante alimento all'ingresso nel box/recinti e la presenza di pareti divisorie con funzione di "rifugio". Perciò, al fine di preservare il benessere di tutti i suini, è necessario che il responsabile dell'allevamento utilizzi uno o più sistemi per ridurre le lotte. La riduzione delle lotte

e/o aggressioni è un beneficio per tutti gli animali, specialmente per quelli di stato gerarchico inferiore.

Il valutatore verifica la presenza di procedure atte a ridurre le lotte durante la formazione dei gruppi e si accerta del reale utilizzo delle eventuali procedure dichiarate. La conferma finale che tali procedure siano efficaci è poi comprovata dalla valutazione dei parametri ABMs (C.30 Morsicatura Coda, C.39 Lesioni corpo).

MINISTERO DELLA SALUTE - IZSLER - CReNBA

A.6 Trattamento degli animali malati o feriti

“Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettieri asciutti o confortevoli.” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 4).

“I suini che devono essere allevati in gruppo, che sono particolarmente aggressivi, che sono stati attaccati da altri suini o che sono malati o feriti, sono temporaneamente tenuti in recinto individuale. In tal caso, il recinto individuale deve permettere all'animale di girarsi facilmente se ciò non è in contraddizione con specifici pareri veterinari” (D. L. vo 122/2011, articolo 3, punto 8).

“Lo stato di salute dell'allevamento deve essere mantenuto a un livello elevato per ridurre al minimo il rischio di morsicatura della coda e altre conseguenze sul benessere.” (EFSA Journal 2022).

“Tuttavia, nei casi meno gravi, i suini possono essere lasciati nel recinto dopo il trattamento, a condizione che vengano monitorati attentamente per determinare l'efficacia del trattamento.” (EFSA Journal 2022).

Elemento di verifica 6
TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI MALATI O FERITI
<i>(Categoria di non conformità: Ispezione e controllo degli animali)</i>
<i>"Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettieri asciutti o confortevoli."</i>
Verificare che entrambe le condizioni siano soddisfatte
Assenza sia di procedure che di personale formato e/o la presenza di animali che necessitano un trattamento e non lo hanno ricevuto (n.b. valutare con attenzione la possibile insorgenza iperacuta dei casi di malattia) e/o l'assenza di un veterinario che segue l'azienda
Presenza sia di procedure che di personale formato con evidenze di eventuali animali in infermeria o con trattamenti in atto e la presenza di un veterinario che segue l'azienda

Unitamente alle ispezioni giornaliere degli animali, è di fondamentale importanza che l'allevatore o il detentore si accorga precocemente della presenza di eventuali segni di malattia o di malessere in uno o più soggetti e che si adoperi prontamente per porvi rimedio.

In particolare, se gli animali in questione non rispondono positivamente ai primi trattamenti che l'allevatore può mettere in atto, è assolutamente necessario consultare un medico veterinario, che farà le dovute considerazioni del caso.

Nei casi meno gravi, i suini possono essere lasciati nel recinto dopo il trattamento, a condizione che vengano monitorati attentamente per determinare l'efficacia del trattamento.

Al momento della valutazione, è possibile assegnare il giudizio accettabile se gli animali malati o feriti vengono gestiti secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Durante la valutazione è necessario tenere presente l'insorgenza delle varie patologie riscontrate, difatti alcune possono avere un andamento iperacuto che potrebbe determinare il ritrovamento di alcuni soggetti malati al momento del sopralluogo. Il giudizio non adeguato deve tenere conto dell'insorgenza delle varie patologie riscontrate nei reparti non adibiti ad infermeria. Il requisito ottimale prevede, oltre ai criteri per l'adeguatezza, la presenza delle relative procedure scritte di trattamento degli animali (es. piano di gestione della morsicatura delle code).

In caso di focolai di morsicatura della coda, devono essere affrontati rapidamente per prevenire ulteriori problemi di salute (EFSA Journal 2022).

A.7 Abbattimento degli animali: procedure scritte e formazione

"Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato [...]" (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 4).

"Abbattimento di emergenza"

Nel caso di abbattimenti di emergenza, la persona che ha in custodia gli animali interessati adotta tutti i provvedimenti necessari per abbattere gli animali nel più breve tempo possibile." (Reg. CE 1099/2009, articolo 19).

Consultare il Reg. CE 1099/2009, allegato 1, capo 1 per chiarimenti sulle metodologie.

"Se il benessere di un suino è compromesso al punto da impedire l'accesso al cibo, all'acqua o all'area di riposo, occorre innanzitutto decidere se le probabilità di recupero in un recinto ospedaliero giustificano che l'animale non venga prontamente sottoposto a eutanasia.

Per motivi di benessere, l'eutanasia è l'opzione migliore per gli animali che non mostrano alcun miglioramento della loro situazione." (EFSA 2022).

"La coscienza è un prerequisito affinché i suini provino dolore, paura e distress respiratorio. Pertanto, gli animali che vengono storditi in modo inefficace o che recuperano la coscienza saranno esposti ai pericoli e subiranno le relative conseguenze sul benessere." (EFSA 2020).

"Gli allevamenti devono disporre di procedure operative standard (SOP) e piani di emergenza per ogni sede, al fine di rispondere rapidamente a un'emergenza in modo appropriato sulla base delle risorse e delle competenze disponibili." (EFSA 2020).

"Il personale deve essere formato a considerare i suini come esseri senzienti, ad avere una buona comprensione del comportamento specifico della specie e ad agire di conseguenza durante tutte le fasi. Lo stato di benessere dei suini (in base alle conseguenze sul benessere) deve essere valutato in ogni fase dell'abbattimento per prevenire e correggere i pericoli e mitigare le conseguenze negative sul benessere." (EFSA 2020).

"Le pratiche che causano gravi problemi di benessere (elencate nel parere EFSA 2020) devono essere vietate, ridisegnate o sostituite da altre pratiche che portino a migliori risultati in termini di benessere." (EFSA 2020).

"Un metodo di abbattimento di riserva deve essere pronto in qualsiasi momento per ridurre le conseguenze sul benessere dell'animale e per portare l'animale a morte senza alcun ritardo.

L'abbattimento dei suini con metodi altamente dolorosi e non consentiti dalla legge non deve essere attuato per motivi di benessere." (EFSA 2020).

Elemento di verifica 7
ABBATTIMENTO DEGLI ANIMALI: procedure scritte e formazione (Categoria di non conformità: Ispezione e controllo degli animali)
<i>"Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato [...]".</i>
Nel caso in cui la condizione di un animale richieda l'abbattimento in azienda, è necessario che vengano rispettate le metodologie contemplate dalla specifica normativa (Regolamento CE 1099/2009). Valutare che tali pratiche siano svolte da personale formato e che siano presenti delle procedure scritte
Assenza di procedure, di personale formato e di strumentazione adeguata e sottoposta a regolare manutenzione
Formazione degli addetti sulle corrette procedure di abbattimento (es. presenza di un corso di formazione sul benessere frequentato da chi è addetto all'abbattimento, con tematica specifica trattata, oppure presenza attestato del corso da norcino, oppure abbattimento eseguito dal veterinario, presenza di strumentazione adeguata e sottoposta a regolare manutenzione)
Presenza di procedure scritte e formazione degli addetti

L'abbattimento può provocare dolore, ansia, paura o sofferenze di altro tipo agli animali anche se eseguito nelle migliori condizioni. È opportuno che gli operatori o il personale adottino i provvedimenti necessari a evitare e a ridurre al minimo l'ansia e la sofferenza degli animali durante il processo di abbattimento. I metodi di abbattimento accettati per i suini all'ingrasso più frequentemente utilizzati sono: iniezione letale (es. somministrazione di overdose di barbiturici), dissanguamento o enervazione previo stordimento con proiettile captivo penetrante. È necessario che in allevamento sia presente un protocollo scritto per i casi di necessità che riporti in dettaglio le modalità di contenimento, di esecuzione, le operazioni correlate, i mezzi preposti e gli operatori autorizzati ad effettuare l'abbattimento di emergenza.

La condizione adeguata prevede che gli addetti a tale pratica siano stati correttamente formati alla gestione dei casi in cui è necessario l'abbattimento di emergenza (es. presenza di un corso di formazione sul benessere con tematica trattata, presenza attestato di un corso inerente i metodi di abbattimento).

La condizione ottimale prevede la presenza sia della formazione degli addetti che la presenza di procedure scritte.

Inoltre, è necessario verificare la concordanza del metodo dichiarato, con l'eventuale presenza di strumentazione idonea (pistola a proiettile captivo, coltello ecc.). In caso la dichiarazione di un metodo non trovi corrispondenza con la disponibilità di strumentazione idonea, valutare la risposta come insufficiente.

ALLEGATO I

ELENCO DEI METODI DI STORDIMENTO E RELATIVE CARATTERISTICHE

(di cui all'articolo 4)

CAPO I

Metodi

Tabella 1 — Metodi meccanici

N.	Denominazione	Descrizione	Condizioni d'uso	Parametri fondamentali	Prescrizioni specifiche per determinati metodi — capo II del presente allegato
1	Dispositivo a proiettile captivo penetrante	Danni gravi e irreversibili al cervello provocati dall'impatto e dalla penetrazione di un proiettile captivo Semplice stordimento	Tutte le specie Macellazione, spopolamento e altre situazioni	Posizione e direzione dello sparo Velocità appropriata, lunghezza d'uscita e diametro del proiettile in funzione delle dimensioni dell'animale e della specie Intervallo massimo stordimento-dissanguamento/abbattimento (s)	Non applicabile
2	Dispositivo a proiettile captivo non penetrante	Danni gravi al cervello provocati dall'impatto di un proiettile captivo senza penetrazione Semplice stordimento	Ruminanti, volatili da cortile, conigli e lepri Macellazione soltanto per i ruminanti Macellazione, spopolamento e altre situazioni per volatili da cortile, conigli e lepri	Posizione e direzione dello sparo Velocità appropriata, diametro e forma del proiettile in funzione delle dimensioni dell'animale e della specie Forza della cartuccia utilizzata Intervallo massimo stordimento-dissanguamento/abbattimento (s)	Punto 1
3	Arma a proiettile libero	Danni gravi e irreversibili al cervello provocati dall'impatto e dalla penetrazione di uno o più proiettili	Tutte le specie Macellazione, spopolamento e altre situazioni	Posizione dello sparo Potenza e calibro della cartuccia. Tipo di proiettile	Non applicabile
4	Macerazione	Schiacciamento istantaneo dell'intero animale	Pulcini fino a 72 ore e uova embrionate. Tutte le situazioni diverse dalla macellazione	Dimensione massima della partita da introdurre. Distanza tra le lame e velocità di rotazione Misure per impedire il sovraccarico	Punto 2
5	Dislocazione cervicale	Distensione e torsione manuale o meccanica del collo che provocano un'ischemia cerebrale	Volatili da cortile fino a cinque kg di peso vivo Macellazione, spopolamento e altre situazioni	Non applicabile	Punto 3

N.	Denominazione	Descrizione	Condizioni d'uso	Parametri fondamentali	Prescrizioni specifiche per determinati metodi — capo II del presente allegato
6	Colpo da percussione alla testa	Colpo deciso e preciso alla testa che provoca danni gravi al cervello	Suinetti, agnelli, capretti, conigli, lepri, animali da pelliccia e volatili da cortile fino a 5 kg di peso vivo Macellazione, spopolamento e altre situazioni	Forza e localizzazione del colpo	Punto 3

Tabella 2 — Metodi elettrici

N.	Denominazione	Descrizione	Condizioni d'uso	Parametri fondamentali	Prescrizioni specifiche — capo II del presente allegato
1	Elettronarcosi con applicazione di corrente limitata alla testa	Esposizione del cervello a una corrente che genera un'attività epilettiforme generalizzata sull'elettroencefalogramma (EEG) Semplice stordimento	Tutte le specie. Macellazione, spopolamento e altre situazioni	Corrente minima (A o mA) Tensione minima (V) Frequenza massima (Hz) Tempo minimo di esposizione Intervallo massimo stordimento-dissanguamento/abbattimento (s) Frequenza della calibratura del dispositivo Ottimizzazione del flusso di corrente Prevenzione delle scariche elettriche prima dello stordimento Posizione e superficie di contatto degli elettrodi	Punto 4
2	Elettronarcosi con applicazione di corrente a testa e corpo	Esposizione del corpo a una corrente che provoca allo stesso tempo un'attività epilettiforme generalizzata sull'EEG e la fibrillazione o l'arresto cardiaco Semplice stordimento in caso di macellazione	Tutte le specie Macellazione, spopolamento e altre situazioni	Corrente minima (A o mA) Tensione minima (V) Frequenza massima (Hz) Tempo minimo di esposizione Frequenza della calibratura del dispositivo Ottimizzazione del flusso di corrente Prevenzione delle scariche elettriche prima dello stordimento Posizione e superficie di contatto degli elettrodi Intervallo massimo stordimento-dissanguamento (s) in caso di semplice stordimento o semplici stordimenti	Punto 5

N.	Denominazione	Descrizione	Condizioni d'uso	Parametri fondamentali	Prescrizioni specifiche — capo II del presente allegato
3	Bagni d'acqua	Esposizione di tutto il corpo a una corrente che provoca allo stesso tempo un'attività epilettiforme generalizzata sull'EEG ed eventualmente la fibrillazione o l'arresto cardiaco tramite immersione. Semplice stordimento eccetto quando la frequenza è uguale a o minore di 50 Hz	Volatili da cortile Macellazione, spopolamento e altre situazioni	Corrente minima (A o mA) Tensione minima (V) Frequenza massima (Hz) Frequenza della calibratura del dispositivo Prevenzione delle scariche elettriche prima dello stordimento Riduzione al minimo della sofferenza durante la sospensione Ottimizzazione del flusso di corrente Durata massima della sospensione ai ganci prima del bagno d'acqua Tempo minimo di esposizione per ciascun animale Immersione dei volatili fino alla base delle ali Intervallo massimo stordimento-dissanguamento/abbattimento (s) per una frequenza superiore a 50 Hz	Punto 6

Tabella 3 — Metodi di esposizione a gas

N.	Denominazione	Descrizione	Condizioni d'uso	Parametri fondamentali	Prescrizioni specifiche — capo II del presente allegato
1	Biossido di carbonio ad alta concentrazione	Esposizione diretta o progressiva di animali coscienti a una miscela di gas contenente più del 40 % di biossido di carbonio. Il metodo può essere usato in fosse, gallerie, contenitori o in edifici precedentemente sigillati Semplice stordimento in caso di macellazione di suini	Suini, mustelidi, cincillà, volatili da cortile eccetto anatre e oche Macellazione soltanto per i suini Situazioni diverse dalla macellazione per i volatili da cortile, mustelidi, cincillà, suini	Concentrazione di biossido di carbonio Durata dell'esposizione Intervallo massimo stordimento-dissanguamento (s) in caso di semplice stordimento Qualità del gas Temperatura del gas	Punto 7 Punto 8
2	Biossido di carbonio in due fasi	Esposizione successiva di animali coscienti a una miscela di gas contenente fino al 40 % di biossido di carbonio, seguita, quando gli animali hanno perso conoscenza, da una più elevata concentrazione di biossido di carbonio	Volatili da cortile Macellazione, spopolamento e altre situazioni	Concentrazione di biossido di carbonio Durata dell'esposizione Qualità del gas Temperatura del gas	Non applicabile

N.	Denominazione	Descrizione	Condizioni d'uso	Parametri fondamentali	Prescrizioni specifiche — capo II del presente allegato
3	Biossido di carbonio associato a gas inerti	Esposizione diretta o progressiva di animali coscienti a una miscela di gas contenente fino al 40 % di biossido di carbonio associato a gas inerti fino all'anossia. Il metodo può essere usato in fosse, sacchi, gallerie, contenitori o in edifici precedentemente sigillati Il semplice stordimento per i suini se la durata dell'esposizione ad almeno il 30 % di biossido di carbonio è inferiore a 7 minuti Semplice stordimento per i volatili da cortile se la durata complessiva dell'esposizione ad almeno il 30 % di biossido di carbonio è inferiore a 3 minuti	Suini e volatili da cortile Macellazione, spopolamento e altre situazioni	Concentrazione di biossido di carbonio Durata dell'esposizione Intervallo massimo stordimento-dissanguamento/abbattimento (s) in caso di semplice stordimento Qualità del gas Temperatura del gas Concentrazione di ossigeno	Punto 8
4	Gas inerti	Esposizione diretta o progressiva di animali coscienti a una miscela di gas inerti quali argo o azoto fino all'anossia. Il metodo può essere usato in fosse, sacchi, gallerie, contenitori o in edifici precedentemente sigillati Semplice stordimento in caso di macellazione di suini Semplice stordimento per i volatili da cortile se la durata dell'esposizione all'anossia è inferiore a 3 minuti	Suini e volatili da cortile Macellazione, spopolamento e altre situazioni	Concentrazione di ossigeno Durata dell'esposizione Qualità del gas Intervallo massimo stordimento-dissanguamento/abbattimento (s) in caso di semplice stordimento Temperatura del gas	Punto 8
5	Monossido di carbonio (in forma pura)	Esposizione di animali coscienti a una miscela di gas contenente più del 4 % di monossido di carbonio	Animali da pelliccia, volatili da cortile e suinetti Situazioni diverse dalla macellazione	Qualità del gas Concentrazione di monossido di carbonio Durata dell'esposizione Temperatura del gas	Punti da 9.1, 9.2 e 9.3
6	Monossido di carbonio associato ad altri gas	Esposizione di animali coscienti a una miscela di gas contenente più dell'1 % di monossido di carbonio associato ad altri gas tossici	Animali da pelliccia, volatili da cortile e suinetti Situazioni diverse dalla macellazione	Concentrazione di monossido di carbonio Durata dell'esposizione Temperatura del gas Filtrazione del gas prodotto dal motore	Punto 9

Tabella 4 — Altri metodi

N.	Denominazione	Descrizione	Condizioni d'uso	Parametri fondamentali	Prescrizioni specifiche — capo II del presente allegato
1	Iniezione letale	Perdita di coscienza e sensibilità seguita da morte irreversibile indotta dall'iniezione somministrata da un medico veterinario	Tutte le specie Situazioni diverse dalla macellazione	Tipo di iniezione Uso di farmaci approvati	Non applicabile

(Reg. CE 1099/2009, allegato 1, capo 1)

A.8 Gestione degli alimenti e della razione giornaliera

“Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età e specie e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni.” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 14).

“Si ipotizza che il foraggiamento diretto nell'area di pascolo possa rappresentare un contributo importante in termini di soddisfacimento dei requisiti nutrizionali dei suini in crescita.” (Scientific Opinion on the African swine fever and outdoor farming of pigs. EFSA 2021)

Elemento di verifica 8	
GESTIONE DEGLI ALIMENTI E DELLA RAZIONE GIORNALIERA	
<i>(Categoria di non conformità: Alimentazione, abbeveraggio e somministrazione di altre sostanze)</i>	
<i>"Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età e specie e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali [...]".</i>	
Agli animali deve essere fornita un'alimentazione qualitativamente e quantitativamente adeguata: i limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio	
Razione non adatta agli animali: es. razione o integrazione alla razione (per pascolo/sottobosco) empirica non in rapporto ai fabbisogni	
Razione adatta agli animali: es. razione o integrazione alla razione che tiene conto dei fabbisogni e delle risorse alimentari disponibili (pascolo/sottobosco) specifica per ogni gruppo.	
Razione ottimale per gli animali: es. razione o integrazione alla razione che tiene conto dei fabbisogni e delle risorse alimentari disponibili (pascolo/sottobosco) calcolata da un alimentarista e composta da alimenti sani con la presenza di nutrienti essenziali.	

I locali adibiti alla preparazione/conservazione degli alimenti devono essere adeguatamente separati e soddisfare i requisiti minimi dal punto di vista igienico-sanitario.

È necessario che vengano utilizzati idonei alimenti zootecnici, mangimi completi specifici per la categoria o che eventualmente sia presente una razione predisposta da un alimentarista.

I sistemi di alimentazione dovrebbero permettere ad ogni individuo di soddisfare i propri fabbisogni per quantità e qualità degli alimenti. La dieta deve fornire: energia e fibra sufficiente; contenuto

minimo di sodio; nutrienti fondamentali, come gli amminoacidi essenziali (lisina e triptofano) (European Commission 1). La dieta deve soddisfare i requisiti nutrizionali e rispettare la fisiologia digestiva e metabolica del suino per ogni categoria allevata.

Alcuni studi hanno dimostrato che il foraggiamento diretto di erba medica nell'area di pascolo ha un potenziale in termini di soddisfazione dei requisiti di proteine e lisina dei suini in crescita alimentati con una dieta concentrata in pellet con contenuto proteico ridotto.

La corretta alimentazione degli animali è anche collegata alla qualità degli alimenti che la compongono, che devono essere di origine conosciuta (tracciabilità) e conservati in ambienti idonei per evitare alterazioni macroscopicamente visibili e contaminazione sia microbiologica che con sostanze tossico-nocive.

La condizione non adeguata prevede una razione non adatta agli animali, come ad esempio una razione o integrazione alla razione (per pascolo/sottobosco) empirica non in rapporto ai fabbisogni.

La condizione adeguata prevede la presenza di una razione adatta agli animali: es. razione o integrazione alla razione che tiene conto dei fabbisogni e delle risorse alimentari disponibili (pascolo/sottobosco) specifica per ogni gruppo.

La condizione per il requisito superiore prevede una razione o integrazione alla razione che tiene conto dei fabbisogni e delle risorse alimentari disponibili (pascolo/sottobosco), che sia stata predisposta da personale specializzato (alimentarista) e composta da alimenti sani con la presenza di nutrienti essenziali (lisina, triptofano e sodio).

In caso di dubbio, inoltre è possibile verificare la concordanza della risposta con il rilievo delle misure dirette sugli animali, come ad esempio il criterio C.35 Body Condition Score. Se l'alimentazione risulta insufficiente, saranno presenti verosimilmente molti soggetti con $BCS \leq 2$ (ingrasso: più del 7% di animali sottopeso). È necessario tuttavia tenere presente possibili interferenze cliniche e il fatto che animali con BCS insufficiente dovrebbero essere alloggiati in infermeria.

A.9 Alimentazione: frequenza

“Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche.” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 15).

“Tutti suini devono essere nutriti almeno una volta al giorno” (D. L. vo 122/2001, allegato 1, parte I, punto 6).

“Il mangime viene spesso offerto ad libitum ai suini all’ingrasso, ma si applicano anche pratiche di alimentazione razionata per migliorare l'efficienza di utilizzo del mangime o per prevenire un eccessivo deposito di grasso.” (EFSA 2022)

Elemento di verifica 9
ALIMENTAZIONE: FREQUENZA
<i>(Categoria di non conformità: Alimentazione, abbeveraggio e somministrazione di altre sostanze)</i>
<i>“Tutti suini devono essere nutriti almeno una volta al giorno”</i>
Verificare le dichiarazioni dell'allevatore e la situazione in allevamento: controllare le programmazioni per le somministrazioni di alimento a livello di gestionale o verificare se l'alimentazione è ad libitum
Mancanza di somministrazione giornaliera
Somministrazione almeno una volta al giorno
Somministrazione almeno 2 o più volte al giorno (compresi i giorni festivi) o che sia presente l'alimentazione ad libitum

I suini devono ricevere un'adeguata quantità di alimento giornaliero. Per soddisfare questo criterio è necessario che siano alimentati almeno una volta al giorno.

Il valutatore verifica che siano programmate nel gestionale le somministrazioni di alimento al giorno dichiarate dall'allevatore. Se la somministrazione di alimento avviene in altri modi, il valutatore si accerta che l'allevatore possa garantire la somministrazione quotidiana di alimento a tutti i suini. La condizione non adeguata prevede la mancata somministrazione giornaliera. La condizione adeguata prevede la somministrazione almeno una volta al giorno. La condizione per il requisito superiore prevede che ci siano almeno 2 o più somministrazioni di cibo al giorno (compresi i giorni festivi) o che sia presente l'alimentazione ad libitum.

A.10 Mutilazioni: Operazioni non consentite

"sono vietate tutte le operazioni effettuate per scopi diversi da quelli terapeutici o diagnostici o per l'identificazione dei suini e che possono provocare un danno o la perdita di una parte sensibile del corpo o un'alterazione della struttura ossea, ad eccezione:

a) di una riduzione uniforme degli incisivi dei lattonzoli mediante levigatura o troncatura, entro i primi sette giorni di vita, che lasci una superficie liscia intatta; delle zanne dei verri che possono essere ridotte, se necessario, per evitare lesioni agli altri animali o per motivi di sicurezza;

b) del mozzamento di una parte della coda;

c) della castrazione di suini di sesso maschile con mezzi diversi dalla lacerazione dei tessuti;

d) dell'apposizione di un anello al naso, che è ammessa soltanto quando gli animali sono detenuti in allevamenti all'aperto e nel rispetto della normativa nazionale.

9) il mozzamento della coda e la riduzione degli incisivi dei lattonzoli non devono costituire operazioni di routine, ma devono essere praticati soltanto ove sia comprovata la presenza di ferite ai capezzoli delle scrofe o agli orecchi o alle code di altri suini.

Prima di effettuare tali operazioni si devono adottare misure intese ad evitare le morsicature delle code e altri comportamenti anormali tenendo conto delle condizioni ambientali e della densità degli animali. È pertanto necessario modificare condizioni ambientali o sistemi di gestione inadeguati.

10) Tutte le operazioni sopra descritte devono essere praticate da un veterinario o da altra persona formata ai sensi dell'articolo 5 che disponga di esperienza nell'eseguire le tecniche applicate con mezzi idonei e in condizioni igieniche. Qualora la castrazione o il mozzamento della coda siano praticati dopo il settimo giorno di vita, essi devono essere effettuati unicamente da parte di un veterinario sotto anestesia e con somministrazione prolungata di analgesici. " (D. L. vo 122/2011 All. 1 punto 8, 9 e 10).

"La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della maturità sessuale da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali.[...] Le pratiche di cui al presente punto sono effettuate sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda" (D. L. vo 146/2001 allegato, punto 19).

Elemento di verifica 10

OPERAZIONI NON CONSENTITE

(Categoria di non conformità: Mutilazioni)

"Sono vietate tutte le operazioni effettuate per scopi diversi da quelli terapeutici o diagnostici o per l'identificazione dei suini (es. incisione auricolare) e che possono provocare un danno o la perdita di una parte sensibile del corpo o un'alterazione della struttura ossea".

Valutare se vengono eseguite procedure di mutilazione oltre a quelle derivate dalla normativa

Sono eseguite operazioni che causano mutilazioni non consentite dalla normativa (es. incisione auricolare non per identificazione)

Sono eseguite operazioni che causano mutilazioni consentite dalla normativa o non sono effettuate tali operazioni

Sulle categorie dei suinetti svezzati e sui suini all'ingrasso le mutilazioni non consentite che si possono riscontrare più frequentemente sono il taglio di una parte dell'orecchio o l'apposizione dell'anello al naso senza comprovata necessità, derogata dalla normativa. Quindi per inciso, solo ed esclusivamente a scopo di identificazione è possibile praticare delle incisioni auricolari ai suini (es. Duroc). L'apposizione dell'anello al naso è possibile solo per gli animali allevati all'aperto. Similmente ad altre pratiche (come taglio dei denti, mozzamento della coda e castrazione) l'incisione auricolare, è considerata per il suino molto dolorosa sulla base delle modificazioni comportamentali (posture, vocalizzazioni) e non (livelli di cortisolo ematico, norepinefrina, β -endorfina e proteine di fase acuta), pertanto ha un effetto negativo sul livello di benessere dell'animale.

Il normale comportamento del suino comprende l'investigazione dell'ambiente circostante attraverso annusamento, grufolamento, leccamento e masticazione di eventuali oggetti nel box/recinto (Welfare Quality®). L'applicazione dell'anello al naso, oltre che essere una procedura algica per il suino, ostacola la normale attuazione dei comportamenti innati e sociali dell'animale stesso (causando alterazioni comportamentali e fisiologiche). Secondo la normativa vigente non è consentita l'applicazione dell'anello al naso negli allevamenti intensivi; tuttavia è ammessa qualora gli animali siano allevati all'aperto.

Il valutatore verifica se viene praticato o meno il taglio di una parte dell'orecchio, in caso affermativo verifica se è effettuata esclusivamente a scopo di identificazione (presenza di procedure scritte) o meno. In questo criterio sono contemplate tutte le possibili mutilazioni non contemplate negli altri criteri specifici.

La condizione non adeguata fa riferimento a operazioni che causano mutilazioni non consentite dalla normativa (es. incisione auricolare non a scopo identificativo o terapeutico). La condizione adeguata prevede che siano eseguite operazioni che causano mutilazioni consentite dalla normativa o non sono effettuate operazioni che causano mutilazioni.

A.11 Procedure d'allevamento - Disposizioni generali

"Non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni. Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni nazionali." (D. L. vo 146/2001 allegato, punto 20).

Elemento di verifica 11
DISPOSIZIONI GENERALI
<i>(Categoria di non conformità: Procedure d'allevamento)</i>
<i>"Non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni. Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni nazionali."</i>
Valutare se vengono praticate procedure d'allevamento che ledono le 5 libertà.
Allevamento non consono alla specie suina con evidenti limitazioni a livello di 5 libertà.
Allevamento consono alla specie suina senza limitazioni delle 5 libertà

Questo criterio si riferisce alle disposizioni generali di allevamento, e contempla le eventuali non conformità non trattate negli altri criteri che possono ledere il benessere degli animali.

Non devono essere praticate procedure che ledono le 5 libertà degli animali (Brambell 1965):

1. libertà dalla fame, dalla sete e dalla cattiva nutrizione;
2. libertà dai disagi ambientali;
3. libertà dalle malattie e dalle ferite;
4. libertà di poter manifestare le caratteristiche comportamentali specie-specifiche;
5. libertà dalla paura e dallo stress.

La condizione non adeguata prevede una tipologia d'allevamento non consona alla specie suina con evidenti limitazioni a livello di 5 libertà. La condizione adeguata prevede una tipologia d'allevamento consona alla specie suina senza limitazioni delle 5 libertà.

A.12 Procedure d'allevamento - Biosicurezza lotta agli infestanti

“Gli operatori del settore alimentare che allevano, raccolgono o cacciano animali o producono prodotti primari di origine animale devono, se del caso, adottare misure adeguate per: [...] per quanto possibile, evitare la contaminazione da parte di animali e altri insetti nocivi” (Reg. CE 852/2004 All. I parte A cap. II punto 4 f)

Elemento di verifica 12
BIOSICUREZZA - LOTTA AGLI INFESTANTI
<i>(Categoria di non conformità: Procedure d'allevamento)</i>
<i>“Gli operatori del settore alimentare che allevano, raccolgono o cacciano animali o producono prodotti primari di origine animale devono, se del caso, adottare misure adeguate per evitare la contaminazione da parte di animali e altri insetti nocivi”</i> Verificare la presenza di azioni volte al controllo degli infestanti (mosche, roditori e parassiti)
Completa insussistenza di qualsiasi azione volta al controllo degli infestanti o piani approssimativi (es. dichiarata la presenza di gatti come unico metodo di lotta ai roditori)
La presenza di azioni strutturate volte al controllo degli infestanti in particolare in corrispondenza dei luoghi di mantenimento degli alimenti (es. piani di derattizzazione con descrizione dei principi attivi utilizzati, schede di sicurezza e planimetria con localizzazione delle esche, definizione dei limiti critici e delle azioni conseguenti al loro superamento, la registrazione dei trattamenti e delle azioni correttive)

Un elevato numero di patogeni può essere trasmesso in maniera diretta o indiretta tramite roditori, uccelli, cani e gatti dall'esterno dell'allevamento o tra i comparti dell'allevamento stesso. Tali animali possono anche comportarsi come reservoir per patogeni che così continuano a circolare in allevamento. Ogni allevamento deve adottare un programma di controllo degli animali nocivi il cui scopo sia la prevenzione dell'insediamento nelle zone circostanti. Questo obiettivo può anche essere raggiunto rimuovendo eventuali posti in cui nascondersi (piante, erbacce) attorno gli edifici ed in particolare in corrispondenza dei luoghi di mantenimento degli alimenti. Gli alimenti dovrebbero essere conservati in stanze chiuse e non accessibili agli animali nocivi.

Il controllo degli animali infestanti e roditori negli allevamenti all'aperto si attua innanzi tutto impedendo l'accesso ai luoghi di mantenimento degli alimenti di qualunque animale estraneo al proprio allevamento. Risulta improbabile evitare completamente la presenza di animali indesiderati, in particolare per gli allevamenti semi-bradi, tuttavia è possibile, quantomeno, limitarne l'accesso. Il programma di derattizzazione può essere effettuato sia da ditte esterne specializzate che dal responsabile dell'allevamento stesso, ma in linea generale è indispensabile rispettare pedissequamente le scadenze per la corretta manutenzione delle esche. Il primo passo da effettuare è

la disposizione di esche, che prevede la disponibilità in sede di una piantina dell'allevamento con l'ubicazione di esse, la presenza della scheda di sicurezza relativa del prodotto utilizzato, nonché il numero di lotto, l'indicazione del principio attivo e le date di distribuzione, di controllo e di sostituzione. L'introduzione o la presenza di gatti per il controllo dei roditori, non soddisfa i criteri di base della biosicurezza poiché a loro volta i gatti diventano potenziali vettori per la diffusione di patogeni, quindi esita in una condizione non adeguata.

La condizione non adeguata prevede la completa insussistenza di qualsiasi azione volta al controllo degli infestanti o la presenza di piani approssimativi (es. dichiarata la presenza di gatti come unico metodo di lotta ai roditori). La condizione adeguata prevede la presenza di azioni strutturate volte al controllo degli infestanti (es. piani di derattizzazione con descrizione dei principi attivi utilizzati, schede di sicurezza e planimetria con localizzazione delle esche, definizione dei limiti critici e delle azioni conseguenti al loro superamento - registrazione dei trattamenti e delle azioni correttive).

AREA B. Strutture ed attrezzature

Le strutture e le attrezzature zootecniche, così come il management e l'igiene ambientale, rappresentano una potenziale fonte di rischio per il benessere animale e il rischio di sviluppare un comportamento anomalo. Pertanto, numerosi studi, raccomandazioni e pareri scientifici, ai fini della valutazione del rischio per il benessere animale nel suino, si focalizzano prevalentemente sull'adeguatezza delle strutture di stabulazione.

Tra una corretta condizione ambientale ed il benessere dell'animale, si interpone la capacità dei suini di adattarsi alle strutture. Pertanto, è necessario, ai fini dell'individuazione delle condizioni migliori per ogni allevamento, ricercare tra i punti critici strutturali individuati quelli più incidenti in modo da migliorarli per ridurre il rischio di sviluppare lesioni o comportamenti anomali.

Infine, è importante ricordare che un allevamento dovrebbe disporre di idonee strutture suppletive per la gestione di situazioni particolari (come ad esempio l'infermeria, il locale isolamento, ecc.).

Tipologie di box/recinto

Identificare le tipologie di box/recinto e suddividere gli animali e i box/recinti da visionare proporzionalmente a come sono allevati nelle varie tipologie. Per ogni criterio deve essere indicata la risposta peggiore riscontrata nelle differenti tipologie, poiché si valuta il rischio massimo per il benessere animale.

MINISTERO DELLA SALUTE - IZSLER - CReNBA

B.13 Presenza di ripari nelle aree esterne non accessibili ai fabbricati

"Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute". (D. L. vo n. 146/2001, allegato, punto 12).

"Gli animali sono in genere racchiusi da recinti elettrificati e dotati di ripari sotto forma di archi di ferro ondulato, capannoni di legno o tende, e l'accesso a un'ampia area recintata del paddock a un tasso di allevamento di 40-50 suini per ettaro. Oppure anche strutture permanenti in cui i suini hanno accesso ad aree esterne, eventualmente con paddock a rotazione." (EFSA 2022)

Elemento di verifica 13 PRESENZA DI RIPARI NELLE AREE ESTERNE NON ACCESSIBILI AI FABBRICATI

(Categoria di non conformità: Edifici e locali di stabulazione)

"Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute".

Si considerano i ripari sia di tipo naturale (alberi, anfratti, grotte ecc.) che di tipo artificiale (tettoie, ricoveri, ecc.) a condizione che offrano un riparo adeguato, in relazione alla stagione e alla località

Assenza, insufficienza o ripari non adeguati anche per un solo gruppo di animali

Presenza di ripari sufficienti ed adeguati per tutti gli animali o animali stabulati al chiuso

Presenza di ripari sia di tipo naturale (alberi, anfratti, grotte, ecc.) che di tipo artificiale (tettoie, ricoveri, ecc.) adeguati in relazione alla stagione e alla località, con funzione protettiva dalle condizioni climatiche avverse e/o eventuali rischi ambientali. I ripari, sia di tipo naturale che artificiale, devono essere facilmente accessibili da tutti gli animali e in grado di proteggere contemporaneamente tutti i suini presenti nello stesso allevamento.

In base alle possibilità del luogo adibito deve essere fornito un riparo naturale (es. alberi, anfratti, grotte, ecc.) o artificiale (es. tettoie ricoveri, ecc.) configurabile con lo spazio disponibile per gli animali.

La condizione adeguata prevede la possibilità di avere a disposizione ripari accessibili, sufficienti e idonei in relazione alla stagione e alla località

con funzione protettiva dalle condizioni climatiche avverse e/o eventuali rischi ambientali e al numero di suini. La condizione per il requisito superiore prevede la presenza di ripari naturali o artificiali facilmente accessibili, sufficienti ed idonei a proteggere tutti i suini dalle condizioni climatiche avverse e/o eventuali rischi ambientali e con dimensioni minime dell'area disponibile (criterio B.17 Densità animale) adeguate al peso medio dei soggetti.

B.14 Gestione degli alimenti

"Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti". (D. L. vo 146/2001 allegato, punto 17).

"I mangimi sono immagazzinati separatamente dai prodotti chimici e da altri prodotti vietati nell'alimentazione degli animali. Le aree di stoccaggio e i contenitori sono mantenuti puliti e asciutti e, se del caso, sono attuate opportune misure di controllo dei parassiti. Le aree di stoccaggio e i contenitori sono puliti regolarmente per evitare un'inutile contaminazione incrociata. Le sementi sono immagazzinate adeguatamente e in modo tale da non essere accessibili agli animali. I mangimi medicati e i mangimi non medicati destinati a diverse categorie o specie di animali sono immagazzinati in modo da ridurre il rischio di somministrazione ad animali cui non sono destinati" (Reg. CE 183/2005, allegato III, SOMMINISTRAZIONE DEI MANGIMI, punto 1).

"L'unità di produzione animale e l'attrezzatura per la somministrazione dei mangimi sono pulite a fondo e regolarmente per prevenire l'eventuale insorgere di fonti di pericolo. I prodotti chimici usati per la pulitura e l'igienizzazione sono usati conformemente alle istruzioni e conservati lontano dai mangimi e dagli spazi previsti per la somministrazione degli alimenti agli animali". (Reg. CE 183/2005, allegato III, PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE ATTREZZATURE DA STALLA E PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI MANGIMI).

"Le materie prime alimentari devono essere analizzate per la composizione dei nutrienti, conservate correttamente e prive di contaminazioni." (EFSA 2022)

Elemento di verifica 14
GESTIONE DEGLI ALIMENTI
<i>(Categoria di non conformità: Edifici e locali di stabulazione)</i>
<i>"Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti".</i>
I locali adibiti alla preparazione/conservazione degli alimenti sono adeguatamente separati e soddisfano i requisiti minimi dal punto di vista igienico-sanitario
Locali adibiti alla preparazione/conservazione degli alimenti non idonei (es. mancata separazione e/o luoghi di preparazione degli alimenti)
Locali adibiti alla preparazione/conservazione degli alimenti idonei (es. locali adeguatamente separati, puliti e correttamente gestiti)

Il valutatore verifica che i locali adibiti alla preparazione/conservazione degli alimenti siano adeguatamente separati e soddisfino i requisiti minimi dal punto di vista igienico-sanitario.

I locali devono essere lavati e disinfettati routinariamente e possibilmente deve esserne tenuta traccia. La condizione non adeguata prevede che i locali adibiti alla preparazione/conservazione degli alimenti non siano idonei (es. mancata separazione e/o luoghi di preparazione degli alimenti sporchi, fatiscenti). La condizione adeguata prevede che i locali adibiti alla preparazione/conservazione degli alimenti risultino idonei (es. locali adeguatamente separati, puliti e correttamente gestiti).

MINISTERO DELLA SALUTE - IZSLER - CReNBA

B.15 Infermeria

“[...] Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettiera asciutte o confortevoli” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 4, comma 2).

“I suini che devono essere allevati in gruppo, che sono particolarmente aggressivi, che sono stati attaccati da altri suini o che sono malati o feriti, sono temporaneamente tenuti in recinto individuale. In tal caso, il recinto individuale deve permettere all'animale di girarsi facilmente se ciò non è in contraddizione con specifici pareri veterinari” (D. L. vo 122/2011, articolo 3, punto 8).

I recinti ospedalieri per la cura degli animali malati devono facilitare la cura e il recupero dell'animale in base alle sue condizioni fisiche, all'età e alla malattia/infortunio (EFSA 2022)

Elemento di verifica 15	
INFERMERIA	
<i>(Categoria di non conformità: Edifici e locali di stabulazione)</i>	
<i>"Gli animali malati o feriti se necessario vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettiera asciutte o confortevoli" e "I suini che devono essere allevati in gruppo [...] che sono malati o feriti, sono temporaneamente tenuti in recinto individuale".</i>	
Nel reparto infermeria devono essere posti solo animali malati o feriti.	
Verificare la presenza, il numero e le condizioni dei locali infermeria	
Nessun locale specifico ed identificabile	
Locale identificato, appositamente preparato per accogliere animali malati o feriti con lettiera asciutta e/o tappetino confortevole ove la condizione clinica lo richieda	
Locale specifico ed identificato, con lettiera asciutta e/o tappetino, in grado di ospitare un numero sufficiente di animali	

Qualora il grado di benessere e/o lo stato sanitario di un animale sia ritenuto non idoneo oppure le condizioni di aggressività di un soggetto siano tali da farlo considerare un rischio per sé stesso o per gli altri animali, è necessario isolare e/o separare l'animale dal resto del gruppo in un locale infermeria dedicato. L'infermeria deve essere identificata (apposito cartello e/o segnalata sulla pianta aziendale) come area circoscritta adibita a tale funzione. Pertanto, tale area risulterà vuota o contenente solo individui la cui condizione clinica richieda un trattamento specifico. Questa area deve essere segnalata tramite apposita cartellonistica o altra indicazione scritta o segnalata sulla planimetria aziendale. Essa, dovrebbe avere un'area con una pavimentazione solida per consentire la fornitura di lettiera e un facile accesso all'acqua e al cibo (EFSA 2022); deve essere fornita di lettiera confortevole, paglia o materiali simili, tappetini di gomma morbida e/o altre pavimentazioni che possano migliorare le condizioni degli animali, nel caso in cui la condizione clinica lo richieda, come ad esempio per animali in stato di decubito o zoppi.

L'isolamento individuale deve essere condotto se la valutazione clinica e di benessere del soggetto lo necessita e solo in casi di estrema gravità. Al locale infermeria vengono applicati gli stessi criteri di densità e comfort previsti dal D. L. vo 122/2011 a seconda della categoria di animali presa in esame; si rammenta che l'isolamento in gabbia non è consentito in quanto pregiudica la possibilità all'animale di girarsi. L'isolamento in gabbia è possibile esclusivamente per il singolo caso clinico se richiesto espressamente dal veterinario (certificazione scritta).

Deve essere garantita la presenza dell'infermeria, che sia opportunamente identificata (es. mediante cartellonistica apposita o riportato sulla planimetria), che sia dotata di pavimentazione confortevole, eventualmente di una lettiera se la condizione clinica dei soggetti lo richieda, e che sia sufficientemente ampia affinché venga rispettata la densità come da D. L. vo 122/2011.

La condizione ottimale prevede che il locale sia specifico ed identificato, con lettiera asciutta e/o tappetino, e deve essere in grado di ospitare un numero sufficiente di animali (indicativamente il 3 % degli animali presenti), ovvero avere una superficie a disposizione della densità ottimale come da calcoli al criterio B.17 Densità animale.

Negli allevamenti all'aperto, ai fini di un'ottimale gestione degli individui malati e/o feriti dovrebbero essere disponibili diversi recinti, in modo da poterli riempire e svuotare su base TP-TV, per ridurre l'accumulo di organismi che causano malattie. (EFSA 2022)

B.16 Isolamento degli animali a rischio o aggressivi

“[...] Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettieri asciutte o confortevoli” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 4, comma 2).

“I suini che devono essere allevati in gruppo, che sono particolarmente aggressivi, che sono stati attaccati da altri suini o che sono malati o feriti, sono temporaneamente tenuti in recinto individuale. In tal caso, il recinto individuale deve permettere all'animale di girarsi facilmente se ciò non è in contraddizione con specifici pareri veterinari” (D. L. vo 122/2011, articolo 3, punto 8).

“In genere sono più piccoli e in uno spazio aereo ridotto, spesso sono completamente grigliati e relativamente privi di aree differenziate. Poiché i suini vi rimarranno in genere per il resto del periodo di produzione, devono consentire il contatto sociale e un accesso adeguato alle risorse.” (EFSA 2022).

Elemento di verifica 16
ISOLAMENTO DEGLI ANIMALI A RISCHIO O AGGRESSIVI
<i>(Categoria di non conformità: Ispezione e controllo degli animali)</i>
<i>“I suini che devono essere allevati in gruppo, che sono particolarmente aggressivi, che sono stati attaccati da altri suini [...] sono temporaneamente tenuti in recinto individuale. In tal caso, il recinto individuale deve permettere all'animale di girarsi facilmente se ciò non è in contraddizione con specifici pareri veterinari”.</i>
Valutare la possibilità di mantenere gli animali temporaneamente in un recinto individuale con possibilità di vedere altri suini e con caratteristiche strutturali adeguate alle esigenze del caso
Impossibilità di isolare un suino (assenza di un box vuoto o di un settore dell'infermeria idoneo a mantenere l'isolamento di uno o più animali o presenza in tutti i box, compresa l'infermeria, di più di un suino)
Presenza di un ricovero vuoto o di un settore dell'infermeria idoneo a mantenere l'isolamento di uno o più animali

L'isolamento individuale deve essere condotto se la valutazione clinica e di benessere del soggetto lo necessita. Al locale isolamento vengono applicati gli stessi criteri di densità e comfort previsti dal D. L. vo 122/2011 a seconda della categoria di animali presa in esame; si rammenta che l'isolamento in gabbia non è consentito in modo routinario in quanto pregiudica la possibilità all'animale di girarsi, ove non sia richiesto espressamente dal veterinario (certificazione scritta) per il singolo caso clinico. Il valutatore verifica la presenza di un'area che renda possibile isolare un animale qualora sia necessario. Si considera non adeguata l'impossibilità di isolare un suino (assenza di un box vuoto o di un settore dell'infermeria idoneo a mantenere l'isolamento di uno o più animali o presenza in tutti i box, compresa l'infermeria, di più di un suino e nell'infermeria impossibilità di mantenere animali isolati). Si considera adeguata la presenza di un ricovero vuoto o di un settore dell'infermeria idoneo a mantenere l'isolamento di uno o più animali

B.17 Densità animale

“La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Allorché continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche” (D. L. vo 146 All. Libertà di movimento punto 7).

“le superfici libere a disposizione di ciascun suinetto o suino all'ingrasso allevato in gruppo, escluse le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe, devono corrispondere ad almeno:

5) 0,55 mq per i suini di peso vivo compreso tra 50 e 85 kg;

6) 0,65 mq per i suini di peso vivo compreso tra 85 e 110 kg;

7) 1,00 mq per i suini di peso vivo superiore a 110 kg”. (D. L. vo 122/2011, articolo 3 punto 1 lettera a).

“i locali di stabulazione dei suini devono essere costruiti in modo da permettere agli animali di: [...]

b) riposare e alzarsi con movimenti normali;” (D. L. vo 122/2011, allegato 1, parte I, punto 3 lettera b).

“Per ottenere una stima, utilizzando concetti biologici, del quantitativo di spazio di cui ogni suino ha bisogno, l'equazione A (spazio a disposizione in m²) = k (costante) $\times W^{0.67}$ (2/3 del peso vivo) [...] stima questi risultati in un minimo di k 0,036 [...]” (Conclusions on effects of space allowance on welfare n.19 The EFSA Journal (2005) 268, 1-19).

“Con questo spazio (k 0,036) il tasso di crescita è meno compromesso (stimato al 57%) e il morso della coda è ridotto (stimato al 48%) rispetto a un $k = 0,028$ (che approssima l'attuale spazio minimo legale)” (EFSA 2020).

“Lo spazio necessario per tutti i suini per giacere, separatamente, in decubito laterale contemporaneamente equivale a un valore k di 0,047” (Conclusions on effects of space allowance on welfare n. 20 The EFSA Journal (2005) 268, 1-19).

“Il sovraffollamento dovrebbe essere evitato poiché è un fattore di rischio per l'espressione delle malattie e altre cause di scarso benessere. Per i maiali fino a 110 kg, lo spazio minimo dovrebbe essere equivalente a quello calcolato con $k = 0,036$ dove la temperatura ambientale non supera i 25°C. Se è probabile che la temperatura ambientale superi i 25 °C, lo spazio a disposizione deve essere equivalente a $k = 0,047$. Per i maiali di più di 110 kg, dovrebbe essere usato uno spazio equivalente a $k = 0,047$ in ogni caso.” (Raccomandazione n.5 The EFSA Journal (2005) 268, 1-19).

“Con questo spazio, (valore k di 0,047 per suini di peso pari a 110 kg con temperatura ambientale che supera i 25°C o con peso superiori a 110 kg) il tasso di crescita è ancora meno compromesso (si

stima che sia del 26%) e la morsicatura della coda è ulteriormente ridotta (si stima che sia del 17%) rispetto a un $k = 0,028$ (che approssima l'attuale spazio minimo legale)” (EFSA 2022)

“Considerando suini di peso superiore a 110kg, le aggressioni, le lesioni cutanee, la morsicatura della coda, e le risposte a tutti i stimoli scatenanti una reazione adrenalinica, incrementano con la diminuzione dello spazio disponibile nel range che equivale a $k = k 0,024$ a $0,060$, in particolare fino a $0,048$ ”. (Conclusions on effects of space allowance on welfare n.22 The EFSA Journal (2005) 268, 1-19).

“La densità animale, associata all'assenza di materiale manipolabile e a pavimentazioni totalmente fessurate, rappresenta un fattore di rischio significativo per la morsicatura della coda” (Conclusioni dalla valutazione del rischio n. 2 EFSA Journal 2007; 611,8-13).

“Uno spazio ridotto favorisce comportamenti dannosi come l'aggressività e il mordersi la coda e compromette la crescita” (Tabella 59 - EFSA 2022)

“Per il calcolo delle superfici a disposizione [...] si potrà tener conto [...] dei parchetti esterni purché provvisti di tettoia per la protezione dalle intemperie” (Circolare Ministeriale 0022766-P-12/12/2012, allegato 1).

Elemento di verifica 17

DENSITÀ ANIMALE

(Categoria di non conformità: Spazio disponibile)

“Le superfici libere a disposizione di ciascun suinetto o suino all'ingrasso allevato in gruppo, devono corrispondere ad almeno: 0,40 mq per i suini di peso vivo compreso tra 30 e 50 kg; 0,55 mq per i suini di peso vivo compreso tra 50 e 85 kg; 0,65 mq per i suini di peso vivo compreso tra 85 e 110 kg; 1,00 mq per i suini di peso vivo superiore a 110 kg”.

Verificare la densità degli animali nei locali di stabulazione, indicare l'area, il n° di suini e la categoria di peso [] m² [] n° di suini [] peso in kg; infine, valutare l'estensione del pascolo per ogni capo e la disponibilità che deve essere garantita per tutto il ciclo/anno nel rispetto della volontà degli animali

Categoria di peso	Libertà limitata (mq)	Libertà adeguata (mq)		Libertà ottimale (mq)	
	spazio disponibile nei ricoveri/capo	s.d. ricoveri/capo	spazio disponibile al pascolo/capo	spazio disponibile nei ricoveri/capo	spazio disponibile al pascolo/capo
51-85 Kg	< 0,55	≥0,55	<250	>0,55	≥250
86-110 Kg	< 0,65	≥0,65		>0,65	
> 110 Kg	< 1,00	≥1,00		>1,00	

Libertà di movimento limitata e/o presenza di strutture limitanti il movimento

Libertà di movimento assicurata da una superficie adeguata

Libertà di movimento ottimale con una superficie superiore ai limiti previsti

Fornire una superficie libera sufficiente a ciascun animale è un requisito fondamentale per il mantenimento di un appropriato livello di benessere. Una sufficiente superficie libera, garantisce la possibilità ad ogni suino di poter applicare liberamente la reazione fisiologica del *fight or flight* come risposta in caso di percezione di un evento pericoloso o di attacco.

Il valutatore prende le misure del box/recinto, tramite idonei strumenti di misurazione (es. misuratore laser, topografia), senza considerare il fronte mangiatoia (truogolo) per calcolarne la densità sia delle aree coperte (ricoveri) che di quelle scoperte (area totale in m²/numero di suini presenti nel box/recinto di aree coperte e scoperte). Questo calcolo deve necessariamente ripetersi qualora vari la tipologia di box/recinto, il numero di animali per box/recinto o le dimensioni di quest'ultimo.

La condizione migliorativa è assolta dal rispetto della densità stabilita dalla normativa.

La condizione ottimale garantisce il rispetto di area minima stabilita dalla normativa a livello dei ricoveri e lo spazio disponibile al pascolo per capo ≥ 250 mq.

Inoltre, un ulteriore indicatore di corretta gestione dell'allevamento è rilevabile da planimetrie che riportino, per ogni settore, le misure dei box/recinti destinati ad alloggiare gli animali con l'eventuale numero massimo di soggetti di peso e/o categorie diverse per ciascun settore. Le misurazioni devono riferirsi alle superfici effettivamente utilizzabili dagli animali, calcolate escludendo lo spazio occupato da mangiatoie e truogoli a livello di ricoveri. Questo rilievo concorre a definire la capacità dell'allevatore di tenere sotto controllo (soprattutto in presenza di diversi addetti alla custodia degli animali) il fattore di rischio "eccessiva densità degli animali".

Il sistema di allevamento all'aperto, comunemente prevede l'accesso a paddock (in erba o in terra) con edifici temporanei o permanenti per il riparo. Come indicato dall'EFSA (2007a), ciò può comportare la fornitura di semplici ripari sotto forma di archi di ferro ondulato, capannoni di legno o tende, e l'accesso a un'ampia area recintata del paddock.

La superficie totale disponibile di allevamento condiziona il numero di capi che si possono allevare. Per il dimensionamento dei recinti e il calcolo del numero di suini allevabili vengono indicate le seguenti superfici unitarie, riferite a esperienze pratiche condotte a livello europeo e riparametrate in funzione dei coefficienti di densità animale previsti dalla normativa inerente all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento: 250 m² /capo per suini in accrescimento e ingrasso.

Si rammenta che è necessario, a seconda della tipologia di allevamento, rispettare i limiti imposti dalle normative vigenti in materia di protezione ambientale.

I ricoveri mobili devono essere dimensionati tenendo conto di superfici minime coperte adeguate alla categoria ed al numero degli animali, fermo restando che negli allevamenti all'aperto le superfici libere a disposizione dei suini (coperte più all'aperto) sono tendenzialmente largamente superiori a quelle minime previste dal D.Lgs. 122/2011.

B.18 Conformità pavimentazione box/recinto

“qualora si utilizzano pavimenti fessurati in calcestruzzo per suini allevati in gruppo:

2.1) l'ampiezza massima delle aperture deve essere di: [...]

2.1.2) 14 mm per i suinetti;

2.1.3) 18 mm per i suini all'ingrasso; [...]

2.2) l'ampiezza minima dei travetti deve essere di:

2.2.1) 50 mm per i lattonzoli e i suinetti;

2.2.2) 80 mm per i suini all'ingrasso, [...].”

(D. L. vo 122/2011, articolo 3, punto 1, lettera c, sottopunto 2).

“[...] il livello di tolleranza prevista nell’ European Standard EN 12737:2004+A1 per quanto riguarda la realizzazione dei pavimenti in calcestruzzo, corrisponde a +/- 3mm per aperture e travetti [...]” (Circolare Ministeriale 0022766-P-12/12/2012, allegato 2)

Elemento di verifica 18

CONFORMITÀ PAVIMENTAZIONE BOX/ RECINTO

(Categoria di non conformità: Pavimentazioni)

“Qualora si utilizzano pavimenti fessurati in calcestruzzo per suini allevati in gruppo: l'ampiezza massima delle aperture deve essere di:[...] 14 mm per i suinetti; 18 mm per i suini all'ingrasso; l'ampiezza minima dei travetti deve essere di: 50 mm per i suinetti; 80 mm per i suini all'ingrasso”.

(N.B. alle misure deve essere applicato il range di tolleranza ± 3 mm come da Circolare Ministeriale)

Verificare il tipo di pavimentazione e le dimensioni delle fessure e dei travetti

Pavimento in calcestruzzo fessurato con ampiezza dei travetti o delle fessure non idonee

Pavimentazione in calcestruzzo fessurato con misure idonee; pavimento pieno; grigliato in plastica o in metallo

Pavimento pieno con lettiera permanente; terra o pascolo

Il pavimento può essere pieno, fessurato (in calcestruzzo), parzialmente fessurato (in calcestruzzo) e grigliato (metallico o materiale plastico). Qualunque sia la tipologia del parchetto/recinto, è necessario valutarne la pavimentazione, in quanto è accessibile ai suini che quindi sono esposti a eventuali pericoli derivanti da pavimentazioni non regolari, fatiscenti o non sottoposti, qualora necessario, a manutenzione. Il valutatore verifica la tipologia di pavimentazione presente indicando la condizione a maggior rischio rilevata; inoltre verifica che i box/recinti possano essere puliti e disinfettati. In caso di pavimentazione fessurata o parzialmente fessurata in calcestruzzo è necessario verificare se travetto e fessura rispettano la normativa vigente per la categoria di suino allevata in quel locale come da Tabella 1.

La verifica del rispetto di tale parametro va valutata misurando le fessure e i travetti in caso di pavimenti fessurati o parzialmente fessurati. La presenza di fessure che hanno una misura superiore, o travetti con misura inferiore a quella consentita, tenendo conto delle tolleranze, rappresenta un pericolo per il benessere, favorendo l'insorgenza di zoppie (criterio 31) e bursiti (criterio 38). Il valutatore deve altresì valutare un eventuale consumo degli angoli del travetto tale da compromettere il corretto appoggio dell'arto dell'animale.

Le misure per fessure e i travetti si applicano solamente a pavimenti fessurati o parzialmente fessurati in calcestruzzo, la presenza di altri materiali non richiede il rispetto delle misure. Tuttavia, è fondamentale verificare, come da criterio 20, che tali pavimentazioni non arrechino danni agli animali.

Le tolleranze per i pavimenti fessurati in calcestruzzo sono dettate dalla norma di costruzione UNI European Standard EN 12737:2004+A1, che sancisce per i pavimenti con fessure da 14 a 20 mm e con travetto da 80 a 120 mm un range di 3 mm di tolleranza; mentre per le fessure da 10 a 14 mm e con travetto da 50 a 80 mm un range di 2 mm di tolleranza.

Tabella 1 Misure accettabili di fessure e travetti per pavimenti fessurati in calcestruzzo

Categoria di peso	Fessure mm	Travetti mm
Suini all'ingrasso (>30 Kg)	18 (max 21)	80 (min 77)
Scrofe e Scrofette	20 (max 23)	80 (min 77)

Il pavimento dei ricoveri mobili sarà mantenuto asciutto anche mediante l'impiego di materiali da lettiera rinnovati regolarmente in quantità adeguate secondo le esigenze di comfort igrotermico dei suini.

B.19 Assenza di materiali e attrezzature nocivi per gli animali

"I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati" (D. L. vo 146/2001 allegato, punto 8).

"I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali" (D. L. vo 146/2001 allegato, punto 9).

"Non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni. Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni nazionali" (D. L. vo 146/2001 allegato, punto 20).

"Gli animali sono in genere racchiusi da recinti elettrificati e dotati di ripari sotto forma di archi di ferro ondulato, capannoni di legno o tende (...)." (EFSA 2022).

Elemento di verifica 19

ASSENZA DI MATERIALI E ATTREZZATURE NOCIVI PER GLI ANIMALI

(Categoria di non conformità: Edifici e locali di stabulazione)

"I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati. I locali di stabulazione [...] degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali"

Recinti e attrezzature con cui gli animali possono venire a contatto non devono essere nocivi, presentare spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni (sono ritenute idonee le recinzioni elettrificate; non sono ritenute idonee le recinzioni con filo spinato ad altezza di animale con parte vulnerante verso gli animali allevati).

Presenza anche di un solo parametro non sufficiente

Tutti i parametri sono sufficienti

Le strutture e le recinzioni devono essere progettate e gestite in modo da non causare lesioni agli animali. Il valutatore verifica che le strutture siano integre e che non possano recare danno agli animali. La presenza di valutazioni insufficienti a livello di lesioni cutanee possono supportare eventuali non conformità, tuttavia è necessario valutare approfonditamente i tipi di lesione e le cause ipotizzate. Nel caso di un numero elevato di lesioni cutanee è necessario approfondire la possibile eziologia al fine di relazionare correttamente le cause; ad esempio classificare le lesioni se di origine

traumatica da strutture o causate da altri suini in condizioni di aggressività (far riferimento al criterio C.39 Lesioni corpo).

MINISTERO DELLA SALUTE - IZSLER - CReNBA

B.20 Caratteristiche Pavimenti e strutture

" i pavimenti devono essere non sdrucciolevoli e senza asperità per evitare lesioni ai suini e progettati, costruiti e mantenuti in modo da non arrecare lesioni o sofferenze ai suini. Essi devono essere adeguati alle dimensioni e al peso dei suini e, se non è prevista una lettiera, costituire una superficie rigida, piana e stabile". (D. L. vo 122/2011, allegato 1, parte I, punto 5).

“La maggior parte dei suini da ingrasso è ospitata in recinti, il cui pavimento è completamente o parzialmente fessurato” (EFSA, 2007a).

“La limitazione dei movimenti può essere causata dalla scivolosità della pavimentazione, dovuta a materiali inadeguati o usurati, o dalla presenza di escrementi. Le misure preventive comprendono la scelta e la manutenzione di una pavimentazione adeguata.

Le misure correttive consistono nel pulire i pavimenti sporchi e nel fornire paglia o altro substrato sulle superfici scivolose del pavimento, se possibile.” (EFSA 2022).

Elemento di verifica 20

PAVIMENTI E STRUTTURE

(Categoria di non conformità: Pavimentazioni)

" I pavimenti devono essere non sdrucciolevoli e senza asperità per evitare lesioni ai suini e progettati, costruiti e mantenuti in modo da non arrecare lesioni o sofferenze ai suini".

I pavimenti non devono essere sdrucciolevoli o presentare asperità e devono essere adeguati alla categoria di suini allevata

Presenza anche di un solo parametro non sufficiente

Tutti i parametri sono sufficienti

Le strutture devono essere progettate e gestite in modo da non causare lesioni agli animali. I materiali utilizzati per la progettazione e realizzazione dei pavimenti, devono essere di qualità adeguata e devono essere scelti in virtù della tipologia di animale allevato. Nello specifico, questo non deve essere né troppo scivoloso né troppo abrasivo.

I pavimenti sono soggetti ad un continuo insulto fisico-chimico e questo spesso ne comporta l'usura fino a causare, in alcuni punti, la perdita d'integrità della pavimentazione stessa che espone i suini a possibili lesioni.

Il valutatore verifica che le pavimentazioni e le altre strutture siano integre e che non possano recare danno agli animali. La presenza di valutazioni insufficienti a livello di zoppie e/o lesioni cutanee possono supportare eventuali non conformità, tuttavia è necessario valutare approfonditamente i tipi di lesione e le cause ipotizzate. Nel caso di un numero elevato di zoppie è necessario verificare congiuntamente l'idoneità della pavimentazione al criterio B.18 Conformità pavimentazione

box/recinto . Nel caso di un numero elevato di lesioni cutanee è necessario approfondire la possibile eziologia al fine di relazionare correttamente le cause; ad esempio classificare le lesioni se di origine traumatica da strutture, mal governo del suolo-lettiere o causate da altri suini in condizioni di aggressività (far riferimento al criterio C.39 Lesioni corpo).

MINISTERO DELLA SALUTE - IZSLER - CReNBA

B.21 Area di decubito

“I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 8)

“I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali” (D. L. vo 146/2001 allegato, punto 9).

“i locali di stabulazione dei suini devono essere costruiti in modo da permettere agli animali di:

a) avere accesso ad una zona in cui coricarsi confortevole dal punto di vista fisico e termico e adeguatamente prosciugata e pulita, che consenta a tutti gli animali di stare distesi contemporaneamente;

b) riposare e alzarsi con movimenti normali;

c) vedere altri suini [...]” (D. L. vo 122/2011, allegato 1, parte I, punto 3, lettera a, b, c).

“Le procedure di lavaggio e disinfezione dovrebbero essere effettuate in maniera efficace. Il materiale fecale fresco e asciutto, il materiale della lettiera, come ad esempio paglia, segatura ecc. andrebbe rimosso prima di effettuare le suddette operazioni. La semplice disinfezione senza una procedura di lavaggio non è efficace. La progettazione della tipologia di materiale del pavimento, e l'area compresa tra i muri e il pavimento dovrebbe consentire queste operazioni in maniera efficace; perciò queste superfici dovrebbero essere lisce e impervie, in maniera da facilitare il drenaggio e la pulizia dei liquidi di lavaggio.” (Conclusions on effects of space allowance on welfare n. 17 The EFSA Journal (2005) 268, 1-19).

“Per ottenere una stima, utilizzando concetti biologici, del quantitativo di spazio di cui ogni suino ha bisogno, l'equazione A (spazio a disposizione in m^2) = k (costante) $\times W^{0.67}$ (2/3 del peso vivo) [...] stima questi risultati in un minimo di k 0,036 [...]” (Conclusions on effects of space allowance on welfare n.19 The EFSA Journal (2005) 268, 1-19).

“Lo spazio aggiuntivo è normalmente previsto nei sistemi non completamente fessurati per consentire ai suini di mantenere aree separate per il riposo e le escrezioni.” (EFSA2022).

“Come indicato dall'EFSA (2007a), le aree di riposo per i suini all'interno degli alloggi sono generalmente isolate o dotate di lettiera per proteggerli dalle condizioni climatiche avverse.

Una ridotta capacità di sdraiarsi lateralmente può influire negativamente sulla capacità dei suini di termoregolarsi e l'EFSA (2005) indica che a temperature superiori a 21° C circa il 60% dei suini di peso compreso tra 75 e 100 kg giace in posizione laterale su pavimenti completamente o parzialmente a fessurati. L'EFSA (2005) ha raccomandato che lo spazio a disposizione dei suini da finissaggio sia

superiore al minimo legale attualmente in vigore nell'UE, per consentire a tutti i suini di riposare separatamente e in posizione laterale" (EFSA2022).

Elemento di verifica 21
AREA DI DECUBITO
<i>(Categoria di non conformità: Edifici e locali di stabulazione)</i>
<i>"I locali di stabulazione dei suini devono essere costruiti in modo da permettere agli animali di: avere accesso ad una zona in cui coricarsi confortevole dal punto di vista fisico e termico e adeguatamente prosciugata e pulita, che consenta a tutti gli animali di stare distesi contemporaneamente; riposare e alzarsi con movimenti normali; vedere altri suini"</i>
Verificare le condizioni dell'area di decubito
Presenza anche di un solo parametro non sufficiente
Tutti i parametri sono sufficienti

I locali/recinti di stabulazione devono essere costruiti in modo da consentire ad ogni suino di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire sé stesso senza difficoltà e di avere una zona pulita e asciutta per il riposo. Per il benessere animale la presenza di una superficie piena risulta fondamentale (sia per il comfort che per la possibilità di avere un materiale manipolabile ottimale come, ad esempio, la paglia) e i pavimenti totalmente fessurati sono un alto fattore di rischio (EFSA, 2007c).

I suini, abitualmente, utilizzano aree separate per sdraiarsi e urinare e/o defecare, tranne quando sono stressati dalla temperatura, malattie, alte concentrazioni di gas nocivi, ventilazione non ottimale, quando la disponibilità di spazio nel sistema di stabulazione non è sufficiente, oppure quando il suddetto sistema è progettato o gestito in maniera poco accurata (EFSA, 2005).

Inoltre, i suini devono potersi alzare con movimenti naturali, non devono essere presenti pavimenti scivolosi.

L'inadeguatezza dello spazio a disposizione è il principale ostacolo al movimento. Ciò limita la capacità dei suini di evitare compagni di recinto aggressivi, di accedere a risorse quali mangiatoie e abbeveratoi, di mantenere separate le aree di riposo e di defecazione e di adottare le posizioni preferite. I problemi di riposo sono legati all'uso di spazi ridotti e di pavimenti duri e possono significare che i suini non possono sdraiarsi nelle posizioni o posture preferite e che il riposo è interrotto (gravità elevata). Una ridotta capacità di sdraiarsi lateralmente può anche limitare la capacità dei suini di termoregolarsi. Ed è particolarmente importante verso la fine del periodo di ingrasso (EFSA 2022).

Il valutatore verifica, considerando il comportamento dei suini in particolar modo durante il periodo estivo (soprattutto per i pavimenti pieni), che nel locale di stabulazione sia presente una parte di

superficie pulita e asciutta sufficiente per ogni suino e che il sistema manageriale ne permetta il mantenimento.

Inoltre, questo parametro risulta fortemente relazionato al criterio C.32 Pulizia degli animali, che se rientra nella categoria insufficiente, necessita di un'approfondita valutazione congiunta.

Verificare inoltre la possibilità per tutti gli animali di vedere altri suini.

MINISTERO DELLA SALUTE - IZSLER - CReNBA

B.22 Temperatura, Umidità Relativa e Polverosità

“La circolazione dell’aria, la quantità di polvere, la temperatura, l’umidità relativa dell’aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 10).

“[...] quando aumenta l’incidenza della morsicatura della coda in un allevamento, altri fattori che hanno anche effetto sulla probabilità di morsicatura della coda (ad esempio velocità dell’aria, stato di salute, elevata temperatura) dovrebbero essere considerati.” (Raccomandazione 5 EFSA Journal 2007; 611,8-13).

“Le conseguenze più rilevanti per il benessere individuate nel caso degli animali in svezzamento ospitati in sistemi all’aperto sono lo stress da freddo e i disturbi gastro-enterici; per i suini all’ingrasso allevati all’aperto il parere degli esperti non ha individuato conseguenze rilevanti per il benessere” (EFSA 2022).

Elemento di verifica 22 TEMPERATURA, UMIDITÀ RELATIVA E POLVEROSITÀ <i>(Categoria di non conformità: Edifici e locali di stabulazione)</i>
<i>“La circolazione dell’aria, la quantità di polvere, la temperatura, l’umidità relativa dell’aria [...] devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali”.</i>
Verificare il tipo di ventilazione presente e le condizioni microclimatiche presenti in allevamento con particolare attenzione a temperatura, umidità relativa e polverosità: I limiti indicati sono solamente un ausilio per il valutatore che dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio
Condizioni microclimatiche non adeguate per gli animali: es. ambienti chiusi (assenza di aperture) senza adeguata ventilazione o polverosi
Condizioni microclimatiche idonee per gli animali: es. ventilazione naturale o impianti di ventilazione senza sistemi di controllo
Condizioni microclimatiche ottimali per gli animali: ripari con impianti di condizionamento automatizzato del microclima o ventilazione naturale con sistemi di controllo del microclima o ventilazione naturale o artificiale, raffrescamento (es. pozze d'acqua, dispositivi raffrescanti quali spruzzatori, docce o gocciolatoi o teli ombreggianti per il caldo), ripari per il freddo

Il suino presenta difficoltà nel processo di termoregolazione in quanto presenta ghiandole sudoripare in numero ridotto e una bassa volemia. Proprio per questo in presenza di alte temperature, accompagnate da un’elevata umidità relativa, i suini possono andare incontro a stress termico. I suini sono sensibili alle alte temperature ambientali e cercano di proteggersi modificando il loro comportamento. In situazione di caldo, infatti, assumono una posizione di decubito laterale, che offre la massima superficie corporea all’aria e al contatto con il pavimento, cercano posizioni isolate, lontano dagli eventuali compagni direcinto, e possibilmente nelle zone con maggiori correnti d’aria,

riducono il livello di attività, limitano l'ingestione di alimento e aumentano considerevolmente il consumo di acqua di bevanda. Nei sistemi all'aperto, la possibilità di sguazzare in pozzanghere o specchi d'acqua, insieme al cambiamento di postura sono il mezzo predominante per regolare il calore. In assenza di pozzanghere per sguazzare, i suini tendenzialmente si sdraiano sulle feci per raffrescarsi (EFSA 2022).

Le basse temperature risultano dannose per i soggetti giovani soprattutto quando vengono stabulati in ambienti senza ripari coibentati per il freddo. In situazione di basse temperature i suini mettono in atto una serie di strategie di difesa: il decubito è prevalentemente di tipo sternale, per limitare la superficie di contatto con il pavimento; aumenta la tendenza al raggruppamento al fine di limitare la superficie cutanea esposta all'aria e le perdite di calore per irraggiamento. Gli animali, inoltre, se possibile, evitano le zone del recinto con correnti d'aria e aumentano il consumo alimentare (Gastaldo *et al.*, 2018).

Il valutatore verifica la presenza di eventuali comportamenti legati alla difficoltà di termoregolazione. Nella fattispecie, temperature eccessivamente basse sono indicate, ad esempio, dalla presenza di animali accalcati, mentre temperature eccessivamente alte sono riconducibili a presenza di animali tachipnoici (ritmo respiratorio accelerato).

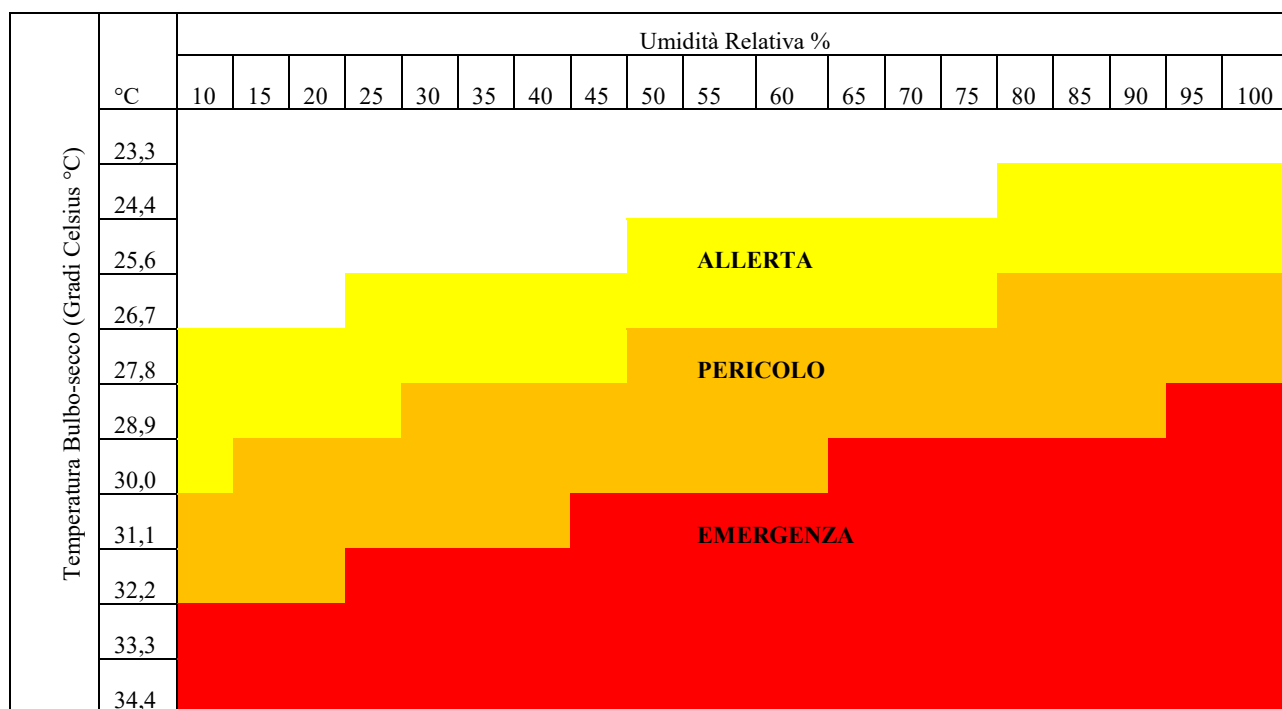
Indicativamente le temperature comfort in relazione alla categoria di peso risultano comprese tra 16-21°C tra 23-34 kg, 13-21°C tra i 34-82 kg e 10-21°C sopra gli 82-finitaggio e riproduttori (Zimmerman *et al.*, 2012). Per quanto riguarda l'umidità relativa l'ideale è tra 50-75% (Muirhead e Alexander, 2013).

La situazione insufficiente prevede condizioni microclimatiche non adeguate agli animali: es. ambienti chiusi (assenza di aperture) senza adeguata ventilazione o polverosi o allevamento all'aperto senza ripari.

La condizione migliorativa prevede delle condizioni microclimatiche idonee per gli animali: es. ventilazione naturale o impianti di ventilazione senza sistemi di controllo e ambienti non polverosi.

Per la condizione ottimale, le condizioni microclimatiche devono essere ottimali: ripari con impianti di condizionamento automatizzato del microclima o ventilazione naturale con sistemi di controllo del microclima o ventilazione naturale o artificiale, raffrescamento (es. pozze d'acqua, dispositivi raffrescanti quali spruzzatori, docce o gocciolatoi o teli ombreggianti per il caldo), ripari per il freddo. Gli impianti di ventilazione, in particolare se a ventilazione forzata, devono essere controllati come da criterio 45 Ispezione delle attrezzature automatiche o meccaniche e 46 Allarme impianto di ventilazione e impianto di riserva. Inoltre, per verificare che il funzionamento sia corretto ed adeguato verificare in almeno due box/recinti per tipologia le condizioni ambientali.

Figura 1 Temperatura e Umidità Stress Index per i suini all'ingrasso-finissaggio (Hongwei e Harmon, 1998 modificato)



B.23 Presenza di gas nocivi

“La circolazione dell’aria, la quantità di polvere, la temperatura, l’umidità relativa dell’aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 10).

Inadeguata qualità dell’aria ($\text{NH}_3 > 10 \text{ ppm}$; $\text{CO}_2 > 3000 \text{ ppm}$; $\text{H}_2\text{S} > 0,5 \text{ ppm}$) (Results 2.4.2, tabella 9 EFSA Journal 2012;10(1):2512).

Livelli di ammoniaca negli allevamenti suini non devono eccedere le 20 ppm (tabella 5, raccomandazione N5, EFSA Journal 2012;10(1):2512).

“Per prevenire le conseguenze sulla salute (disturbi respiratori e oculari) e l’avversione, legate alle alte temperature e alla concentrazione di gas, gli edifici dovrebbero essere progettati e attrezzati per garantire una corretta ventilazione. Ciò contribuirebbe anche alla prevenzione del morso della coda, in quanto gli studi epidemiologici hanno dimostrato che un rischio maggiore di morso della coda è associato a una scarsa qualità dell’aria percepita e a NH_3 superiore a 10 ppm.” EFSA 2022

Elemento di verifica 23	
PRESENZA DI GAS NOCIVI	
<i>(Categoria di non conformità: Edifici e locali di stabulazione)</i>	
"Le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali".	
I limiti indicati devono essere rilevati al momento della verifica con apposita attrezzatura. In mancanza di specifica attrezzatura, in via eccezionale, si possono indicativamente considerare superati i limiti (NH_3) quando è presente rossore delle congiuntive e lacrimazione negli animali e vengono avvertite sensazioni analoghe dal rilevatore, il quale dovrà comunque considerare tutti i fattori di rischio dell'allevamento prima di esprimere il giudizio	
Concentrazioni di gas nocivi dannose per gli animali (indicazione di riferimento dei limiti: $\text{NH}_3 > 20 \text{ ppm}$ e/o $\text{CO}_2 > 3000 \text{ ppm}$). N.B. è considerato nocivo il superamento del limite anche per un solo parametro)	
Concentrazioni di gas nocivi non dannose per gli animali (indicazione di riferimento dei limiti: $\text{NH}_3 10 - 20 \text{ ppm}$ e $\text{CO}_2 < 3000 \text{ ppm}$)	
Concentrazioni di gas nocivi ottimali per gli animali (indicazione di riferimento dei limiti: $\text{NH}_3 < 10 \text{ ppm}$ e $\text{CO}_2 < 3000 \text{ ppm}$)	

Tra gli indicatori di una scorretta ventilazione che può compromettere lo stato sia sanitario che di benessere i gas nocivi risultano degli ottimi parametri da valutare. Tra i principali gas che possono formarsi in un allevamento suino, l’ammoniaca (NH_3) e il biossido di carbonio (CO_2) sono quelli da considerarsi più pericolosi per la salute degli animali.

L’ammoniaca deriva principalmente dal catabolismo delle sostanze organiche, in particolare dell’urea contenuta nei liquami. Pertanto, la presenza di basse quantità di ammoniaca è inevitabile e si riscontra

anche negli allevamenti con ventilazione adeguata. La presenza di biossido di carbonio, invece, è dovuta alla respirazione degli animali presenti. Come per l'ammoniaca, un basso tenore di anidride carbonica è quindi da ritenersi normale anche nelle migliori condizioni manageriali. Se il sistema di ventilazione è inadeguato, la temperatura dell'aria può variare in modo imprevedibile e i livelli di diversi gas nell'ambiente dei suini possono aumentare. Inoltre, la progettazione e la gestione degli edifici devono garantire la rimozione regolare del letame e una buona igiene nei recinti, in modo da garantire che il livello di ammoniaca sia mantenuto al di sotto di 10-15 ppm.

Durante la valutazione dell'allevamento, sono considerati accettabili valori di ammoniaca compresi tra 10 e 20 ppm e valori di anidride carbonica inferiori a 3.000 ppm. I livelli di gas devono essere misurati in allevamento mediante un rilevatore di gas portatile da posizionare al centro dei box/recinti all'altezza degli animali (minimo 3 misurazioni, suddivise per tipologia di box/recinto differenti). La misurazione deve essere eseguita ad altezza della testa del suino della categoria considerata nella valutazione e comunque non superiore ad un metro da terra.

Nel caso di concentrazioni di gas non adeguate (es. $\text{NH}_3 > 20$ ppm) può essere rilevata la seguente sintomatologia negli animali: rossore delle congiuntive e lacrimazione; inoltre tali sintomi possono essere percepiti anche dal valutatore, con il forte tipico odore pungente negli ambienti di stabulazione. Per la condizione ottimale i livelli di ammoniaca devono essere inferiori a 10 ppm e i valori di anidride carbonica inferiori a 3.000 ppm.

B.24 Rumore

“Nella parte del fabbricato dove sono stabulati i suini vanno evitati i rumori continui di intensità pari a 85 dBA nonché i rumori costanti o improvvisi” (D. L. vo 122/2011, allegato 1, parte I, punto 1).

Elemento di verifica 24
RUMORE
<i>(Categoria di non conformità: Edifici e locali di stabulazione)</i>
<i>"Nella parte del fabbricato dove sono stabulati i suini vanno evitati i rumori continui di intensità pari a 85 dBA nonché i rumori costanti o improvvisi".</i>
Indicativamente, in condizioni di routine, si può considerare come riferimento per gli 85 dBA un rumore paragonabile a quello percepito nel traffico intenso
Rumori continui superiori a 85 dBA o improvvisi
Rumori continui inferiori a 85 dBA

Un rumore continuo, se di intensità troppo elevata può causare alterazioni comportamentali nei suini. Il D. L. vo 122/2011 stabilisce che gli animali non devono essere esposti a rumori continui con soglia uguale o superiore a 85 dBA. Molti rumori fanno parte della quotidianità dell'azienda, pertanto, è necessario valutare se effettivamente gli animali mostrano segni di insofferenza al presentarsi del suono. Qualora l'azienda sia localizzata in prossimità di fonti rumorose continue, ad esempio mulini, strade, ferrovie, aeroporti, è consigliabile la creazione di barriere (sia naturali, es. alberi, che artificiali es. pannelli) tra le fonti di rumore e i locali di stabulazione.

Il valutatore verifica, con strumentazione portatile apposita, se gli animali sono esposti a rumori superiori a 85 dBA, altresì a rumori costanti o improvvisi derivanti da fonti interne od esterne all'allevamento. In condizioni di routine, se non si dispone di idonei strumenti di misurazione, è possibile utilizzare come parametro di riferimento per gli 85 dBA, un rumore simile a quello percepito nel traffico intenso.

B.25 Illuminazione

“Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre prevedere un’adeguata illuminazione artificiale.” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 11).

“I suini devono essere tenuti alla luce di un'intensità di almeno 40 lux per un periodo minimo di 8 ore al giorno” (D. L. vo 122/2011, allegato 1, parte I, punto 2).

Elemento di verifica 25	
ILLUMINAZIONE	
<i>(Categoria di non conformità: Illuminazione minima)</i>	
<i>“I suini devono essere tenuti alla luce di un'intensità di almeno 40 lux per un periodo minimo di 8 ore al giorno”.</i>	
Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre prevedere un'adeguata illuminazione artificiale.	
Indicativamente, in condizioni di routine, si può considerare come riferimento per i 40 lux una luce che permette di leggere la check-list senza sforzo	
Illuminazione naturale insufficiente e illuminazione artificiale assente/insufficiente	
Illuminazione adeguata	

I suini non devono restare continuamente al buio, a tal fine, onde soddisfare le loro esigenze comportamentali e fisiologiche è opportuno prevedere un’illuminazione adeguata, naturale o artificiale, che in quest’ultimo caso dovrà essere almeno equivalente alla durata dell’illuminazione naturale che consiste normalmente in 8 ore, ad almeno 40 lux. Dovrà inoltre essere disponibile costantemente un’illuminazione adeguata, fissa o mobile, di intensità sufficiente per consentire agli operatori di svolgere una corretta identificazione e ispezione degli animali in qualsiasi momento.

Il valutatore verifica se gli animali sono esposti ad una illuminazione naturale sufficiente e se è presente un’adeguata illuminazione fissa o mobile per l’ispezione. Nel caso non siano garantite ore di luce al giorno sufficienti, il valutatore verifica la presenza di adeguati impianti di illuminazione tali da fornire una luce artificiale di almeno 40 lux per 8 ore al fine di soddisfare le esigenze fisiologiche degli animali e che tali impianti siano mantenuti accesi durante il periodo minimo stabilito (es. verifica a sorpresa su un numero di box a campione e/o presenza di timer o sensori di accensione e spegnimento automatici). L’intensità deve essere verificata mediante apposita strumentazione portatile oppure, nel caso in cui non si disponesse di idonei strumenti di misurazione, si può considerare idonea una luce che permette di leggere un foglio di giornale senza sforzo. In caso di sospetta condizione inadeguata è comunque necessario confermare con apposita strumentazione (es. luxometro).

B.26 Materiale manipolabile – Materiale per esplorazione e manipolazione

"i suini devono avere accesso permanente a una quantità sufficiente di materiali che consentano loro adeguate attività di esplorazione e manipolazione, quali ad esempio paglia, fieno, legno, segatura, composti di funghi, torba o un miscuglio di questi, salvo che il loro uso possa comprometterne la salute e il benessere" (D. L. vo 122/2011, allegato 1, parte I, punto 4).

"Qualora si manifestino segni di lotta violenta, occorre immediatamente indagare le cause e adottare idonee misure, quali fornire agli animali abbondante paglia, se possibile, oppure altro materiale per esplorazione. Gli animali a rischio o particolarmente aggressivi vanno separati dal gruppo" (D. L. vo 122/2011, allegato 1, parte II, lettera D, punto 3).

"In particolare per i pavimenti fessurati il legno, sotto forma di tronchetti o pezzi di volume superiore all'ampiezza degli spazi tra i travetti si dimostra idoneo e applicabile. Per tutte le altre pavimentazioni i materiali, indicati dalla norma, (tipo e quantità) vanno scelti e calcolati in base alla tipologia di allevamento, al numero dei soggetti osservandone l'utilizzo" (Circolare Ministeriale 0022766-P-12/12/2012, allegato 2)

"4. I materiali di arricchimento dovrebbero permettere ai suini di soddisfare i loro bisogni fondamentali senza comprometterne la salute.

A tal fine i materiali di arricchimento dovrebbero essere sicuri e presentare le seguenti caratteristiche:

- a) essere commestibili — in modo che i suini possano mangiarli e annusarli, preferibilmente con benefici nutrizionali;*
- b) essere masticabili — in modo che i suini possano morderli;*
- c) essere esplorabili — in modo che i suini possano esplorarli;*
- d) essere manipolabili — in modo che i suini possano modificarne la posizione, l'aspetto o la struttura.*

5. Oltre alle caratteristiche elencate al paragrafo 4, i materiali di arricchimento dovrebbero essere forniti in modo tale da essere:

- a) di interesse sostenibile, dovrebbero cioè incoraggiare il comportamento esplorativo dei suini ed essere regolarmente sostituiti e aggiunti;*
- b) accessibili per la manipolazione orale;*
- c) forniti in quantità sufficiente;*
- d) puliti e igienici.*

6. Per soddisfare i bisogni fondamentali dei suini il materiale di arricchimento dovrebbe presentare tutte le caratteristiche elencate ai paragrafi 4 e 5.

A tal fine i materiali di arricchimento dovrebbero essere classificati come segue:

a) materiali ottimali — materiali che presentano tutte le caratteristiche elencate ai paragrafi 4 e 5 e che quindi possono essere utilizzati da soli;

b) materiali subottimali — materiali che presentano la maggior parte delle caratteristiche elencate ai paragrafi 4 e 5 e che quindi dovrebbero essere utilizzati in combinazione con altri materiali;

c) materiali di interesse marginale — materiali che costituiscono una distrazione per i suini ma che non dovrebbero essere considerati tali da soddisfare i loro bisogni fondamentali, e quindi dovrebbero essere forniti anche materiali ottimali o subottimali.” (Raccomandazione UE 2016/336).

“[...] L'occorrenza della morsicatura della coda ha un'origine multifattoriale e questa è un'evidenza nel report che alcuni fattori casuali hanno molto peso, come l'assenza di paglia [...]” (Conclusione 1 EFSA Journal 2007; 611,8-13).

“Può essere concluso che ci sono poche evidenze che la fornitura di giochi come catene, bastoncini masticabili e palle può ridurre il rischio di morsicatura della coda.” (Conclusione n. 7 EFSA Journal 2007; 611,8-13).

“L'assenza di paglia è un importante rischio per la morsicatura della coda. Inoltre sono importanti, sia la quantità di paglia (lettieria permanente meglio di una fornitura limitata da una rastrelliera) che la sua forma (paglia lunga migliore di quella tritata).” (Conclusione n. 15 EFSA Journal 2007; 611,8-13).

“La densità animale, associata a una mancanza di materiale manipolabile e a un pavimento totalmente fessurato, sono un significativo fattore di rischio per la morsicatura della coda”. (Conclusioni dalla valutazione del rischio n. 2 EFSA Journal 2007; 611,8-13).

“Per minimizzare il rischio di morsicatura della coda, si raccomanda di affrontare i seguenti fattori di rischio principali: (i) fornitura di paglia, preferibilmente come lettiera [...]” (Raccomandazione n. 5 EFSA Journal 2007; 611,8-13).

Elemento di verifica 26

MATERIALE PER ESPLORAZIONE E MANIPOLAZIONE: TIPOLOGIA

(Categoria di non conformità: Materiale manipolabile)

"i suini devono avere accesso permanente a una quantità sufficiente di materiali che consentano loro adeguate attività di esplorazione e manipolazione, quali ad esempio paglia, fieno, legno, segatura, composti di funghi, torba o un miscuglio di questi, salvo che il loro uso possa comprometterne la salute e il benessere".

Verificare la presenza e la tipologia di materiali che possano esplicare la funzione di esplorazione e manipolazione e che essi siano puliti e nella disponibilità degli animali:

- Indicare quale materiale o materiali sono presenti in ogni box:

☐ Assente

Se presente:

☐ Lettiera di paglia o di vegetali (compreso il pellet di paglia)

☐ Paglia, fieno o vegetali in rastrelliera

☐ Pellet di paglia in dispenser

☐ Tronchetto di legno fresco e morbido (es. pioppo, salice)

☐ Tronchetto di legno duro

☐ Blocchetti di legno pressato

☐ Corde in fibra naturale

☐ Catena in metallo/plastica

☐ Altro materiale di interesse marginale

☐ Altro materiale subottimale

☐ Altro materiale ottimale

Se Altro specificare _____

- Indicare se pulito:

☐ Pulito

☐ Sporco

- Indicare se disponibile-accessibile:

☐ Disponibile-accessibile

☐ Non disponibile-non accessibile

Assenza di materiali manipolabili o presenza di materiali manipolabili di sola categoria marginale (es. catena, oggetti di plastica ad hoc) o un solo materiale sub-ottimale o non idoneo (es. copertoni)

Presenza di più materiali manipolabili di categoria sub-ottimale o una commistione di materiali (almeno un marginale e un subottimale) complementari a garantire tutte le proprietà dei materiali idonei

Presenza di materiali manipolabili di categoria ottimale o due di categoria subottimale complementari

Masticare, grufolare e investigare l'ambiente circostante sono bisogni comportamentali importanti per i suini. La mancanza di materiali appropriati o in generale di arricchimento ambientale può comportare la comparsa di comportamenti anomali dei suini come morsicatura della coda o delle orecchie (Telkanranta *et al.*, 2014), compromettendone il benessere. È altresì importante che i materiali utilizzati siano sicuri per gli animali e presenti in quantità adeguate al fine di non portare all'instaurarsi di competizioni.

La Raccomandazione UE 2016/336 stabilisce i criteri riferiti ai materiali manipolabili atti a ridurre la necessità del mozzamento della coda.

A tal fine, il materiale manipolabile è classificato come segue:

- assente; nessuna presenza di materiale di arricchimento ambientale, oppure materiale completamente inaccessibile agli animali;
- marginale; il materiale di arricchimento è presente ma non è facilmente raggiungibile dagli animali, oppure non è in quantità adeguate (tutti gli animali devono poterne usufruire nell'arco di un'ora e deve essere raggiungibile almeno da 3 suini contemporaneamente), oppure è costituito da sostanze (es. catene, gomma, tubi in plastica morbida, plastica dura, tronchi di legno duro) che possiedono poche caratteristiche del materiale ideale e che quindi dovrebbero essere associati ad altri materiali;
- subottimale; materiale di arricchimento presente e facilmente raggiungibile dagli animali, in quantità adeguate, che possiede la maggior parte delle caratteristiche del materiale ideale e che quindi dovrebbe essere utilizzato in combinazione con altri materiali (es. gusci di arachidi, trucioli di legno, corde naturali, pellet, gomma morbida naturale, carta in strisce);
- ottimale; i materiali ottimali possono essere utilizzati da soli perché possiedono tutte le caratteristiche necessarie per soddisfare le esigenze dei suini. Ne sono un esempio paglia (da cereali e legumi), torba, foraggio verde (fieno erba insilato, erba medica), miscanto pressati o tritati, ortaggi a radice (rape) se utilizzati come lettiera (European Commission SWD 49, 2016). Per definire il materiale come ottimale è necessario che rispetti tutti i criteri sopra richiesti come da Raccomandazione UE 336/2016.

Sono considerati materiali non idonei gli oggetti nocivi per gli animali, sia dal punto di vista fisico (es. oggetti appuntiti) che dal punto di vista chimico-tossico (es. copertoni di autovetture).

Inoltre, il valutatore verifica se il materiale manipolabile è:

- disponibile-accessibile (il materiale risulta facilmente raggiungibile da tutti gli animali o devono poterne usufruire tutti nell'arco di un'ora e deve comunque essere raggiungibile almeno da 3 suini contemporaneamente)
- pulito (non deve essere ricoperto per più del 30% da materiale fecale)

Il valutatore verifica la presenza del materiale di arricchimento ambientale e lo classifica in base ai criteri sopra elencati.

La condizione accettabile prevede la presenza di più materiali manipolabili di categoria subottimale o una commistione di materiali (almeno un marginale e un subottimale) complementari (vedi Tabella 4; rispettando la classificazione dei materiali, secondo la Tabella 3, devono possedere per ogni principio o un verde o due gialli).

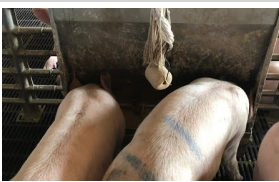
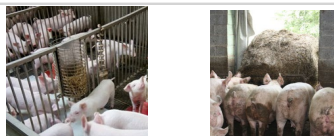
La condizione per il requisito superiore prevede la presenza di materiali manipolabili di categoria ottimale o due di categoria subottimale complementari (vedi Tabella 2; rispettando la classificazione dei materiali, secondo la Tabella 3, almeno 3 proprietà verdi su 4 e sul rimanente criterio 2 gialli) a

garantire tutte le 4 proprietà previste (commestibile, masticabile, esplorabile e manipolabile) come da Raccomandazione UE 336/2016.

Tabella 2 Esempi di materiali manipolabili (European Commission SWD 49, 2016)

Materiali	Forniti come	Grado di interesse come materiali di arricchimento	Con l'eventuale aggiunta di...
Paglia, fieno, insilato, miscanto, radici	Lettiera	Materiali ottimali	Possono essere usati da soli
Terra	Lettiera	Materiali subottimali	Materiali commestibili e masticabili
Trucioli di piallatura	Lettiera	Materiali subottimali	Materiali commestibili e manipolabili
Segatura	Lettiera	Materiali subottimali	Materiali commestibili e masticabili
Compost di funghi, torba	Lettiera	Materiali subottimali	Materiali commestibili
Sabbia e sassolini	Lettiera	Materiali subottimali	Materiali commestibili e masticabili
Carta in strisce	Parziale lettiera	Materiali subottimali	Materiali commestibili
Dispenser di pellet	Dispenser	Materiali subottimali	In base alla quantità di pellet forniti
Paglia, fieno o insilato	Mangiatoia a rastrelliera o dispenser	Materiali subottimali	Materiali esplorabili e manipolabili
Legno morbido non trattato, cartone, corda naturale, sacco di iuta	Oggetti	Materiali subottimali	Materiali commestibili ed esplorabili
Cilindri di paglia compressa	Oggetti	Materiali subottimali	Materiali esplorabili e manipolabili
Mattoncini di segatura (sospesi o fissati)	Oggetti	Materiali subottimali	Materiali commestibili, esplorabili e manipolabili
Catena, gomma, tubi in plastica morbida, plastica dura, legno duro, palle, sale da leccare	Oggetti	Marginale	Da integrare con materiali ottimali o subottimali

Tabella 3 Esempi di materiali manipolabili e rispettivi caratteristiche

Materiale manipolabile		Proprietà del materiale				Categoria
		Commestibile	Masticabile	Esplorabile / Investigabile	Manipolabile	
	Tronchetto di legno duro					Marginale
	Catene					Marginale
	Sale da leccare					Marginale
	Tronchetto di legno morbido					Subottimale
	Corda naturale					Subottimale
	Fieno o Paglia in rastrelliera					Subottimale
	Paglia					Ottimale
	Pellet di paglia					Ottimale
	Lolla di riso					Ottimale

CRenBA 2019

La **complementarietà** viene semplificata con il sistema dei semafori: sovrapponendo i semafori che indicano le proprietà di ogni materiale (uno sopra e uno sotto), sono complementari quando per ciascuna proprietà ho una delle seguenti combinazioni: due verdi oppure un verde e un giallo oppure un verde e un rosso oppure un giallo e un giallo; non sono complementari quando, anche solo in una posizione, ho un giallo e un rosso o due rossi (Tabella 6).

Tabella 1 Esempi di complementarietà utilizzando l'associazione di materiali e il significato semaforico

+	+	+	+	+	+
COMPLEMENTARI				NON COMPLEMENTARI	

Per raggiungere il livello ottimale con due materiali subottimali devo avere almeno tre criteri verdi su 4 considerando entrambi i materiali (ovvero garantire o con uno o con l'altro materiale la caratteristica massima = semaforo verde) e sul criterio mancante dovrò avere almeno 2 gialli (Es. Figura 2).

Figura 2 Esempio di materiali complementari per il livello ottimale

	Corda naturale					Subottimale
	Fieno o Paglia in fastrelliera					Subottimale

Dalle tabelle riportate risulta pertanto che l'associazione del tronchetto di legno morbido sospeso a catena e della catena di metallo o di plastica (due arricchimenti separati) non permette di ottenere la

complementarietà dal punto di vista qualitativo, poiché i due materiali non raggiungono il livello minimo (almeno due semafori gialli) per la commestibilità e per l'esplorabilità.

Tuttavia, dall'analisi dei dati pervenuti dalle schede di valutazione del rischio compilate in autocontrollo dai veterinari valutatori, l'associazione di questi due materiali, quando correttamente gestiti, hanno dimostrato un valido grado di utilizzo da parte degli animali.

Pertanto, in via transitoria, si ritiene accettabile considerare come conforme ai fini del controllo ufficiale, la presenza di materiale manipolabile costituito da questa associazione (tronchetto di legno morbido e fresco e catena di metallo o plastica, 2 arricchimenti fisicamente separati), in considerazione del Piano ministeriale, che prevede una progressiva modifica delle modalità di allevamento dei suini con introduzione graduale di gruppi di animali a coda integra.

Se verranno evidenziate criticità in gruppi di suini con coda integra, riferibili a episodi di morsicature delle code o delle orecchie o ad aggressività, sarà tuttavia obbligatorio integrare tali materiali con quanto previsto dalle tabelle sopra specificate (anche in aziende che usufruiscano di eventuali deroghe per il taglio della coda) e tale associazione non sarà pertanto ritenuta accettabile, in questo caso, per assegnare un giudizio di conformità. I valutatori dovranno quindi verificare, in questi casi, che il materiale manipolabile costituito dall'associazione tra tronchetto sospeso e catena venga integrato o sostituito, in modo da poter utilizzare una delle associazioni indicate come complementari nelle Tabella 2 e Tabella 3.

Inoltre, questo parametro risulta fortemente relazionato ai parametri misurati sugli animali, criteri C.30 Morsicatura Coda, C.39 Lesioni corpo, C.40 Interazioni sociali negative – C.41 Comportamento esplorativo – C.42 Comportamento esplorativo materiale manipolabile che se rientrano nella categoria insufficiente, necessitano di un'approfondita valutazione congiunta.

B.27 Alimentazione: accesso agli alimenti

“tutti suini devono essere nutriti almeno una volta al giorno. Se i suini sono alimentati in gruppo e non «ad libitum» o mediante un sistema automatico di alimentazione individuale, ciascun suino deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri suini del gruppo” (D. L. vo 122/2011, allegato 1, parte I punto 6).

“Un rischio per la morsicatura della coda è data dalla competizione per il cibo e/o l’insufficiente ingestione di cibo” (Conclusione n. 18 EFSA Journal 2007; 611,8-13).

Elemento di verifica 27						
ALIMENTAZIONE: ACCESSO AGLI ALIMENTI						
<i>(Categoria di non conformità: Alimentazione, abbeveraggio e somministrazione di altre sostanze)</i>						
<i>"Se i suini sono alimentati in gruppo e non «ad libitum» o mediante un sistema automatico di alimentazione individuale, ciascun suino deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri suini del gruppo".</i>						
Verificare il tipo di alimentazione (razionata o ad libitum).						
In caso di alimentazione <i>ad libitum</i> si considera adeguata la presenza di un punto di distribuzione per box/recinto, come ottimale un punto di distribuzione ogni 10 animali. In caso di alimentazione razionata:						
Categoria di peso	Fronte limitato	mangiatoia	Fronte adeguato	mangiatoia	Fronte ottimale	mangiatoia
50-85 Kg		< 26 cm		26 – 33 cm		> 33 cm
85-110 Kg		< 28 cm		28 – 36 cm		> 36 cm
> 110 Kg		< 33 cm		33 – 42 cm		> 42 cm
Impossibilità di accesso contemporaneo all'alimento nel caso di alimentazione razionata (assenza di punti di distribuzione in caso di allevamento al pascolo con mangime complementare)						
Ciascun suino ha accesso agli alimenti contemporaneamente o è presente l'alimentazione <i>ad libitum</i> (almeno un punto di distribuzione; il concetto si applica anche in caso di allevamento al pascolo con mangime complementare)						
Ciascun suino ha un ottimale accesso agli alimenti: in caso di alimentazione razionata, con uno spazio al truogolo superiore al minimo; nel caso di alimentazione <i>ad libitum</i> con più punti di distribuzione o almeno 1 ogni 10 suini (anche in caso di allevamento al pascolo con mangime complementare)						

I suini possono essere alimentati in gruppo *ad libitum* o mediante somministrazione razionata, nel truogolo o in mangiatoia oppure tramite sistemi di alimentazione individuale.

Il valutatore verifica, anche qualora non venissero utilizzati i metodi di somministrazione *ad libitum* o individuali (es. distributori automatici a microchip), che ogni suino abbia uno spazio sufficiente alla mangiatoia per l'alimentazione contemporanea.

Nel caso in cui la razione sia distribuita nel truogolo è necessario che le dimensioni dello stesso siano tali da permettere a tutti gli animali di avere accesso contemporaneamente all'alimento. A tal fine la lunghezza minima del fronte mangiatoia, per ciascun suino allo svezzamento-ingrasso, viene calcolata, in base alla seguente formula:

$$\text{Lunghezza fronte mangiatoia (F) in mm} = 60 \times [\text{Peso Vivo}]^{0.33} \text{ (Baxter 1984)}$$

Una lunghezza del truogolo sufficiente per ogni animale è importante per permettere che ogni suino abbia accesso all'alimento senza essere aggredito, anche in situazioni di possibile competizione.

Per la condizione ottimale nei suini in svezzamento-ingrasso, in caso di alimentazione razionata, F deve essere almeno pari a $(\text{mm}) = 75 \times [\text{Peso Vivo}]^{0.34}$; il valore così calcolato corrisponde alla larghezza alle spalle del suino aumentata circa del 27%, per tenere conto di uno spazio di rispetto fra animali adiacenti, ed è la sintesi di una serie di studi condotti da Hendry (1978), Petherick e Baxter (1981) e Petherick (1983). In Tabella 4 sono evidenziate le misure per il truogolo in caso di alimentazione razionata contemplando il peso maggiore dello scaglione indicato con le relative interpretazioni. In caso di alimentazione *ad libitum* si considera adeguata la presenza di un punto di distribuzione per box/recinto, e come ottimale un punto di distribuzione ogni 10 animali.

Tabella 4 Tabella riassuntiva delle lunghezze del fronte mangiatoia per singolo capo per la tipologia di alimentazione razionata

Categoria di peso	Fronte mangiatoia limitato	Fronte mangiatoia adeguato	Fronte mangiatoia ottimale
50-85 Kg	< 26 cm	26 – 33 cm	> 33 cm
85-110 Kg	< 28 cm	28 – 36 cm	> 36 cm
> 110 Kg	< 33 cm	33 – 42 cm	> 42 cm

B.28 Distribuzione dell'alimento

"Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua".
(D. L. vo 146/2001, allegato, punto 17).

Elemento di verifica 28
DISTRIBUZIONE DELL'ALIMENTO <i>(Categoria di non conformità: Alimentazione, abbeveraggio e somministrazione di altre sostanze)</i>
<i>"Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua".</i> Valutare la pulizia delle attrezzature per la somministrazione di mangimi e acqua
Attrezzature per la somministrazione di mangimi e acqua non idonee (es. la somministrazione del mangime secco a terra in mancanza di adeguata mangiatoia, eccezione fatta per l'utilizzo temporaneo al momento dell'immissione degli animali nel box per abituarli a non defecare/urinare nel luogo di alimentazione o al momento della formazione dei gruppi di suini a scopo distrattivo)
Attrezzature per la somministrazione di mangimi e acqua idonee (non presentano materiale fecale all'interno e si presentano pulite)

Il valutatore verifica che il sistema di alimentazione e di abbeveramento adottato garantisca un'adeguata pulizia degli spazi destinati all'alimento/acqua; verificare che i truogoli e i sistemi di distribuzione dell'acqua siano puliti dopo che gli animali si sono alimentati e/o dissetati, in caso contrario si accerta che il detentore effettui con regolarità le procedure di pulizia.

La condizione non adeguata prevede che le attrezzature per la somministrazione di mangimi e acqua non risultino idonee (es. la somministrazione del mangime secco a terra in mancanza di adeguata mangiatoia, eccezione fatta per l'utilizzo temporaneo al momento dell'immissione degli animali nel box per abituarli a non defecare/urinare nel luogo di alimentazione o al momento della formazione dei gruppi di scrofe/scrofette/suinetti a scopo distrattivo). La condizione adeguata prevede che le attrezzature per la somministrazione di mangimi e acqua risultino idonee (non presentano materiale fecale all'interno e si presentano adeguatamente pulite).

B.29 Acqua di abbeverata: disponibilità

"Tutti gli animali devono avere accesso ad un'appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi" (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 16)

"A partire dalla seconda settimana di età, ogni suino deve poter disporre in permanenza di acqua fresca sufficiente" D. L. vo 122/2011, allegato 1, parte I, punto 7).

Elemento di verifica 29
ACQUA DI ABBEVERATA: DISPONIBILITÀ
<i>(Categoria di non conformità: Alimentazione, abbeveraggio e somministrazione di altre sostanze)</i>
<i>"Tutti gli animali devono avere accesso ad un'appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi" e "A partire dalla seconda settimana di età, ogni suino deve poter disporre in permanenza di acqua fresca sufficiente".</i>
Verificare la possibilità che tutti i suini abbiano costante accesso ad una fonte di distribuzione sempre funzionante di acqua fresca. Valutare il numero di abbeveratoi presenti, l'accessibilità, il loro funzionamento
Distribuzione di acqua razionata o abbeverata non permanente o abbeveratoi non accessibili
Presenza di abbeveratoio funzionante e accessibile a imbocco o a tazza (uno per box/recinto) o permanente con rabbocco automatico (es sistema a galleggiante)
Presenza di abbeveratoi funzionanti accessibili e puliti, in numero minimo di 2 per box/recinto o comunque 1 ogni 15 animali o abbeveratoio permanente con sistema automatico di controllo della presenza del flusso

Ogni animale deve poter accedere ad abbeveratoi che garantiscano un adeguato flusso idrico per ogni categoria di suini allevati. Un corretto flusso idrico (velocità di erogazione dell'acqua), che può essere agevolmente misurato determinando manualmente l'erogazione dell'acqua per un minuto e misurando l'acqua fuoriuscita e raccolta in un recipiente graduato, è fondamentale per una corretta abbeverata del suino. Infatti, se il flusso è troppo basso, il suino beve meno del necessario con una conseguente minore ingestione di liquido; viceversa se il flusso è eccessivo il suino spreca la parte dell'acqua che fuoriesce dall'abbeveratoio nel tentativo di dissetarsi con l'inutile aumento del volume dei liquami.

Il flusso idrico per i suini in accrescimento dovrebbe essere indicativamente di almeno 1-1,5 litri al minuto.

La distribuzione dell'acqua può avvenire essenzialmente attraverso tre tipi di abbeverate: a imbocco, a spinta e al truogolo. L'abbeveratoio a imbocco permette la somministrazione diretta dell'acqua nella bocca del suino, consentendo l'assunzione ottimale di acqua fresca e pulita. L'esempio più comune di abbeveratoio a imbocco è il succhiotto. L'abbeveratoio a spinta o tazza, invece, prevede che l'acqua venga raccolta in un contenitore, dal quale il suino beve. In questo caso, l'acqua ristagna nel

contenitore per un periodo di tempo più o meno lungo prima di essere assunta dall'animale, aumentando il rischio di contaminazione.

La distribuzione di acqua nel truogolo prevede che l'acqua venga immessa direttamente nella mangiatoia. Pertanto, il rischio di contaminazione microbiologica è maggiore rispetto alle altre due modalità e potrebbe non soddisfare i requisiti minimi.

L'abbeveratoio a imbocco viene, perciò, considerata il metodo ottimale di distribuzione di acqua. L'abbeveratoio a tazza viene considerato un metodo sub-ottimale di distribuzione, mentre la distribuzione di acqua nel truogolo viene considerato il peggiore dei tre.

Vengono valutati il funzionamento e il numero di abbeveratoi; la condizione minima accettabile (acqua permanentemente a disposizione, fresca e di qualità adeguata) prevede la presenza di almeno 1 abbeveratoio ad imbocco (succhiotto) o a spinta (tazza) per box/recinto o un abbeveratoio permanente quale ad esempio il truogolo con un sistema che garantisca un costante livello di acqua disponibile (es galleggiante). Tali abbeveratoi devono essere funzionanti e accessibili agli animali, ad esempio quelli ad imbocco dovrebbero essere posizionati all'altezza della articolazione scapolomerale degli animali. Inoltre, devono essere sufficientemente puliti. Nel caso di abbeveratoi permanenti o a tazza la condizione accettabile prevede che l'acqua sia trasparente e che sia possibile vedere il fondo dell'abbeveratoio.

La condizione per il requisito superiore prevede che i dispositivi di somministrazione devono essere proporzionali al numero di suini presenti nel box/recinto e si valuta come minimo la presenza di 2 abbeveratoi per box/recinto ad altezza diversa commisurata all'accrescimento degli animali alloggiati (fruibile e nella disponibilità dell'animale, indicativamente l'altezza ottimale coincide con la corrispondenza dell'articolazione scapolo-omerale dell'animale) o comunque 1 ogni 15 animali o abbeveratoio permanente con sistema automatico di controllo. L'abbeveratoio permanente con sistema automatico di controllo, ovvero la presenza sia di un sistema che garantisca la presenza di acqua al truogolo (es sistema a galleggiante), che assicuri la presenza di acqua nell'impianto (es. sonde che verificano la presenza del flusso idrico con allarme in caso di mancato flusso).

AREA C. Animal-based measures

L'analisi degli effetti avversi, relativi alle strutture e alle procedure gestionali non adeguate, è possibile attraverso la valutazione di indicatori di benessere (animal-based measures - ABMs) misurabili direttamente sull'animale (es. lesioni della coda) oppure indirettamente, mediante la raccolta di dati disponibili in azienda (es. prevalenza di mortalità annuale), e per i quali è stata scientificamente dimostrata la correlazione con il benessere animale. L'animale che non è in condizioni di benessere manifesta, infatti, precisi segnali fisici che si possono cogliere, interpretare e valutare al fine di comprenderne lo stato di disagio.

Nell'ambito di questa valutazione del rischio le misure ABMs che saranno utilizzate in allevamento sono: la prevalenza di suini con segni di lesioni da morsicatura della coda, la prevalenza di suini zoppi, la pulizia del corpo, la presenza di disordini respiratori, la presenza di disordini enterici, il body condition score, il prollasso rettale, le ernie, le bursiti, le lesioni de corpo, le interazioni sociali negative, il comportamento esplorativo, il comportamento esplorativo in relazione ai materiali manipolabili e l'interazione uomo-animale.

Per operare correttamente ed esprimere il giudizio sulle condizioni della popolazione dell'allevamento, in caso di ABMs dirette, è necessario osservare un numero minimo di animali statisticamente significativo. Le indicazioni al riguardo sono contenute in Tabella 8. Devono essere valutati, compatibilmente con le strutture, almeno 10 box e le osservazioni devono essere fatte proporzionalmente in base alle tipologie di strutture presenti, in modo che il campione sia rappresentativo dell'allevamento. In condizioni di routine se i box alloggiano più di 15 soggetti è possibile o valutare più animali del minimo richiesto o scegliere 15 animali in modo casuale al fine di soddisfare la numerosità minima.

Tabella 5 Numero minimo di animali da osservare per la valutazione delle animal-based measures (ABMs) dirette

Numero di animali in ciascun reparto (ingrasso)	Numero minimo di animali da osservare per ogni categoria (ingrasso)
Fino 150	Tutti
Oltre 150	150 (se presenti entrambi: 150 per svezzamento e 150 per ingrasso)

C.30 Morsicatura Coda

“La morsicatura della coda è considerata un comportamento anormale. La principale causa sottostante è considerata essere il bisogno di esplicitare un comportamento esplorativo. Il verificarsi della morsicatura della coda ha una origine multifattoriale ed è evidenziato come alcuni fattori scatenanti abbiano più peso, come ad esempio la mancanza di paglia, la presenza di pavimento fessurato e di un ambiente povero di arricchimenti. È evidenziato come la morsicatura della coda sia verosimilmente associata a frustrazione e che quindi gli animali siano in condizione di ridotto benessere.” (Conclusions 1,2, The EFSA Journal 2007, 611, 1-13)

Elemento di verifica 30
MORSICATURA CODA
Considerare le seguenti lesioni: sanguinamento visibile sulla coda; presenza di gonfiore e infezione; mancanza di parte del tessuto e presenza di un'escara (le percentuali cambiano se gli animali sono caudectomizzati)
Più del 2% di animali con lesioni alla coda (suini non caudectomizzati: più del 7% con lesioni)
Tra il 1% e il 2% di animali con lesioni alla coda (suini non caudectomizzati: tra il 4% e il 7% con lesioni)
Meno del 1% di animali con lesioni alla coda (suini non caudectomizzati: meno del 4% con lesioni)

Le lesioni alla coda dovute a morsicatura sono una diretta espressione dell'impossibilità da parte del suino di manifestare il comportamento esplorativo e vanno da lesioni superficiali fino alla mancanza della coda. La ridotta disponibilità di spazio, la scarsa qualità dell'aria, la frequenza corretta d'alimentazione e l'assenza o inadeguatezza del materiale manipolabile influiscono in modo preponderante e i suini in post-svezzamento e ingrasso sono i più soggetti a questo tipo di lesioni. Inoltre è necessario ricordare che il taglio della coda riduce la prevalenza di queste lesioni ma non risolve il problema (EFSA 2007c).

Viene valutato l'animale singolarmente. L'operatore deve porsi in una posizione che gli/le garantisca una visuale della coda libera da ostacoli. È necessario che, al momento della valutazione, l'animale si trovi in stazione quadrupedale. Valutare la presenza/assenza di lesioni sulla coda, su un numero significativo di animali come da Tabella 5, secondo quanto descritto nella Tabella 6 (Welfare Quality®, 2009) ed esprimere la prevalenza di soggetti con punteggio 2. La suddivisione nelle tre categorie con le rispettive soglie di prevalenza è stata estratta dall'analisi dell'algoritmo riportato sul protocollo del Welfare Quality®, in base all'analisi del solo parametro selezionato e alla classificazione di punteggio (Welfare Quality®, 2009), dalla letteratura internazionale e dai dati personali (EFSA 2007c; Scollo et al., 2016; dati IZSve e IZSLER-CReNBA).

Tabella 6 Descrizione del punteggio delle lesioni da morsicatura alla coda

Punteggio	Descrizione
0 (Assente)	Nessuna evidenza di lesioni da morso alla coda, o segni superficiali ma senza evidenza di sanguinamento o gonfiore (un'area rossa sulla coda non è considerata come ferita a meno che non sia associata a sanguinamento).
2 (Presente)	Sanguinamento visibile sulla coda; è presente gonfiore e infezione; parte del tessuto è mancante e si è formata un'escara.

Figura 3 Esempio di lesione alla coda punteggio 2



C.31 Zoppie

“Le patologie podali, che sono legate a un insieme di fattori tra i quali selezione genetica, somministrazione di una dieta ad libitum di alimenti ad alto tenore energetico e proteico, rappresentano uno dei principali problemi nell'allevamento da ingrasso. Queste, causano una riduzione del benessere degli animali essendo causa di dolore, riduzione di capacità di movimento e incremento del rischio di essere oggetto di aggressioni da parte degli altri suini”. (Conclusion n.1 The EFSA Journal (2007) 564, 7-14)

Elemento di verifica 31
ZOPPIE
Valutare unicamente gli animali con evidente zoppia (zoppia 1=L'animale zoppica visibilmente, minimo carico sull'arto interessato, ha una camminata asimmetrica; zoppia 2= Animale che non appoggia il peso su un arto o non in grado di camminare).
Più del 9% di animali con zoppia 1 e/o più del 3% con zoppia 2
Tra il 4% e il 9% di animali con zoppia 1 e/o tra l'1% e il 3% con zoppia 2
Meno del 4% di animali zoppia 1 e meno dell'1% con zoppia 2

Per zoppia si intende l'incapacità per un animale ad utilizzare uno o più arti per una normale locomozione. Può variare in gravità da una zoppia lieve (riduzione funzionale di un arto), zoppia grave (totale inabilità a sopportare il peso) a molto grave (decubito). Il valutatore osserva l'animale non più lontano di 4 metri e si accerta che abbia camminato per una certa distanza ed esprime la presenza/assenza della zoppia, su un numero significativo di animali come da Tabella 5, in base alla descrizione della Tabella 7 ed esprimendo la prevalenza di animali zoppi con i relativi punteggi 1 e 2 (Welfare Quality®, 2009). La suddivisione nelle tre categorie con le rispettive soglie di prevalenza sono state estratte dall'analisi dei calcoli riportati sul protocollo del Welfare Quality® (Welfare Quality®, 2009).

Tabella 7 Descrizione punteggi di zoppia

Punteggio	Descrizione
0	Andatura normale o leggera difficoltà a deambulare ma utilizzo di tutti gli arti (zoppia lieve)
1	L'animale zoppica visibilmente, minimo carico sull'arto interessato, ha una camminata asimmetrica (zoppia grave)
2	Animale che non appoggia il peso su un arto o non in grado di camminare (zoppia molto grave)

Figura 4 Zoppia punteggio 1



Figura 5 Zoppia punteggio 2



C.32 Pulizia degli animali

“I suini adottano aree separate per coricarsi e urinare o defecare, a meno che non vengono posti in condizione di stress termico, malattia ecc; nel caso in cui lo spazio a disposizione nel box/recinto di stabulazione risulti insufficiente, o quando esso sia progettato e gestito in modo inadeguato. L’adeguatezza della progettazione e della gestione dei box, della posizione degli abbeveratoi, della qualità della zona di decubito, della posizione delle barriere di separazione, della possibilità di contatto visivo con altri suini nei box vicini e un’area di decubito asciutta, sono condizioni che facilitano il corretto utilizzo delle aree di defecazione”. (Conclusion 10 The EFSA Journal (2005) 268, 1-19).

Elemento di verifica 32
PULIZIA DEGLI ANIMALI
Per ogni animale considerare l'osservazione di un solo fianco e valutare l'animale sporco nei due gradi di imbrattamento 1=La superficie del corpo imbrattata è compresa tra 20% e 50%; 2= La superficie del corpo imbrattata supera il 50%
Più del 46% di animali sporchi con imbrattamento 1 e/o più del 13% con imbrattamento 2
Tra il 20% e il 46% di animali sporchi con imbrattamento 1 e/o tra il 6% e il 13% con imbrattamento 2
Meno del 20% di animali sporchi con imbrattamento 1 e meno del 6% con imbrattamento 2

Per imbrattamento si intende la presenza di materiale fecale sul corpo dell’animale. Qualora gli animali fossero allevati all’aperto, la presenza di fango sul corpo non deve essere considerata.

Il valutatore osserva l’animale in stazione quadrupedale valutandolo su un solo fianco a non più lontano di 4 metri ed esprime la presenza/assenza della superficie imbrattata del corpo, su un numero significativo di animali come da Tabella 5, in base alla descrizione della Tabella 8 ed esprimendo la prevalenza di animali sporchi secondo i vari punteggi (Welfare Quality®, 2009). La suddivisione nelle tre categorie con le rispettive soglie di prevalenza sono state estratte dall’analisi dei calcoli riportati sul protocollo del Welfare Quality® (Welfare Quality®, 2009).

Tabella 8 Descrizione punteggi di imbrattamento cutaneo

Punteggio	Descrizione
0	La superficie del corpo imbrattata non supera il 20%
1	La superficie del corpo imbrattata è compresa tra 20% e 50%
2	La superficie del corpo imbrattata supera il 50%

Figura 6 Esempio di imbrattamento tra il 20% e il 50% punteggio 1



Figura 7 Imbrattamento cutaneo >50% punteggio 2



C.33 Disordini respiratori

“Le patologie respiratorie e gastroenteriche, così come le malattie correlate con la produzione possono avere un elevato impatto sul benessere dei suini all’ingrasso. Nonostante ci siano molti lavori pubblicati a tal riguardo, sono presenti delle carenze sostanziali riguardo la conoscenza scientifica su queste patologie e la loro reale influenza sul benessere animale”. (Conclusion 2 The EFSA Journal (2007) 564, 7-14)

Elemento di verifica 33
DISORDINI RESPIRATORI
Valutare il numero di animali che presentano sintomatologia respiratoria (tosse, starnuti o dispnea)
Più del 20% di animali con sintomi respiratori
Tra il 5% e il 20% di animali con sintomi respiratori
Meno del 5% di animali con sintomi respiratori

Gli animali vengono esaminati per un periodo di 5 minuti e viene registrata la presenza di eventuali disordini respiratori. Il valutatore osserva l’animale in stazione quadrupedale non più lontano di 4 metri ed esprime la presenza/assenza di sintomi respiratori, su un numero significativo di animali come da Tabella 5, in base alla descrizione della Tabella 9 ed esprimendo la prevalenza di animali con sintomi respiratori (modificato Welfare Quality®, 2009). La suddivisione nelle tre categorie con le rispettive soglie di prevalenza sono state estratte dall’expert opinion del CReNBA.

Tabella 9 Descrizione punteggio sintomi respiratori

Punteggio	Descrizione
0 (Assenza)	Nessuna evidenza di disordini respiratori
1 (Presenza)	Presenza di animali con tosse, starnuti o dispnea (animale che batte il fianco, “respiro a pompa”).

Figura 8 Esempio di animale con sintomatologia respiratoria



MINISTERO DELLA SALUTE - IZSLER - CReNBA

C.34 Disordini enterici

“Le patologie respiratorie e gastroenteriche, così come le malattie correlate con la produzione possono avere un elevato impatto sul benessere dei suini all’ingrasso. Nonostante ci siano molti lavori pubblicati a tal riguardo, sono presenti delle carenze sostanziali riguardo la conoscenza scientifica su queste patologie e la loro reale influenza sul benessere animale”. (Conclusion 2 The EFSA Journal (2007) 564, 7-14)

“La prevenzione delle malattie è di vitale importanza per garantire una buona condizione di benessere. Un punto chiave è rappresentato dalle costanti ispezioni degli animali da parte degli operatori e dai controlli, quando necessari del veterinario a cui fanno seguito dei tempestivi trattamenti per eventuali problemi. Un altro punto chiave è il mantenimento di un buon livello di igiene attraverso l’adozione di corrette precauzioni di biosicurezza. Un altro punto chiave, che è importante per prevenire patologie enteriche, è di minimizzare l’esposizione dei suini alle loro deiezioni. La gestione, la manipolazione, l’igiene, la tipologia di pavimentazione e lo smaltimento tempestivo delle deiezioni rappresentano concetti fondamentali per la prevenzione delle malattie” (Conclusion 8 The EFSA Journal (2007) 564, 8-14)

Elemento di verifica 34	
DISORDINI ENTERICI	
Valutare il numero di box/recinti dove siano visibili solo feci liquide	
Più del 15% di box/recinto con solo feci liquide	
Tra il 6% e il 15% di box/recinto con solo feci liquide	
Meno 6% di box/recinto con solo feci liquide	

La principale manifestazione di presenza di disordini enterici è rappresentata da feci più fluide e meno consistenti del normale (diarrea). Il valutatore esprime la prevalenza di box con la presenza di disordini enterici, sui box/recinti esaminati per le altre ABMs, secondo il punteggio 2 come da Tabella 10 (modificato Welfare Quality®, 2009). La suddivisione nelle tre categorie con le rispettive soglie di prevalenza sono state estratte dall’analisi dei calcoli riportati sul protocollo del Welfare Quality® (Welfare Quality®, 2009).

Tabella 20 Descrizione punteggi sintomatologia enterica

Punteggio	Descrizione
0	Assenza di disordini enterici
1 (Lieve)	Lieve: presenza di alcune feci liquide sul pavimento del box/recinto
2 (Grave)	Grave: tutte le feci presente sul pavimento del box sono liquide

Figura 9 Esempio di box ove è presente la sintomatologia enterica nei suini punteggio 1



Figura 10 Esempio di box ove è presente la sintomatologia enterica nei suini punteggio 2



C.35 Body Condition Score

“Devono essere raccolti dati accurati che riguardano tutti gli effetti nocivi sulla salute dei suini che possono essere collegati con il fenomeno della morsicatura della coda. Animal-based measures [...] Body condition score” (Raccomandazione 1 tab. 3 EFSA 2012b).

“Alcune misure dirette sugli animali (es. condizione corporea, lesioni alla coda) possono essere la conseguenza dell’impatto di numerosi fattori e quindi può contribuire in modo più significativo ad una valutazione complessiva del benessere rispetto alle misure che sono la conseguenza di un singolo fattore.” (Conclusione 12 The EFSA Journal 2012;10(1):2512)

Elemento di verifica 35	
BODY CONDITION SCORE	
Valutare il numero di animali sottopeso	
Più del 7% di animali sottopeso	
Tra il 4% e il 7% di animali sottopeso	
Meno 4% di animali sottopeso	

La presenza di animali sottopeso è dovuta ad una condizione polifattoriale, tra le cause più comuni con una prevalenza rilevante di individui coinvolti si ritrovano: l'impossibilità di alimentarsi correttamente, la competitività per l'alimento e la presenza di patologie infettive.

Per valutare il Body Condition Score è necessario osservare il suino posteriormente o di lato e considerare quanto siano visibili le prominenze ossee. Valutare la presenza di suini sottopeso, su un numero significativo di animali come da Tabella 5, secondo il punteggio 2 come da Tabella 11 (Welfare Quality®, 2009).

La suddivisione nelle tre categorie con le rispettive soglie di prevalenza è stata estratta dall'analisi dell'algoritmo riportato sul protocollo del Welfare Quality®, in base all'analisi del solo parametro selezionato e alla classificazione di punteggio (Welfare Quality®, 2009).

Tabella 31 Descrizione punteggi body condition score

Punteggio	Descrizione
0	Animale con adeguato Body Condition Score
2 (Sottopeso)	Il suino appare visivamente molto magro, con le anche e la colonna dorsale nettamente prominenti dalla figura

Figura 11 Esempio di animale sottopeso



Figura 12 Esempio di animale sottopeso



C.36 Prolasso rettale

“Il primo passo in ogni programma per la valutazione del benessere è quello di adottare un insieme di ABMs che permettano di mettere in evidenza i principali problemi, assicurando allo stesso tempo che nessun aspetto principale venga trascurato. Di seguito una lista ridotta dei principali ABMs che si ritengono essere più utili per ogni categoria di animali:

- *Settore ingrasso: segni clinici di malattia, lesioni cutanee, lesioni alla coda e alle orecchie, comportamenti esplorativi e le misure relative alla termoregolazione.”* (Raccomandazione 4 e Appendice 1 tabella, EFSA 2012b).

“Proposta per un modello di dati in relazione alla morsicatura della coda e utilizzo di materiali manipolabili” (Appendice J tabella EFSA 2014).

Elemento di verifica 36
PROLASSO RETTALE
Valutare il numero di animali con la presenza di prolasso rettale
Più del 2,5% di animali con la presenza di prolasso rettale
Tra lo 0,7% e il 2,5% di animali con la presenza di prolasso rettale
Meno dello 0,7% di animali con la presenza con la presenza di prolasso rettale

Il prolasso rettale si manifesta con la protrusione dei tessuti interni dal retto. Il primo segno visibile di prolasso è la presenza di sangue nelle feci. Questa patologia è relativamente comune negli allevamenti intensivi ed è associata con numerosi fattori risultanti in un incremento della pressione intra-addominale, inclusi gli sforzi associati alle enteriti, alla diarrea e alla presenza di una dieta liquida che riempia eccessivamente gli animali (Straw et al. 2006; WQ report 10).

Valutare la presenza di suini con prolasso, su un numero significativo di animali come da Tabella 5, secondo il punteggio 2 come da Tabella 12 (Welfare Quality®, 2009).

La suddivisione nelle tre categorie con le rispettive soglie di prevalenza sono state estratte dall'analisi dei calcoli riportati sul protocollo del Welfare Quality® (Welfare Quality®, 2009).

Tabella 42 Descrizione punteggi prolasso rettale

Punteggio	Descrizione
0 (Assente)	Nessuna evidenza di prolasso rettale
2 (Presente)	Evidenza di prolasso rettale

Figura 13 Esempio di prolasso rettale



MINISTERO DELLA SALUTE - IZSLER - CReNBA

C.37 Ernie

“Il primo passo in ogni programma per la valutazione del benessere è quello di adottare un insieme di ABMs che permettano di mettere in evidenza i principali problemi, assicurando allo stesso tempo che nessun aspetto principale venga trascurato. Di seguito una lista ridotta dei principali ABMs che si ritengono essere più utili per ogni categoria di animali:

• *Settore ingrasso: segni clinici di malattia, lesioni cutanee, lesioni alla coda e alle orecchie, comportamenti esplorativi e le misure relative alla termoregolazione.”* (Raccomandazione 4 e Appendice 1 tabella, EFSA 2012b).

“Proposta per un modello di dati in relazione alla morsicatura della coda e utilizzo di materiali manipolabili” (Appendice J tabella EFSA 2014).

Elemento di verifica 37
ERNIE
Valutare la frequenza di animali con la presenza di ernie e la loro gravità
Più del 5% di animali con la presenza di ernie lievi e/o più del 1,5% con ernie gravi
Tra il 2,4% e il 5,0% di animali con la presenza di ernie lievi e/o tra lo 0,6% e l'1,5% con ernie gravi
Meno del 2,4% di animali con la presenza di ernie lievi e meno dello 0,6% di ernie gravi

Ernie o rotture si verificano quando una struttura interna o un organo protrudono dalla cavità che normalmente li contiene causando una tumefazione. Ai fini della valutazione si considerano esclusivamente le ernie nelle regioni ombelicale e/o inguinale. La valutazione viene eseguita osservando l'animale anteriormente, posteriormente e lateralmente. Viene registrata la presenza di ernia ombelicale e/o inguinale. Il valutatore esprime la prevalenza di suini con ernie, su un numero significativo di animali come da Tabella 5, secondo i punteggi come da Tabella 13 (Welfare Quality®, 2009).

La suddivisione nelle tre categorie con le rispettive soglie di prevalenza sono state estratte dall'analisi dei calcoli riportati sul protocollo del Welfare Quality® (Welfare Quality®, 2009).

Tabella 53 Descrizione punteggi ernie

Punteggio	Descrizione
0	Nessuna evidenza di ernia o rottura
1 (Lieve)	Piccola ernia o rottura
2 (Grave)	Rottura molto larga o ernia con una lesione sanguinante che tocca il pavimento quando l'animale è in stazione o che ostacola la normale locomozione

Figura 14 Ernia lieve



Figura 15 Ernia grave



C.38 Bursiti

“L'allevamento intensivo deve essere strutturato e gestito in modo da ridurre al minimo l'incidenza di bursiti. Delle soglie di incidenza delle bursiti possono essere usate come indicatore di benessere.” (Raccomandazione 17 EFSA 2007b).

“I suini stabulati senza lettiera sono soggetti più frequentemente all'insorgenza di bursiti rispetto a quelli allevati su lettiera. Alcune bursiti, non lesionate o infette, potrebbero non causare dolore, però tutte possono potenzialmente inficiare la locomozione, le interazioni sociali e perciò il benessere” (Conclusione 44 EFSA 2005).

Le cause principali della borsite sono superfici solide o doghe scadenti, mancanza di lettiera, alta densità di bestiame. La borsite si sviluppa a causa della pressione prolungata sull'area interessata (KilBride et al., 2009a). (EFSA 2022)

Elemento di verifica 38
BURSITI
Valutare la frequenza di animali con la presenza di bursiti e la loro gravità
Più del 47% di animali con la presenza di bursiti lievi e/o più del 23% con bursiti gravi
Tra il 22% e il 47% di animali con la presenza di bursiti lievi e/o tra l'11% e il 23% con bursiti gravi
Meno del 22% di animali con la presenza di bursiti lievi e meno dell'11% di bursiti gravi

Ai fini della valutazione delle bursiti è necessario osservare il suinolateralmente ed ispezionare sia gli arti anteriori che quelli posteriori. Ogni suinoviene valutato categorizzando le bursiti in:

- Bursite piccola: comparabile in grandezza ad un acino d'uva, 1.5 - 2.0 cm di diametro
- Bursiti grande: comparabile in grandezza ad un noce, >2.0 - 5.0 cm di diametro
- Bursiti molto grande: comparabile in grandezza ad un mandarino, 5.0 - 7.0 cm di diametro
- Bursite erosa

Il punteggio viene assegnato considerando il numero e la gravità delle bursiti presenti. Il valutatore esprime la prevalenza di suini con bursiti, su un numero significativo di animali come da Tabella 5, secondo i punteggi come da Tabella 14 (Welfare Quality®, 2009).

La suddivisione nelle tre categorie con le rispettive soglie di prevalenza sono state estratte dall'analisi dei calcoli riportati sul protocollo del Welfare Quality® (Welfare Quality®, 2009).

Numerosi studi riportano associazioni tra la bursite e l'assenza di lettiera o la presenza di lettiera rade (Mouttoutu et al., 1998, 1999, Gillman et al., 2008, Temple et al., 2012). Inoltre, l'età è un fattore di rischio per la bursite, attribuibile alla maggiore pressione sulle articolazioni a contatto con il pavimento dovuta all'aumento del peso corporeo (Gillman et al., 2008, Temple et al., 2012, van Staaveren et al., 2018). (EFSA 2022)

Tabella 64 Descrizione punteggi bursiti

Punteggio	Descrizione
0	Nessuna evidenza di bursiti
1 (Lieve)	Presenza di una o più bursiti piccole sullo stesso arto oppure di una singola bursite grande
2 (Grave)	Presenza di due o più bursiti grandi sullo stesso arto, una bursite molto grande oppure una bursite che sia andata incontro ad erosione

Figura 16 Esempio di bursite lieve



Figura 17 Esempi di Bursite grave



C.39 Lesioni corpo

“Per i suini appartenenti alla categoria di peso superiore a 110 kg, la diminuzione dello spazio a disposizione (e quindi aumento della densità) nel range di $k = 0,024$ a $0,060$ (in particolare fino a $0,048$), aumenta le aggressioni, le lesioni cutanee, la morsicatura della coda e le risposte agli stimoli adrenergici” (Conclusione 22 EFSA 2005).

“Il primo passo in ogni programma per la valutazione del benessere è quello di adottare un insieme di ABMs che permettano di mettere in evidenza i principali problemi, assicurando allo stesso tempo che nessun aspetto principale venga trascurato. Di seguito una lista ridotta dei principali ABMs che si ritengono essere più utili per ogni categoria di animali:

- *Settore ingrasso: segni clinici di malattia, lesioni cutanee, lesioni alla coda e alle orecchie, comportamenti esplorativi e le misure relative alla termoregolazione.” (Raccomandazione 4 e Appendice 1 tabella, EFSA 2012b).*

“Proposta per un modello di dati in relazione alla morsicatura della coda e utilizzo di materiali manipolabili” (Appendice J tabella EFSA 2014).

Elemento di verifica 39
LESIONI CORPO
Valutare la frequenza di animali con la presenza di lesioni al corpo e la loro gravità
Più del 26% di animali con la presenza di lesioni lievi e/o più del 17% con lesioni gravi
Tra il 12% e il 26% di animali con la presenza di lesioni lievi e/o tra l'8% e il 17% con lesioni gravi
Meno del 12% di animali con la presenza di lesioni lievi e meno dell'8% di lesioni gravi

Le lesioni del corpo vengono valutate ispezionando l'animale di lato. Non viene considerata la zona della coda. Ad ogni regione viene assegnato un punteggio. Vengono considerate lesioni come graffi (che penetrano la superficie dell'epidermide) o ferite (che penetrano il tessuto muscolare). Laddove si siano formate delle escare, vengono considerate come una singola lesione solo se le escare formano una linea continua.

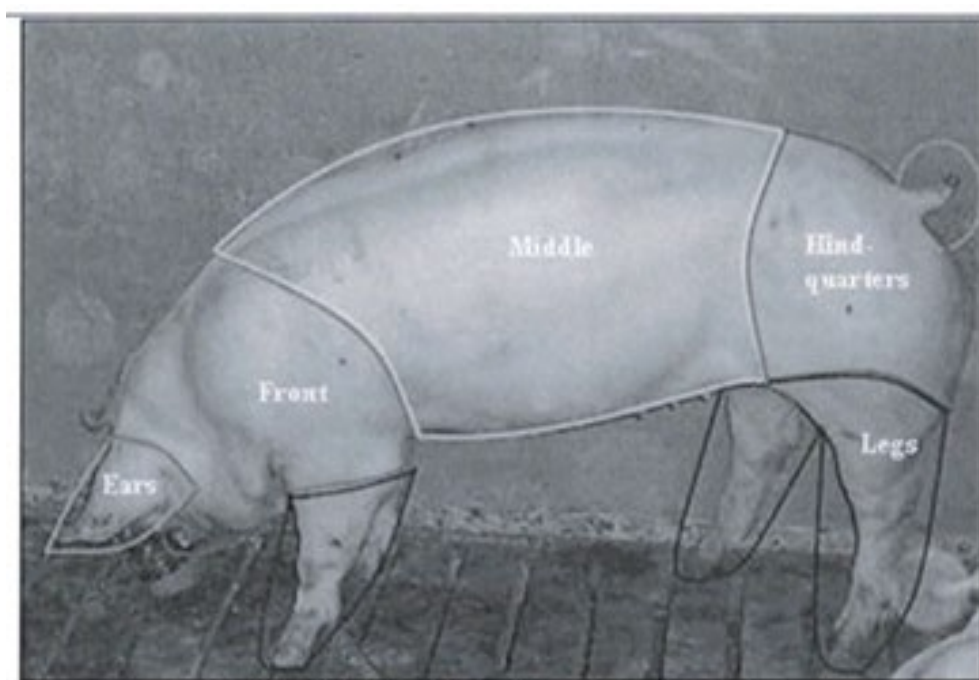
Vengono considerate 5 regioni nel corpo dell'animale: orecchie, parte anteriore (dalla testa alla fine della spalla), parte mediana (dalla spalla al quarto posteriore), parte posteriore, arti.

Le lesioni vengono così standardizzate: un graffio più lungo di 2 cm viene considerato come 1 lesione; due graffi paralleli con meno di 0.5 cm di distanza tra di loro, vengono considerati come 1 lesione; una piccola ferita (meno di 2 cm) viene considerata come 1 lesione; una ferita sanguinante compresa

tra 2 e 5 cm viene considerata come 5 lesioni; una ferita profonda, aperta e sanguinante superiore a 5 cm viene considerata come 16 lesioni.

Vengono valutate tutte le regioni del corpo in 3 categorie: A: non ci sono ferite visibili o ne sono visibili 4 o meno; B: tra le 5 e le 10 lesioni visibili; C: dalle 11 a 15 lesioni visibili. Il valutatore esprime la prevalenza di suini con lesioni cutanee, su un numero significativo di animali come da Tabella 5, secondo i punteggi come da Tabella 15 (Welfare Quality®, 2009).

Figura 18 Divisione in aree



©2007, INRA, IFIP and Newcastle University

La suddivisione nelle tre categorie con le rispettive soglie di prevalenza sono state estratte dall'analisi dei calcoli riportati sul protocollo del Welfare Quality® (Welfare Quality®, 2009).

Tabella 75 Descrizione punteggi lesioni al corpo

Punteggio	Descrizione
Punteggio	Descrizione
0	Tutte le zone del corpo sono valutate come A
1 (Lievi)	Ci sono regioni del corpo con valutazione B e/o al massimo una regione con valutazione C
2 (Gravi)	Due o più regioni con valutazione C, o almeno una regione che abbia più di 15 lesioni

Figura 19 Esempio di lesione lieve



Figura 20 Esempio di lesione grave



C.40 Interazioni sociali negative – C.41 Comportamento esplorativo – C.42 Comportamento esplorativo materiale manipolabile

“Secondo i precedenti pareri e raccomandazioni scientifiche dell’EFSA, le animal-based measures più significative per identificare il maggior numero di situazioni di scarso benessere sono legati alla salute (starnuti, tosse, diarrea, mortalità), comportamento (comportamento sociale positive, negative e di morsicatura della coda) e alla condizione generale (ferite sul corpo, body condition score)” (Conclusione 5 EFSA 2012b).

“Proposta per un modello di dati in relazione alla morsicatura della coda e utilizzo di materiali manipolabili” (Appendice J tabella EFSA 2014).

Il valutatore esprime le risposte dopo aver esaminato tutti i box/recinti previsti per le rilevazioni ABMs. Le valutazioni devono essere eseguite lontano dai pasti (se alimentazione razionata), almeno a un’ora di distanza.

Gli animali devono essere in stazione quadrupedale, se all’ingresso dell’operatore gli animali sono sdraiati bisogna farli alzare, facendo rumore (es. battere le mani passeggiando nel corridoio), ed effettuare la valutazione dopo circa 5 minuti (tempo di adattamento).

Ponendosi nel corridoio l’operatore deve effettuare la valutazione effettuando 5 diverse osservazioni ad intervalli di 2 minuti.

La valutazione è suddivisa in tipologia d’interazione:

- le interazioni negative (N) come ad esempio qualsiasi comportamento sociale che stimoli la risposta dall’animale disturbato Es: Morsi, lotte, testate;
- le interazioni positive (P) come ad esempio qualsiasi comportamento sociale tra suini che non comporti aggressività;
- investigazione del box (B), definita come fiutare, annusare, leccare o masticare materiale presente nel box;
- esplorazione del materiale manipolabile (A), definita come interazione/gioco con paglia o altri materiali di arricchimento;
- animali che non mostrano comportamenti attivi devono essere registrati come “a riposo” (R);
- con “altro” (O) si intendono altri comportamenti attivi, come bere mangiare o annusare l’ambiente.

Vengono quindi annotati il numero di animali che assumono i vari comportamenti. Il valutatore esprime la prevalenza di suini che manifestano interazioni sociali negative $((N)/(N+P+A+B+O) * 100)$ sui suini con comportamento attivo, escludendo quelli a riposo (Welfare Quality®, 2009).

La suddivisione nelle tre categorie con le rispettive soglie di prevalenza sono state estratte dall'analisi dei calcoli riportati sul protocollo del Welfare Quality® (Welfare Quality®, 2009).

Elemento di verifica 40
INTERAZIONI SOCIALI NEGATIVE
Valutare la frequenza di animali che manifestano interazioni negative
Più del 25% di animali che manifestano interazioni negative
Tra il 10% e il 25% di animali che manifestano interazioni negative
Meno del 10% di animali che manifestano interazioni negative

Il valutatore esprime la prevalenza di suini che manifestano un comportamento esplorativo $((N)/(A+B+O+P+N) * 100)$ sui suini con comportamento attivo, escludendo quelli a riposo (Welfare Quality®, 2009).

Elemento di verifica 41
COMPORTAMENTO ESPLORATIVO
Valutare la frequenza di animali che manifestano qualsiasi comportamento esplorativo
Meno del 48% di animali che manifestano un comportamento esplorativo
Tra il 48% e il 74% di animali che manifestano un comportamento esplorativo
Più del 74% di animali che manifestano un comportamento esplorativo

Il valutatore esprime la prevalenza di suini che manifestano un comportamento esplorativo $((A+B)/(A+B+O+P+N) * 100)$ sui suini con comportamento attivo, escludendo quelli a riposo (Welfare Quality®, 2009).

La suddivisione nelle tre categorie con le rispettive soglie di prevalenza sono state estratte dall'analisi dei calcoli riportati sul protocollo del Welfare Quality® (Welfare Quality®, 2009).

Elemento di verifica 42
COMPORTAMENTO ESPLORATIVO MATERIALE MANIPOLABILE
Osservare gli animali presenti nel box e suddividerli in due categorie: (A) numero di animali che stanno esplorando il materiale di arricchimento; (B) numero dei suini che interagiscono con altri suini e con accessori del recinto. Applicare la seguente formula per ricavare l'Indice di utilizzo (I)= $A/(A+B) * 100$
(I)= 0% - 18%: minimo comportamento esplorativo
(I)= 18,1% - 86,3%: intermedio comportamento esplorativo
(I)= 86,4% - 100%: massimo comportamento esplorativo

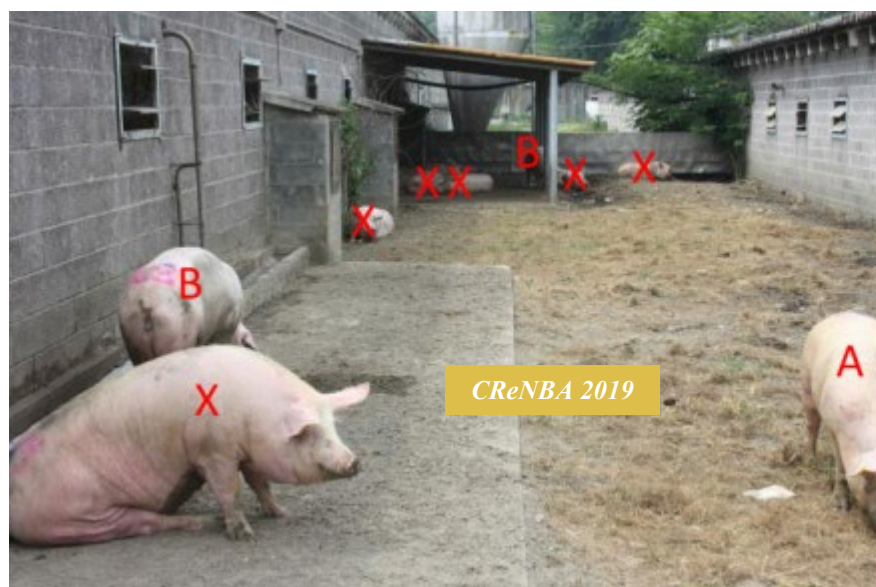
Il valutatore verifica se il materiale manipolabile è presente in quantitativo sufficiente ed è usato dai suini, secondo quanto descritto dall' algoritmo seguente (European Commission SWD 49, 2016):

Indice di utilizzo (I)= $A/(A+B)*100$

La suddivisione nelle tre categorie con le rispettive soglie di prevalenza sono state estratte dall'analisi dei calcoli riportati sul protocollo della Commissione Europea (European Commission SWD 49, 2016).

Per quanto concerne i sistemi tutto pieno tutto vuoto, sarebbe ideale ripetere tale valutazione durante le fasi di crescita e monitorare costantemente il grado di utilizzo dei materiali manipolabili. Tenendo presente che l'interesse dei materiali manipolabili cala con l'età (Scollo et al., 2013), sarebbe necessario una continua sostituzione, cambio o aggiunta periodici ed un controllo giornaliero.

Figura 21 Esempio di applicazione dell'algoritmo



$$I = A/(A+B) * 100$$

$$\text{Es. } I = 1/(1+2) * 100 = 33,3\%$$

Comportamento
esplorativo
intermedio

C.43 Interazione uomo-animale

“Proposta per un modello di dati in relazione alla morsicatura della coda e utilizzo di materiali manipolabili” (Appendice J tabella EFSA 2014).

Elemento di verifica 43
INTERAZIONE UOMO-ANIMALE
Valutare la frequenza di animali che manifestano paura nei confronti dell'uomo
Più del 30% di box/recinto che manifestano paura dell'uomo
Tra il 15% e il 30% di box/recinto che manifestano paura dell'uomo
Meno del 15% di box/recinto che manifestano paura dell'uomo

Il rapporto tra animale e uomo dovrebbe essere valutato all'inizio della visita; evitando il periodo a ridosso della somministrazione di alimento. La valutazione deve essere effettuata sul gruppo (box/recinto).

L'operatore deve entrare nel box/recinto e camminare molto lentamente intorno al gruppo di animali, ritornare al punto di partenza ed effettuare una pausa di 30 secondi, riprendere poi a camminare molto lentamente intorno al gruppo cambiando direzione. Solamente a questo punto si può effettuare la valutazione (N.b. quando l'operatore effettua la camminata intorno al gruppo deve evitare di parlare o avere contatti fisici con gli animali se non attraverso tocchi leggeri quando costretto per questione di spazi). Il valutatore esprime la prevalenza di suini che manifestano paura nei confronti dell'uomo, sul numero di box/recinto valutati per le altre ABMs, secondo il punteggio 2 come da Tabella 16 (Welfare Quality®, 2009).

La suddivisione nelle tre categorie con le rispettive soglie di prevalenza sono state estratte dall'analisi dei calcoli riportati sul protocollo del Welfare Quality® (Welfare Quality®, 2009).

Tabella 86 Descrizione punteggi interazione uomo-animale

Punteggio	Descrizione
0 (Assente)	Meno del 60 % dei soggetti mostra reazioni di panico verso il valutatore
2 (Presente)	Più del 60 % dei soggetti mostra reazioni di panico verso il valutatore. Dove per panico si intende che gli animali si spingono nella direzione opposta rispetto al valutatore e tendono ad accalcarsi in un angolo del box

AREA Grandi rischi e sistemi di allarme

Come il management, l'igiene ambientale e le attrezzature zootecniche anche i grandi rischi e i sistemi d'allarme rappresentano un pericolo per il benessere animale. I grandi rischi e i sistemi d'allarme si configurano in situazioni eccezionali che necessitano di un meccanismo di tutela e previsione a salvaguardia del benessere animale e della salute pubblica. Queste evenienze anche se non hanno un impatto diretto e quotidiano sugli animali, come ad esempio le strutture, possono avere estremi eventi avversi. Pertanto, l'operatore valuta la prevenzione dei grandi rischi a tutela del benessere animale.

I criteri che rientrano in questa area dovrebbero sempre prevedere delle procedure scritte a livello aziendale o quantomeno dimostrare l'effettiva preparazione agli eventi avversi contemplati dal criterio.

44 Illuminazione per l'ispezione

“Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un'adeguata illuminazione fissa o mobile.” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 3).

Elemento di verifica 44
ILLUMINAZIONE PER L'ISPEZIONE <i>(Categoria di non conformità: Ispezione e controllo degli animali)</i>
<i>"Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un'adeguata illuminazione fissa o mobile"</i>
Verificare la disponibilità di un'illuminazione per l'ispezione, anche durante le ore notturne
Assenza di illuminazione artificiale per l'ispezione
Presenza di illuminazione artificiale corretta e funzionante

L'intensità luminosa e la durata del periodo di luce dovrebbero permettere agli operatori di ispezionare adeguatamente tutti gli animali; in aggiunta, dovrebbe essere presente un'illuminazione fissa o mobile che consenta di controllare gli animali in qualsiasi momento, anche di notte.

Per l'ispezione degli animali si ritiene adeguata la presenza dell'illuminazione fissa artificiale idonea ad illuminare tutto l'allevamento compresi i ricoveri; se assente, il valutatore verifica la presenza, disponibilità e funzionalità di una fonte luminosa mobile.

45 Ispezione delle attrezzature automatiche o meccaniche

“Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non fosse possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali. Se la salute ed il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, deve essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio di aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali. In caso di guasto all'impianto deve essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto. Detto sistema di allarme deve essere sottoposto a controlli regolari.” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 13).

Elemento di verifica 45
ISPEZIONE DELLE ATTREZZATURE AUTOMATICHE O MECCANICHE
<i>(Categoria di non conformità: Attrezzature automatiche o meccaniche)</i>
<i>"Ogni impianto automatico o meccanico (es. alimentazione, areazione e sistemi di allarme) indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non è possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali"</i>
Mancanza di regolari ispezioni giornaliere e/o rilievo di una mancanza di interventi tempestivi
Almeno una ispezione al giorno
Presenza di procedure o manuali di buone pratiche comprensivi di istruzioni operative per gli operatori, che garantiscano il controllo giornaliero e la conservazione delle relative registrazioni

Gli impianti automatici che possono influenzare il benessere animale (sistemi automatici di alimentazione, ventilazione, ecc.) dovrebbero essere sottoposti a controlli giornalieri e a manutenzioni regolari per accertarne il buon funzionamento.

Qualora tali impianti siano fondamentali per il benessere degli animali, dovrebbero essere muniti di sistemi d'allarme, che a loro volta dovrebbero essere controllati per verificarne l'efficacia, al fine di segnalare tempestivamente la presenza di guasti o malfunzionamenti.

Impianti meccanici, come ad esempio, quelli deputati alla somministrazione automatica di cibo, acqua, apertura/chiusura delle finestre e smaltimento dei liquami, devono essere ispezionati, almeno una volta al giorno, al fine di verificarne il corretto funzionamento. Un difetto dei suddetti impianti, con conseguente ritardo o mancanza della funzione per cui sono progettati, rappresenta un grave pericolo per il benessere e talvolta per la vita degli animali. In caso di malfunzionamenti, è necessario intervenire tempestivamente per ripristinare l'impianto; qualora questo non sia attuabile nel breve periodo, è necessario compensare in altro modo il malfunzionamento degli stessi.

Il valutatore verifica la quotidianità delle ispezioni agli impianti e le eventuali misure prese in caso di malfunzionamento. Nella fattispecie, poiché risulta impraticabile verificare che l'ispezione avvenga quotidianamente e continuativamente (a meno che non risultino all'atto della visita mancati interventi tempestivi), fa fede la dichiarazione del responsabile dell'allevamento.

La condizione non adeguata prevede la mancanza di regolari ispezioni giornaliere e/o il rilievo di una mancanza d'intervento tempestivo. La condizione adeguata prevede almeno un'ispezione al giorno.

La condizione per il requisito ottimale prevede la presenza di procedure documentati o manuali di buone pratiche comprensivi di istruzioni operative per gli operatori, che garantiscano il controllo giornaliero e la conservazione delle relative registrazioni.

46 Allarme impianto di ventilazione e impianto di riserva

"Se la salute ed il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, deve essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio di aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali. In caso di guasto all'impianto e deve essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto. Detto sistema d'allarme deve essere sottoposto a controlli regolari" (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 13).

Elemento di verifica 46

ALLARME IMPIANTO DI VENTILAZIONE E IMPIANTO DI RISERVA

(Categoria di non conformità: Attrezzature automatiche o meccaniche)

"Se la salute ed il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, deve essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio di aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali. In caso di guasto all'impianto e deve essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto. Detto sistema d'allarme deve essere sottoposto a controlli regolari".

Verificare il rispetto della normativa in caso l'areazione dei locali dipenda da un impianto di ventilazione forzata

Presenza unicamente di ventilazione forzata (locali chiusi, privi di finestre) con assenza di un sistema d'allarme e/o contemporaneamente di un generatore di corrente che, in caso di guasti dell'impianto e/o mancanza della corrente elettrica, consenta il ripristino della ventilazione

Ventilazione naturale oppure ventilazione unicamente forzata con sistema d'allarme ed impianto di riserva

Sono da considerarsi sistemi di ventilazione forzata gli impianti che consentono di gestire unicamente il ricambio dell'aria di un ambiente con l'esterno. Questo avviene senza l'apertura di finestre o porte, tramite condotte di ventilazione forzata, collegate con gli ambienti interni da aspiratori (per la rimozione dell'aria) e da diffusori (per l'immissione di aria nuova).

Il valutatore si accerta della presenza di un impianto di ventilazione forzata, che esso sia sottoposto a manutenzione periodica e che sia fornito di un sistema di riserva (generatore) che ne garantisca un adeguato funzionamento in caso di interruzione di corrente; o similmente, viene valutata positivamente l'eventuale apertura automatica di finestre, che forniscano una ventilazione naturale adeguata, in caso di guasto.

Il valutatore si accerta, altresì, della presenza di un sistema di allarme che avverta tempestivamente della presenza di un guasto al fine di permettere un intervento nel più breve tempo possibile, in modo da salvaguardare le condizioni di benessere animale. Gli impianti di riserva e di allarme devono essere sottoposti periodicamente a controllo e manutenzione. Inoltre, in caso di allarmi presenti solo a livello locale è necessario verificare l'esistenza di una procedura, documentata anche con semplice

diagramma, che dimostri la conoscenza di nominativi e recapiti di personale esperto a cui ricorrere in caso di necessità per il ripristino della funzionalità degli impianti.

La condizione non adeguata prevede la presenza unicamente di ventilazione forzata (locali chiusi, privi di finestre) con assenza di un sistema d'allarme e/o contemporaneamente di un generatore di corrente che, in caso di guasti dell'impianto e/o mancanza della corrente elettrica, consenta il ripristino della ventilazione). La condizione adeguata prevede la ventilazione naturale oppure la ventilazione unicamente forzata con sistema d'allarme ed impianto di riserva.

MINISTERO DELLA SALUTE - IZSLER - CRENBA

47 – 48 Tenuta dei registri di carico e scarico degli animali (mortalità) e dei trattamenti farmacologici

"Il proprietario o il custode ovvero il detentore degli animali tiene un registro dei trattamenti terapeutici effettuati. La registrazione e le relative modalità di conservazione sono effettuate secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336. Le mortalità sono denunciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

6. I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell'autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta." (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 5-6).

Elemento di verifica 47

TENUTA DEI REGISTRI DI CARICO E SCARICO DEGLI ANIMALI (MORTALITÀ)

(Categoria di non conformità: Tenuta dei registri)

a.) D. Lgs. 146/2001 All. Registrazione Punti 5-6.

(i riferimenti al D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, attualmente abrogato, si intendono fatti ai corrispondenti articoli dei decreti legislativi 5 agosto 2022, n. 134 e n. 136)

"Le mortalità sono denunciate ai sensi del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320. I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell'autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta."

D. Lgs. 134/2022 art.9, comma 10

"L'operatore provvede alla registrazione in BDN di tutte le informazioni inerenti agli animali identificati singolarmente, alle partite, agli insiemi e ai gruppi di animali, nonché agli eventi che li riguardano, con i tempi di cui al presente articolo e con i modi previsti nel manuale operativo anche ai fini della generazione del registro della propria attività nella stessa BDN. Tale registro sostituisce qualsiasi altro registro aziendale cartaceo o su altro supporto concernente l'identificazione e registrazione degli animali."

D. Lgs. 136/2022

Art. 6 "Notifica e comunicazione delle malattie all'Autorità competente"; art. 11 comma 4 "gli operatori nel caso in cui non siano ancora disponibili nel sistema «ClassyFarm.it», le apposite funzionalità informatiche per la tipologia di stabilimento di cui sono responsabili, adempiono agli obblighi del presente articolo tenendo in modalità elettronica o cartacea, per cinque anni, la documentazione riguardante almeno le informazioni di cui all'allegato 3 del presente decreto"; Allegato 3 "Individuazione e registrazione e segnalazione delle mortalità anomale."

Verificare in BDN la presenza del registro di carico e scarico e la corretta registrazione delle informazioni, al fine di valutare se si siano verificate eventuali mortalità anomale.

Nel caso si siano verificate mortalità anomale, verificare che siano state correttamente individuate, registrate e segnalate.

Si considera non conforme: assenza in BDN del registro di carico e scarico o mancata o non corretta registrazione delle informazioni e/o evidenza di mortalità anomale non registrate ai sensi del D. Lgs. 5 agosto 2022, n. 136
Si considera conforme: presenza in BDN del registro di carico e scarico e corretta registrazione delle informazioni e mancata evidenza di mortalità anomale non registrate ai sensi del D. Lgs. 5 agosto 2022, n. 136

Il detentore/operatore degli animali deve tenere un registro informatizzato, di carico e scarico degli animali, da cui risulti, tra l'altro, la registrazione degli animali usciti dall'attività perché morti. Il valutatore dovrà quindi valutare se eventuali casi di mortalità anomale sono stati correttamente comunicati. Per mortalità anomale si intendono, letteralmente, ai sensi del D. Lgs. 146/2001, tutti i casi di nuova malattia o morte improvvisa che si manifestano a distanza di 8 giorni da un caso precedente non riferibile a malattia comune già accertata.

Elemento di verifica 48**TENUTA DEI REGISTRI DEI TRATTAMENTI FARMACOLOGICI***(Categoria di non conformità: Tenuta dei registri)**b) 146/2001 All. Registrazione Punti 5-6.**b) Dlgs 146/2001 All. Registrazione Punti 5-6.**“Il proprietario o il custode ovvero il detentore degli animali tiene un registro dei trattamenti terapeutici effettuati.**La registrazione e le relative modalità di conservazione sono effettuate secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336. I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell'autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta”***Sono presenti le registrazioni informatizzate dei trattamenti su Vetinfo Farmacosorveglianza, ai sensi della Legge 20 novembre 2017, n. 167 e s.m.i.**

Assenza delle registrazioni in Vetinfo farmacosorveglianza o non corretta registrazione dei trattamenti.

Corretta registrazione dei trattamenti in Vetinfo farmacosorveglianza.

L'allevamento deve disporre di un registro dei trattamenti terapeutici effettuati (ai sensi degli artt. 4, 5 e 15 del D. Lgs. 158/2006 e dell'art. 79 D. Lgs. 193/2006), in cui il veterinario, che ha in cura gli animali, inserisce: la data di inizio e di fine trattamento, la natura dei trattamenti terapeutici prescritti o eseguiti, l'identificazione degli animali trattati ed i tempi di attesa corrispondenti. L'allevatore vi riporta la data e la natura dei trattamenti eseguiti entro i termini stabiliti dalla normativa sul corretto utilizzo del farmaco. Si rammenta che a partire dal 28 gennaio 2022 le registrazioni dei trattamenti devono essere effettuate esclusivamente in formato elettronico, attraverso il sistema Vetinfo. Di conseguenza le verifiche dovranno riguardare, da tale data, esclusivamente le registrazioni in Vetinfo dei trattamenti farmacologici, secondo quanto indicato nel Manuale Operativo della Ricetta Elettronica. Il registro cartaceo dei trattamenti, ammesso fino al 28 gennaio 2022, presenta pagine pre-numerate, è vidimato dall'Autorità Sanitaria competente e conservato per cinque anni dall'ultima registrazione, anche in caso di abbattimento o vendita degli animali prima della scadenza di tale periodo, ed è esibito a richiesta dell'Autorità Sanitaria per i controlli (art. 79, comma 2, D. Lgs. 193/2006). Il valutatore verifica la presenza e la corretta compilazione del registro informatizzato, effettuando un controllo a campione su almeno due trattamenti, dei quali annota gli estremi nel campo “evidenze”. La presenza della regolare tenuta delle registrazioni su Vetinfo è necessaria anche per garantire la verifica relativa al corretto e tempestivo trattamento degli animali malati o feriti e quella relativa all'utilizzo di analgesici e anestetici in corso di eventuali mutilazioni. Pertanto, si considera non adeguato: l'assenza delle registrazioni in Vetinfo farmacosorveglianza o, in seguito al controllo a campione, il riscontro di un'errata registrazione dei trattamenti. Si considera adeguato: la corretta

registrazione dei trattamenti nel sistema Vetinfo farmacosorveglianza e piena corrispondenza del controllo a campione sui trattamenti.

MINISTERO DELLA SALUTE - IZSLER - CReNBA

49 Somministrazioni di sostanze illecite

“Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate ai fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto nell’art. 1, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 96/22/CE, deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere animale e l’esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l’innocuità per la salute e il suo benessere.”
(D. L. vo 146/2001, allegato, punto 18).

Elemento di verifica 49
SOMMINISTRAZIONI DI SOSTANZE ILLECITE <i>(Categoria di non conformità: Alimentazione, abbeveraggio e somministrazione di altre sostanze)</i>
<i>"Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto nell'art. 1, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 96/22/CE, deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuità per la sua salute e il suo benessere"</i> Verificare il registro o le registrazioni elettroniche dei trattamenti e l'armadietto dei farmaci
Somministrazione di sostanze non consentite
Nessuna somministrazione di sostanze non consentite

Il valutatore si accerta che non siano effettuati trattamenti o che vengano somministrate sostanze illecite agli animali tramite il controllo dei registri di trattamento e con un’ispezione dell’armadietto dei farmaci o dei locali e degli ambienti dell’allevamento. L’utilizzo di eventuali sostanze non consentite può essere evidenziato da esami aggiuntivi, sia sulle carcasse al macello che da campioni biologici, a seconda della sostanza sospettata.

50 Misure preventive al taglio della coda

“il mozzamento della coda [...] non devono costituire operazioni di routine, ma devono essere praticati soltanto ove sia comprovata la presenza di ferite ai capezzoli delle scrofe o agli orecchi o alle code di altri suini. Prima di effettuare tali operazioni si devono adottare misure intese ad evitare le morsicature delle code e altri comportamenti anormali tenendo conto delle condizioni ambientali e della densità degli animali. E' pertanto necessario modificare condizioni ambientali o sistemi di gestione inadeguati” (D. L. vo 122/2011, allegato I, parte I, punto 9).

“la capacità di controllare il rischio di morsicatura della coda, attraverso una corretta identificazione e risoluzione dei fattori predisponenti legati all'animale, ambiente e al management dell'allevamento è essenziale se ci si prefigge la finalità di eliminare il mozzamento della coda. La presenza di questi rischi può essere identificata con un range di misure legate all'ambiente e il management e alle misure legate agli animali (ABMs)”. (Conclusion n. 3 EFSA Journal 2012;12(5):3702)

Elemento di verifica 50

MISURE PREVENTIVE AL TAGLIO DELLA CODA

(Categoria di non conformità: Mutilazioni)

"Il mozzamento della coda [...] non devono costituire operazioni di routine, ma devono essere praticati soltanto ove sia comprovata la presenza di ferite ai capezzoli delle scrofe o agli orecchi o alle code di altri suini. Prima di effettuare tali operazioni si devono adottare misure intese ad evitare le morsicature delle code e altri comportamenti anormali tenendo conto delle condizioni ambientali e della densità degli animali. È pertanto necessario modificare condizioni ambientali o sistemi di gestione inadeguati."

Se vengono allevati suini a coda mozzata, sono state preventivamente adottate le misure di miglioramento delle condizioni ambientali e della densità degli animali negli alloggi

Sono allevati suini a coda mozzata, non è stata effettuata alcuna valutazione del rischio, non sono state adottate misure di miglioramento

Sono allevati suini a coda mozzata ed è in corso il cronoprogramma di miglioramento in seguito a una valutazione del rischio, oppure è stato completato il cronoprogramma di miglioramento e sono allevati gruppi di animali a coda integra

Gli animali allevati presentano coda integra e non sono presenti lesioni alla coda o alle orecchie degli animali

Il taglio della coda, è una procedura che risulta essere dolorosa per l'animale. La normativa comunitaria stabilisce pertanto che questa mutilazione non possa essere effettuata se non per motivi particolari. Tuttavia, poiché in alcuni casi il ricorso a tale pratica può risultare indispensabile per salvaguardare il benessere degli animali, in determinati periodi, o settori, o allevamenti vengono consentite deroghe, soltanto in caso di comprovata presenza di lesioni alle orecchie o alle code degli altri suini e dopo avere messo in atto tutti gli accorgimenti possibili per evitare episodi di morsicature

compresa la riduzione della densità degli animali presenti. Si rimanda, in proposito, per ulteriori informazioni, alla Raccomandazione UE 2016/336 e al documento di lavoro della Commissione sulle “Migliori pratiche per la prevenzione del taglio della coda di routine e per fornire materiale manipolabile ai suini” (European Commission 1).

In tale documento vengono individuati una serie di fattori strategici, che interagiscono tra loro, per concorrere a favorire o determinare la comparsa di fenomeni di morsicature della coda, che si presentano con maggiore frequenza e gravità in determinati periodi dell'accrescimento (dallo svezzamento alla messa a terra); i punti chiave individuati sono materiali di arricchimento forniti, pulizia, comfort termico e qualità dell'aria, stato di salute, competizione per alimento e spazio, alimentazione.

Poiché gli effetti della caudofagia si manifestano negli allevamenti da svezzamento e da ingrasso, è previsto che in questi ultimi, nel caso in cui vengano allevati suini con coda tagliata, venga effettuata una valutazione del rischio, prendendo in considerazione tutti i 6 fattori precedentemente elencati. Per ciascuno dei punti chiave deve essere verificata dall'allevatore almeno la conformità ai requisiti minimi di legge. Successivamente è necessario che vengano attuati interventi migliorativi rispetto ad alcuni o a tutti i requisiti ritenuti cruciali a favorire l'insorgenza della problematica “morsicatura della coda”. Se in seguito all'attuazione degli interventi migliorativi persistono gli episodi di morsicatura della coda, l'allevamento è autorizzato, in via temporanea, ad applicare la deroga, allevando gruppi di animali caudectomizzati, o l'intero effettivo qualora la problematica risultasse estesa a tutti gli animali. Successivi interventi di valutazione del rischio e ulteriori eventuali modifiche delle condizioni di allevamento, avranno il compito di verificare la persistenza della necessità di introdurre animali con coda tagliata o l'opportunità di effettuare tentativi con piccoli gruppi di animali a coda integra.

Per agevolare questo percorso all'allevatore il Ministero della Salute, tramite un gruppo di lavoro ad hoc, ha predisposto una check list per l'autovalutazione del rischio in allevamento da svezzamento e ingrasso (ClassyFarm 1, 2018), corredata da un manuale di valutazione (ClassyFarm 2, 2018), che permette di verificare la conformità rispetto ai 6 punti chiave, assegnando un giudizio: insufficiente, migliorabile, ottimale. Per poter allevare animali caudectomizzati sarà quindi necessario seguire un percorso chiaramente definito e documentato: effettuare la valutazione del rischio e verificare la conformità dell'allevamento rispetto ai requisiti critici (livello migliorabile per tutti i requisiti della check list); mettere in atto interventi migliorativi (documentati da un preciso cronoprogramma), fino al raggiungimento del livello migliorabile o ottimale, per tutti i requisiti; introdurre suinetti a coda integra per verificare gradualmente la possibilità di non ricorrere alla caudectomia; solo in caso della verifica dell'impossibilità di allevare animali a coda integra, l'allevatore avrà la possibilità di

usufruire della deroga, che dovrà essere temporanea, nell'ottica di continuo miglioramento delle condizioni di allevamento. Quindi dopo aver raggiunto una soddisfacente condizione ambientale (ad esempio condizione ottimale per i criteri A.1 Numero di addetti che si occupano degli animali, A.2 Formazione degli addetti, A.5 Gestione dei gruppi, A.6 Trattamento degli animali malati o feriti, A.7 Abbattimento degli animali: procedure scritte e formazione, A.9 Alimentazione: frequenza, B.15 Infermeria, B.17 Densità animale, B.21 Area di decubito, B.22 Temperatura, Umidità Relativa e Polverosità, B.26 Materiale manipolabile – Materiale per esplorazione e manipolazione, B.27 Alimentazione: accesso agli alimenti, B.29 Acqua di abbeverata: disponibilità, C.40 Interazioni sociali negative – C.41 Comportamento esplorativo – C.42 Comportamento esplorativo materiale manipolabile) della check list di autovalutazione; nel caso in cui gli animali mostrassero ancora lesioni alla coda dovute a morsicatura, con una prevalenza rilevante (valutazione insufficiente al criterio C.30 Morsicatura Coda), sarà a questo punto possibile mozzarla o richiedere al fornitore (sito 1) dei lattonzoli con coda mozzata, come deroga temporanea fino al raggiungimento dei miglioramenti previsti e scadenziati da un cronoprogramma approvato dall'autorità locale competente. La condizione non adeguata prevede che siano allevati suini a coda mozzata, e che non sia stata effettuata alcuna valutazione del rischio o che sia stata effettuata una valutazione del rischio ma non siano state adottate conseguenti misure di miglioramento. La condizione adeguata prevede che siano allevati suini a coda mozzata e che sia in corso il cronoprogramma di miglioramento in seguito ad una valutazione del rischio, oppure sia stato completato il cronoprogramma di miglioramento e siano allevati gruppi di animali a coda integra (fase di verifica delle condizioni per l'allevamento di suini a coda integra). La condizione per il requisito superiore prevede che tutti gli animali siano allevati a coda integra e che non siano presenti lesioni alla coda o alle orecchie degli animali (valutazione insufficiente ai criteri C.30 Morsicatura Coda C.39 Lesioni corpo).

L'INSERIMENTO DEI DATI NEL PROGRAMMA CLASSYFARM PER LA VALUTAZIONE DEL BENESSERE NELL'ALLEVAMENTO DEGLI ANIMALI DA REDDITO

APPLICAZIONE DEL SISTEMA E INSERIMENTO DEI DATI PER IL CALCOLO DEL LIVELLO DI BENESSERE/INDICE DI RISCHIO

La valutazione in allevamento del benessere animale attraverso le procedure descritte in questo manuale può essere effettuata utilizzando due diversi supporti: cartaceo e informatizzato su tablet o pc. In entrambi i casi si utilizza la check-list per l'allevamento suino da ingrasso, composta da 50 item.

I dati devono essere inseriti attraverso l'applicativo ClassyFarm accedendo tramite VETINFO con le consuete credenziali previa abilitazione.

L'ultima versione di ogni check-list cartacea, il presente manuale, e ogni documento necessario è disponibile in formato .pdf al sito <https://www.classyfarm.it>.

Si ricorda che, il caricamento a sistema della valutazione del benessere deve avvenire utilizzando un supporto mobile o fisso da un dispositivo Android® o iOS (Apple®) o Windows®.

Si ricorda che sarà disponibile una guida grafica che aiuta nella compilazione delle check-list attraverso l'applicativo, disponibile sul sito www.classyfarm.it.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

1. Benessere dei suini, 2017. Buone pratiche di veterinaria preventiva - Linee guida della Regione Piemonte per il benessere degli animali in allevamento. https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2019-02/buone_pratiche_benessere_suini_2017.pdf
2. Brambell F.W.R., 1965. Report of the Technical Committee to Enquire into the Welfare of Animals kept under Intensive Livestock Husbandry Systems. Command Report 2836, HMSO, London;
3. Decreto Legislativo n. 146 del 26 marzo 2001, “Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 95 del 24 aprile 2001;
4. Decreto Legislativo n. 122 del 7 luglio 2011, “Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.178 del 02 agosto 2011;
5. ClassyFarm 1 (2018). <http://www.classyfarm.it/wp-content/uploads/sites/4/2018/09/SUINI-Benessere-valutazione-del-rischio-Taglio-coda-3.pdf>
6. ClassyFarm 2 (2018) <http://www.classyfarm.it/wp-content/uploads/sites/4/2018/08/Manuale-linee-guida-rischio-taglio-coda.pdf>
7. Circolare del Ministero della Salute 0022766-P-12/12/2012 “Ambiti interpretativi della Direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, recepita con D. Lgs 122/2011”
8. CReNBA 1, http://www.izsler.it/izs_bs/allegati/2250/foto_scheda_suiniRev04.pdf
9. European Commission (2012) Group housing of sows. https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/reg-com_ahw_20120507_pres_group_housing_sows.pdf
10. European Commission 1. Ridurre la necessità di tagliare la coda. doi: 10.2875/99780
11. European Commission SWD 49 (2016). Commission Staff Working Document on best practices with a view to the prevention of routine tail-docking and the provision of enrichment materials to pigs
12. EFSA 2014.EFSA AHAW Panel (EFSA Panel on Animal Health and Welfare) 2014. Scientific Opinion concerning a multifactorial approach on the use of animal and non-animal-based measures to assess the welfare of pigs. EFSA Journal 2014;12(5):3702, 101 pp. doi:10.2903/j.efsa.2014.3702

13. EFSA 2020. EFSA AHAW Panel (EFSA Panel on Animal Health and Welfare), Nielsen SS, Alvarez J, Bicout DJ, Calistri P, Depner K, Drewe JA, Garin-Bastuji B, Gonzales Rojas JL, GortazarSchmidt C, Michel V, Miranda Chueca MA, Roberts HC, Sihvonon LH, Spoolder H, Stahl K, Viltrop A, Winckler C, Candiani D, Fabris C, Van der Stede Y and Velarde A, 2020. Scientific Opinion on the welfare of pigs during killing for purposes other than slaughter. EFSA Journal 2020;18(7):6195, 72 pp. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6195>
14. EFSA 2022. EFSA AHAW Panel (EFSA Panel on Animal Health and Welfare), Nielsen SS, Alvarez J, Bicout DJ, Calistri P, Canali E, Drewe JA, Garin-Bastuji B, Gonzales Rojas JL, GortazarSchmidt C, Herskin M, Michel V, Miranda Chueca MA, Padalino B, Roberts HC, Stahl K, Velarde A, Viltrop A, Winckler C, Edwards S, Ivanova S, Leeb C, Wechsler B, Fabris C, Lima E, Mosbach-Schulz O, Van der Stede Y, Vitali M and Spoolder H, 2022. Scientific Opinion on the welfare of pigs on farm. EFSA Journal 2022;20(8):7421, 319 pp. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7421>
- EFSA 2012 a. Scientific Opinion of the Panel on Animal Health and Welfare. Statement on the use of animal-based measures to assess the welfare of animals. The EFSA Journal 2012;10(6):2767
15. EFSA 2012 b. Scientific Opinion of the Panel on Animal Health and Welfare on the use of animal-based measures to assess welfare in Pigs. EFSA Journal 2012;10(1):2512
16. EFSA 2007b. Scientific Opinion of the Panel on Animal Health and Welfare on a request from the Commission on Animal health and welfare in fattening pigs in relation to housing and husbandry. The EFSA Journal, 564, 1-14.
17. EFSA 2007c. Scientific Opinion of the Panel on Animal Health and Welfare on a request from the Commission on the risks associated with tail biting in pigs and possible means to reduce the need for tail docking considering the different housing and husbandry systems. The EFSA Journal, 611, 1-13.
18. EFSA, 2005. Opinion of the Scientific Panel on Animal Health and Welfare on a request from the Commission related to welfare of weaners and rearing pigs: effects of different space allowances and floor types. The EFSA Journal, 268, 1-19.
19. FAWC (Farm Animal Welfare Council), (2009) "Farm Animal Welfare in Great Britain: Past, Present and Future" 57 pp. Available from [HTTP://WWW.FAWC.ORG.UK/REPORTS.HTM](http://www.fawc.org.uk/reports.htm)
20. Gastaldo A., Barbieri S., Rossi P., Borciani M. e Canali E. 2018. Il benessere dei suini in allevamento - Indicazioni pratiche.
http://www.carpa.it/media/documents/carpa_www/Progetti/benessere_suini/IL_BENESSERE_DEI_SUINI_IN_ALLEVAMENTO.pdf

21. Gastaldo A. e Rossi P. 2013. Tecnologie per l'allevamento dei suini.
http://www.crpa.it/media/documents/crpa_www/Pubblicazi/Collana-Su/Allevasuini_suppl53/Supplemento_53_bassa_ris.pdf
22. Muirhead M. e Alexander T. Managing pig health: a reference for the farm. 2nd ed. Editore da Carr J. 5M Publishing, United Kingdom, 2013. Cap. 3:113-115 e cap. 16:595
23. Raccomandazione UE 2016/336 della commissione dell'8 marzo 2016 relativa all'applicazione della Direttiva 2008/120/CE del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini in relazione alle misure intese a ridurre la necessità del mozzamento della coda.
24. Regolamento (CE) N. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento.
25. Regolamento (CE) N. 183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi.
26. Scollo, A., Contiero, B., Gottardo, F. (2016). Frequency of tail lesions and risk factors for tail biting in heavy pig production from weaning to 170 kg live weight. Veterinary Journal, 207, 92–98. <https://doi.org/10.1016/j.tvjl.2015.10.056>
27. Welfare Quality® (2009). Welfare Quality® assessment protocol for pigs (sows and piglets, growing and finishing pigs). Welfare Quality® Consortium, Lelystad, Netherlands.
28. Welfare Quality® (2009.2). Welfare Quality® assessment protocol for poultry (broilers, laying hens). Welfare Quality® Consortium, Lelystad, Netherlands.
29. Zimmerman JJ, Karriker LA, Ramirez A, Schwartz KJ, Stevenson GW, editors. Diseases of swine. 10th ed. New York: John Wiley & Sons, Inc; 2012. p. 63